

LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.	Risultati differenziali
---	-------------------------

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo	
--	--

del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in |
39.000 milioni di euro ed il |
livello massimo del ricorso al |
mercato e' determinato, |
rispettivamente, in 281.000 |
milioni di euro ed in 246.000 | Livello massimo del saldo netto
milioni di euro. | da finanziare

3. I livelli del ricorso al |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o |
ristrutturare passivita' |
preesistenti con ammortamento a |
carico dello Stato. | Livelli del ricorso al mercato

4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni |
derivanti dalla normativa vigente |
sono interamente utilizzate per |
la riduzione del saldo netto da |
finanziare, salvo che si tratti |
di assicurare la copertura |
finanziaria di interventi urgenti |
ed imprevisti necessari per |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse |
con la tutela della sicurezza del |
Paese, situazioni di emergenza |
economico-finanziaria ovvero |
riduzioni della pressione fiscale |
finalizzate al conseguimento |
degli obiettivi indicati nel | Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione | entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria. | a legislazione vigente

5. Al fine di assicurare il |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |

aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |
previsionale e programmatica. |
6. Le disposizioni del comma 5 |
non si applicano alle spese per |
gli organi costituzionali, per il |
Consiglio superiore della |
Magistratura, per interessi sui |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a |
diritti soggettivi e per |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie. |
7. Le amministrazioni di cui al |
comma 5, oltre ad applicare le |
specifiche disposizioni di cui ai |
commi successivi, adottano |
comportamenti coerenti con quanto |
previsto nel comma 5.5. Al fine |
di assicurare il conseguimento |
degli obiettivi di finanza |
pubblica stabiliti in sede di |
Unione europea, indicati nel |
Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |
previsionale e programmatica. |

Limite all'incremento delle spese
delle pubbliche amministrazioni

8. Al fine di assicurare il |
concorso del bilancio dello Stato |
al raggiungimento degli obiettivi |
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli |
stanziamenti iniziali di |
competenza e di cassa delle spese |
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle |
pubbliche amministrazioni, tranne |
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi |
internazionali gia' ratificati, a |
limiti di impegno gia' attivati e |
a rate di ammortamento mutui, |
possono essere incrementati entro |
il limite del 2 per cento |

rispetto alle corrispondenti |
previsioni iniziali del |
precedente esercizio ridotte ai |
sensi del decreto-legge 12 luglio |
2004, n. 168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, intendendosi |
corrispondentemente rideterminate |
le relative autorizzazioni di |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni |
di competenza e di cassa del |
bilancio dello Stato sono |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2 |
allegato alla presente legge. Per |
gli stanziamenti relativi ad |
oneri di personale si fa |
riferimento alla dinamica |
tendenziale complessiva dei |
relativi livelli di spesa. |

9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e |
l'utilizzo dei fondi di riserva |
per spese obbligatorie e d'ordine |
e per spese impreviste non |
possono essere superiori a quelli |
del precedente esercizio |
incrementati del 2 per cento. Nei |
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, su proposta del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da comunicare alle |
competenti Commissioni |
parlamentari e alla Corte dei |
conti. |

Applicazione al bilancio dello
Stato del criterio di incremento
delle spese delle PP.AA.

10. Le dotazioni indicate nella |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella |
medesima Tabella, in coerenza con |
i limiti di cui ai commi da 8 a |
14. |

Rideterminazione dotazioni
Tabella C

11. Fermo quanto stabilito per |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed |
incarichi di consulenza conferiti |
a soggetti estranei |
all'amministrazione sostenuta per |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, esclusi le |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non |
deve essere superiore a quella |

sostenuta nell'anno 2004. |
L'affidamento di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle |
competenze della struttura |
burocratica dell'ente, deve |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi |
previsti dalla legge ovvero |
nell'ipotesi di eventi |
straordinari. In ogni caso, |
l'atto di affidamento di |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
assenza dei presupposti di cui al |
presente comma costituisce | Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina | di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale. | alla P.A.

12. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, non possono |
effettuare spese di ammontare |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa |
sostenuta nell'anno 2004, come |
rideterminata ai sensi del |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, per |
l'acquisto, la manutenzione, il |
noleggio e l'esercizio di |
autovetture. Ai fini di cui al |
primo periodo, le medesime |
pubbliche amministrazioni sono |
tenute a trasmettere, entro il 31 |
marzo 2005, al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato una |
relazione da cui risulti la |
consistenza dei mezzi di |
trasporto a disposizione e la |
loro destinazione. In caso di |
mancata trasmissione della |
relazione nei termini suddetti, |
le pubbliche amministrazioni |
inadempienti non possono |
effettuare, relativamente alle |
spese di cui al primo periodo, |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa |
complessiva sostenuta nell'anno | Riduzione spese P.A. per
2004. | autovetture.

13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

Esclusione delle spese sostenute da specifiche amministrazioni

14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze

15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, e' garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);

c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di

cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti

16. Al fine di assicurare il |
rispetto dei limiti di cui al |
comma 15, i soggetti che |
gestiscono le risorse ivi |
indicate trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le |
informazioni sull'ammontare delle |
somme erogate per singolo |
strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi. |dell'economia e delle finanze

17. Fermo restando il limite |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni |
di euro, al fine di garantire gli |
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per |
l'intero territorio nazionale, di |
cui alla revisione di meta' |
periodo del Quadro comunitario di |
sostegno 2000-2006 per le regioni |
dell'obiettivo 1, prevista |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti |
settoriali di cui al comma 15, |
lettere a), b) e c), possono |
essere modificati con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, in relazione |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le |
amministrazioni centrali si |
conformano all'obiettivo di |
destinare al Mezzogiorno almeno |
il 30 per cento della spesa |
ordinaria in conto capitale. Le |
amministrazioni centrali, |
nell'esercizio dei diritti |
dell'azionista nei confronti |
delle societa' di capitali a |
prevalente partecipazione |
pubblica diretta o indiretta, |
adottano le opportune direttive |
per conformarsi ai principi di |
cui al presente comma. |Limiti settoriali

18. A modifica di quanto |
stabilito dall'articolo 32, comma |
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007 |
i soggetti titolari di conti |
correnti e di contabilita' |
speciali aperti presso la |
Tesoreria dello Stato, inseriti |

nell'elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Limiti ai prelevamenti dei titolari di contabilita' speciali presso la Tesoreria.

19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche'

le spese indifferibili la cui |
mancata effettuazione comporta un |
danno. I prelievi delle |
amministrazioni periferiche dello |
Stato sono regolati con |
provvedimenti del Ministro |
dell'economia e delle finanze. | Deroche al comma 18

20. Le disposizioni di cui |
all'articolo 66, comma 1, della | Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388, | obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il | liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007. | speciali.

21. Ai fini della tutela |
dell'unita' economica della |
Repubblica, le regioni, le |
province, i comuni con |
popolazione superiore a 3.000 |
abitanti, nonche' le comunita' |
montane, le comunita' isolate e |
le unioni di comuni con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti concorrono, in armonia |
con i principi recati dai commi |
da 5 a 7, alla realizzazione |
degli obiettivi di finanza |
pubblica per il triennio |
2005-2007 con il rispetto delle |
disposizioni di cui ai commi da |
22 a 53, che costituiscono |
principi fondamentali del |
coordinamento della finanza |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione. | Patto di stabilita' interno

22. Per gli stessi fini di cui al |
comma 21: |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle |
spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna provincia, per |
ciascun comune con popolazione |
superiore a 3.000 abitanti, per |
ciascuna comunita' montana con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti non puo' essere |
superiore alla corrispondente |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003, |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali |
che nello stesso triennio hanno |
registrato una spesa corrente |
media pro-capite inferiore a |
quella media pro-capite della |
classe demografica di |
appartenenza e incrementata del |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolate |
e le unioni di comuni di cui al |

comma 21 l'incremento e' |
dell'11,5 per cento. Per |
l'individuazione della spesa |
media del triennio si tiene conto |
della media dei pagamenti, in |
conto competenza e in conto |
residui, e per l'individuazione |
della popolazione, ai fini |
dell'appartenenza alla classe |
demografica, si tiene conto della |
popolazione residente calcolata |
secondo i criteri previsti |
dall'articolo 156 del testo unico |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, da emanare entro |
trenta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa |
media pro-capite per ciascuna |
delle classi demografiche di |
seguito indicate: |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
fino a 3.000 Kmq; |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
superiore a 3.000 Kmq; |
3) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie fino a 3.000 Kmq; |
4) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie superiore a 3.000 Kmq; |
5) comuni da 3.000 a 4.999 |
abitanti; |
6) comuni da 5.000 a 9.999 |
abitanti; |
7) comuni da 10.000 a 19.999 |
abitanti; |
8) comuni da 20.000 a 59.999 |
abitanti; |
9) comuni da 60.000 a 99.999 |
abitanti; |
10) comuni da 100.000 a 249.999 |
abitanti; |
11) comuni da 250.000 a 499.999 |
abitanti; |
12) comuni da 500.000 abitanti ed |
oltre; |
13) comunita' montane con |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti; |
14) comunita' montane con |
popolazione superiore a 50.000 |
abitanti; |
b) per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per |
l'anno precedente in conformita' |

agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. | Criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali

23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. | Limiti alle spese per le regioni a statuto ordinario

24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

- a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188;
- c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
- d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
- e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
- f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

| Calcolo del complesso delle spese

25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al

netto delle spese in conto |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea, |
ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale. |per l'anno 2005

26. Gli enti possono eccedere i |
limiti di spesa stabiliti dai |
commi 22 e 23 solo per spese di |
investimento e nei limiti dei |
proventi derivanti da alienazione |
di beni immobili, mobili, nonche' |
delle erogazioni a titolo |
gratuito e liberalita'. Le |
regioni possono destinare le |
nuove entrate alla copertura |
degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di
sanitario. |spesa solo per investimenti.

27. Le spese in conto capitale |
degli enti locali che eccedono il |
limite di spesa stabilito dai |
commi da 21 a 53 possono essere |
anticipate a carico di un |
apposito fondo istituito presso |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo |
e' dotato per l'anno 2005 di euro |
250 milioni. Le anticipazioni |
sono estinte dagli enti locali |
entro il 31 dicembre 2006 e i |
relativi interessi, determinati e |
liquidati sulla base di quanto |
previsto ai commi 2, 3 e 4 |
dell'articolo 6 del decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze 5 dicembre 2003, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale |
n. 288 del 12 dicembre 2003, |
valutati in 10 milioni di euro, |
sono a carico del bilancio |
statale. Le anticipazioni sono |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai |
soggetti beneficiari secondo |
indicazioni e priorita' fissate |
dal Comitato interministeriale |
per la programmazione economica |
(CIPE). Gli enti locali |
comunicano al CIPE e alla Cassa |
depositi e prestiti Spa, entro il |
31 gennaio 2005, le spese che |
presentano le predette |
caratteristiche e, ove ad esse |
connessi, i progetti a cui si |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari. |il limite.

28. Fermo restando quanto |
previsto ai commi 26 e 27, al |

fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.

Interventi ed enti destinatari dei contributi

30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita'

definiti con decreto del predetto |
Ministero, di concerto con il |
Ministero dell'interno, sentiti |
la Conferenza unificata di cui |
all'articolo 8 del decreto |
legislativo 28 agosto 1997, n. | Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT. | al patto di stabilita' interno.

31. Le province e i comuni con |
popolazione superiore a 5.000 |
abitanti sono tenuti a |
predisporre entro il mese di |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per |
trimestri del complesso delle |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale, |
che comunicano: le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
attraverso il sistema web, e i |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello |
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al |
trimestre di riferimento, il |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale e la sua coerenza con |
l'obiettivo annuale e, in caso di |
inadempienza, ne da' |
comunicazione sia all'ente che al |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il |
predetto sistema web, e alle |
Ragionerie provinciali dello |
Stato competenti per territorio |
per i comuni con popolazione |
superiore a 5.000 e fino a 30.000 |
abitanti. I comuni con |
popolazione superiore a 3.000 e |
fino a 5.000 abitanti e le |
comunita' montane con popolazione |
superiore a 10.000 abitanti |
predispongono, entro il mese di |
marzo, una previsione di cassa |
semestrale alla cui verifica e |
comunicazione alle Ragionerie |
provinciali dello Stato |
competenti per territorio |
provvede il revisore dei conti |
dell'ente. A seguito |
dell'accertamento del mancato |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale, o semestrale, gli |
enti sono tenuti nel trimestre, o |
nel semestre, successivo a |
riassorbire lo scostamento |

registrato intervenendo sui |
pagamenti, computati ai sensi del |
comma 24, nella misura necessaria |
a garantire il rientro delle |
spese nei limiti stabiliti. |
Restano ferme per il mancato |
conseguimento degli obiettivi |
annuali le disposizioni recate | Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35. | e comuni

32. Per gli enti locali, l'organo |
di revisione |
economico-finanziaria previsto |
dall'articolo 234 del testo unico |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di |
competenza che di cassa, e in |
caso di mancato rispetto ne da' |
comunicazione al Ministero |
dell'interno sulla base di un |
modello e con le modalita' che |
verranno definiti con decreto del |
Ministero dell'interno, di | Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero | obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze. | stabilita'.

33. Gli enti locali che non hanno |
rispettato gli obiettivi del |
patto di stabilita' interno |
stabiliti per l'anno precedente |
non possono a decorrere dall'anno |
2006: |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura |
superiore alla corrispondente |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli |
obiettivi del patto di stabilita' |
interno, ovvero, ove l'ente sia |
risultato sempre inadempiente, in |
misura superiore a quella del |
penultimo anno precedente ridotta |
del 10 per cento. Per gli enti |
locali soggetti al patto di |
stabilita' interno dall'anno 2005 |
il limite e' commisurato, in sede |
di prima applicazione, al livello |
delle spese dell'anno 2003; |
b) procedere ad assunzioni di |
personale a qualsiasi titolo; | Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento | che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti. | di stabilita'.

34. La disposizione di cui al |
comma 33 si applica anche nel |
2005 per le province e i comuni |
con popolazione superiore a 5.000 |
abitanti che non hanno rispettato |
gli obiettivi del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
2004. | Estensione a province e comuni

35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilita' interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. | Adempimenti degli enti locali per porre in essere mutui e prestiti obbligazionari con banche.

36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22. | Applicabilita' delle disposizioni agli enti di nuova istituzione.

37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica. | Concorrenza delle associazioni degli enti locali al monitoraggio della spesa pubblica.

38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da | Esclusione dal limite delle spese per le regioni a statuto

21 a 53. |speciale.

39. Per gli enti locali dei |
rispettivi territori provvedono |
alle finalita' di cui ai commi da |
21 a 53 le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano ai sensi |
delle competenze alle stesse |
attribuite dai rispettivi statuti |
di autonomia e dalle relative |
norme di attuazione. Qualora le |
predette regioni e province |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si |
applicano, per gli enti locali |
dei rispettivi territori, le |
disposizioni di cui ai commi da |
21 a 53. |Regioni a statuto speciale e le
|province autonome di Trento e di
|Bolzano

40. Resta ferma la facolta' delle |
regioni e delle province autonome |
di Trento e di Bolzano di |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |
degli enti ed organismi |
strumentali. |Facolta' per le regioni a statuto
|speciale e le province autonome
|di Trento e di Bolzano

41. Sono abrogate le disposizioni |
recate dall'articolo 29 della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e |
successive modificazioni, |
limitatamente alle regole del |
patto di stabilita' interno |
previsto per gli enti |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi. |Abrogazioni di norme

42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con |
specifico riferimento all'assenza |
di strutture organizzative o |
professionalita' interne all'ente |
in grado di assicurare i medesimi |
servizi, ad esclusione degli |
incarichi conferiti ai sensi |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di |
affidamento di incarichi e |
consulenze di cui al primo |
periodo deve essere corredato |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria |
dell'ente locale e deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
difformita' dalle previsioni di |
cui al presente comma costituisce

illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le
disposizioni di cui al presente
comma si applicano agli enti con
popolazione superiore a 5.000
abitanti.

Motivazione, da parte degli enti
locali, degli incarichi di
consulenza a soggetti estranei
all'amministrazione.

43. I proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al
finanziamento di spese correnti
entro il limite del 75 per cento
per il 2005 e del 50 per cento
per il 2006.

Utilizzo proventi concessioni
edilizie e relative sanzioni.

44. All'articolo 204 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

0a) al comma 1, dopo le parole:
"nuovi mutui" sono inserite le
seguenti: "e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili
sul mercato" e le parole: "25 per
cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12 per cento";

b) dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del comma
2 si applicano, ove compatibili,
alle altre forme di indebitamento
cui l'ente locale acceda".

Modifica alle regole per
l'assunzione di mutui da parte
degli enti locali.

45. Gli enti che alla data di
entrata in vigore della presente
legge superino il limite di
indebitamento di cui al comma 1
dell'articolo 204 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come
modificato dal comma 44, sono
tenuti a ridurre il proprio
livello di indebitamento entro i
seguenti termini:

a) un importo annuale degli
interessi di cui al citato comma
1 dell'articolo 204 non superiore
al 20 per cento entro la fine
dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli
interessi di cui al citato comma
1 dell'articolo 204 non superiore
al 16 per cento entro la fine
dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli
interessi di cui al citato comma
1 dell'articolo 204 non superiore
al 12 per cento entro la fine
dell'esercizio 2013.

Obbligo di riduzione del livello
di indebitamento.

46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

Riduzione del periodo di collocazione in disponibilita' per i segretari comunali.

47. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilita', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno precedente.

Trasferimenti per mobilita'.

48. In caso di mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso.

Collocazione professionale dei segretari comunali in caso di mobilita'.

49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge, |
ovvero di altre amministrazioni |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso |
dell'interessato, ai sensi ed |
agli effetti delle disposizioni |
in materia di mobilita' e delle |
condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei
categoria. |ruoli unici.

50. All'articolo 10, comma 10, |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19 |
marzo 1993, n. 68, le parole: |
"lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente, |autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio
"euro 516,46". |dell'attivita'.

51. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di |
partecipazione |
dell'addizionale comunale |
all'imposta sul reddito delle |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto |
legislativo 28 settembre 1998, n. |
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della |
facolta' di aumentare la suddetta |
addizionale. L'aumento deve |
comunque essere limitato entro la |
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto |
stabilito al primo e al secondo |
periodo, fino al 31 dicembre 2006 |
restano sospesi gli effetti degli |
aumenti delle addizionali e delle |
maggiorazioni di cui alla lettera |
a) del comma 1 dell'articolo 3 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati. |
Gli effetti decorrono, in ogni |
caso, dal periodo d'imposta |
successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP.

52. Ai fini del comma 2 |
dell'articolo 4 del decreto |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno |
2005, presso lo stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno, il fondo per il |
rimborso agli enti locali delle |
minori entrate derivanti |
dall'abolizione del credito |
d'imposta con una dotazione di 10 |
milioni di euro. Con regolamento |

emanato ai sensi dell'articolo |
17, comma 1, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, di concerto con il |
Ministro dell'interno, sono |
dettate le norme per l'attuazione | Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al | enti locali delle minori entrate
presente comma e per la | derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo. | credito d'imposta.

| Soppressione della riduzione dei
| trasferimenti agli enti locali
| per mancata certificazione del
| requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51, | corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. | economico al personale immesso
350, il secondo periodo e' | nei ruoli speciali ad
soppresso. | esaurimento.

54. Per l'anno 2005 e' istituito, |
presso il Ministero dell'interno, |
con finalita' di riequilibrio |
economico e sociale, il fondo per |
l'insediamento nei comuni montani |
con popolazione inferiore a 1.000 |
abitanti, sottodotati ai sensi |
del decreto legislativo 30 giugno |
1997, n. 244, con una dotazione |
di 5 milioni di euro per il 2005. |

55. Il fondo di cui al comma 54 |
e' finalizzato, oltre a quanto |
previsto dal medesimo comma 54, |
al riequilibrio insediativo, |
quindi all'incentivazione |
dell'insediamento nei centri |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e |
abitative, al recupero degli | Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri. | sottodotati.

56. Entro sessanta giorni dalla |
data di entrata in vigore della |
presente legge il Ministro |
dell'interno definisce con |
proprio decreto i criteri di |
ripartizione e le modalita' per | Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui | modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55. | finanziamenti

57. Per il triennio 2005-2007, |
gli enti indicati nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di |
previdenza di cui ai decreti |
legislativi 30 giugno 1994, n. |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e |
successive modificazioni, delle |
altre associazioni e fondazioni |

di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

Limite all'incremento delle spese per enti pubblici non territoriali.

58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ristoro minori entrate accise su benzina per le regioni a statuto ordinario, non compensate dall'aumento delle tasse automobilistiche.

59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso. | Determinazione dell'aliquota definitiva

60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. | Utilizzo del Fondo per le funzioni trasferite agli enti locali, anche per l'attuazione dell'art. 118 della Cost. (esercizio di funzioni amministrative).

61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa. | Sospensione addizionali IRE e IRAP

62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della

proposta presentata dalle regioni |
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di |
Trento e di Bolzano. Tale |
compensazione sara' effettuata |
dal Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento |
della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di |debito di ciascuna regione
eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005. |automobilistica.

63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base |
alle disposizioni recate |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289. |enti locali.

64. Per l'anno 2005, l'incremento |
delle risorse, pari a 340 milioni |
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti |
erariali conseguente alla |
cessazione dell'efficacia delle |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, e' |
attribuito, quanto ad euro 260 |
milioni, a favore degli enti |
locali per confermare i |
contributi di cui all'articolo 3, |
commi 27, 35, secondo periodo, 36 |
e 141, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, e quanto ad 80 |
milioni di euro in favore dei |
comuni di cui all'articolo 9, |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse

65. Le disposizioni in materia di |
compartecipazione provinciale e |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche |
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno |
2004 dall'articolo 2, comma 18, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito
2005. |dell'IRPEF.

66. Gli enti locali di cui |
all'articolo 2, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, hanno facolta' di utilizzare |
le entrate derivanti dal |
plusvalore realizzato con |
l'alienazione di beni |
patrimoniali, inclusi i beni |

immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. | Utilizzo plusvalore alienazione beni patrimoniali per rimborso rate ammortamento mutui.

67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive. | Proroga termini accertamento ICI.

68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno";
c) dopo l'articolo 205 e' inserito il seguente:
"Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi

finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito e' possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206.

L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati.

L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio

dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalita' previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5";

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso".

Aperture di credito da parte di enti locali.

<p>69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p> Deroga al principio di accentramento</p>

<p>70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre mutui" e le parole: "o dell'accensione".</p>	<p> Modifiche di coordinamento</p>

<p>71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.</p>	<p> Conversione dei mutui in titoli obbligazionari.</p>

<p>72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.</p>	<p> Stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui</p>

<p>73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e</p>	<p> </p>

72 l'ente pubblico e' tenuto a |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle |
operazioni di cui al comma 71, |
all'amministrazione statale |
interessata, la relativa |
documentazione contrattuale, |
compresi i piani di ammortamento | Trasmissione della documentazione
o di rimborso. | contrattuale

74. In caso di nuove emissioni di |
titoli obbligazionari con |
rimborso del capitale in un'unica |
soluzione alla scadenza, e' |
necessario che al momento |
dell'emissione venga costituito |
un fondo di ammortamento del |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto |
dall'articolo 2 del regolamento |
di cui al decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze 1° | Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389. | ammortamento del debito

75. Al fine del consolidamento |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui |
attivati dalle regioni, dalle |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e |
dagli altri enti pubblici ad |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti |
finanziatori direttamente dallo |
Stato. | Mutui enti locali.

76. Per le stesse finalita' di |
cui al comma 75 e con riferimento |
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai |
mutui e' iscritto nel bilancio |
dell'amministrazione pubblica che |
assume l'obbligo di corrispondere |
le rate di ammortamento agli |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia |
destinato ad un'amministrazione |
pubblica diversa. |
L'amministrazione pubblica |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento |
siano corrisposte agli istituti |
finanziatori da |
un'amministrazione pubblica |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per |
trasferimenti in conto capitale |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto |

finanziatore, contestualmente |
alla stipula dell'operazione di |
finanziamento, ne da' notizia |
all'amministrazione pubblica |
tenuta al pagamento delle rate di |
ammortamento che, unitamente alla |
contabilizzazione del ricavato |
dell'operazione tra le accensioni |
di prestiti, provvede |
all'iscrizione del corrispondente |
importo tra i trasferimenti in |
conto capitale al fine di |
consentire la regolazione | Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione. | derivante dai mutui

77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle |
disposizioni di cui ai commi 75 e |
76 con riferimento alle nuove | Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie. | pubbliche

78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione |
delle nuove posizioni finanziarie | Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza. | attive

79. Al fine di sperimentare gli |
effetti del superamento del |
sistema di tesoreria unica il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentiti la Conferenza |
unificata di cui all'articolo 8 |
del decreto legislativo 28 agosto |
1997, n. 281, il Ministro |
dell'interno e il Ministro |
dell'istruzione, dell'universita' |
e della ricerca, individua con |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i |
trasferimenti statali e le |
entrate proprie affluiscono |
direttamente ai tesorerieri degli |
enti. L'individuazione degli |
enti, salvo che per la regione, |
viene effettuata assicurando la |
rappresentativita' per aree |
geografiche; gli enti sono |
comunque individuati tra quelli |
che possono collegarsi, tramite i |
loro tesorerieri, al sistema |
informativo delle operazioni |
degli enti pubblici (SIOPE) |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge |
27 dicembre 2002, n. 289. La |
rilevazione per via telematica |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |

predetto decreto vengono altresì |
definiti i criteri, le modalità |
e i tempi della sperimentazione |
relativa sia alle entrate sia |
alle spese. In relazione ai |
risultati registrati la |
sperimentazione può essere |
estesa, nel corso dello stesso | Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti. | tesoreria unica.

80. L'articolo 213 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, è sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione |
informatizzata del servizio di |
tesoreria) - 1. Qualora |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il |
servizio di tesoreria può essere |
gestito con modalità e criteri |
informatici e con l'uso di |
ordinativi di pagamento e di |
riscossione informatici, in luogo |
di quelli cartacei, le cui |
evidenze informatiche valgono a |
fini di documentazione, ivi |
compresa la resa del conto del |
tesoriere di cui all'articolo |
226. |
2. La convenzione di tesoreria di |
cui all'articolo 210 può |
prevedere che la riscossione |
delle entrate e il pagamento |
delle spese possano essere |
effettuati, oltre che per |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalità |
offerte dai servizi elettronici |
di incasso e di pagamento |
interbancari. |
3. Gli incassi effettuati dal |
tesoriere mediante i servizi |
elettronici interbancari danno |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto |
liberatorio per il debitore; le |
somme rivenienti dai predetti |
incassi sono versate alle casse |
dell'ente, con rilascio della |
quietanza di cui all'articolo |
214, non appena si rendono |
liquide ed esigibili in relazione |
ai servizi elettronici adottati e |
comunque nei tempi previsti nella |
predetta convenzione di | Gestione informatizzata del
tesoreria". | servizio di tesoreria.

81. Ai fini della |
razionalizzazione e della |
semplificazione dell'attività |
amministrativa, con decreto da |
adottare ai sensi dell'articolo |

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero. | Semplificazione gestione finanziaria uffici all'estero.

82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L'Agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche

all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che |
dichiarano di fruire delle |
agevolazioni o degli incentivi |
citati, per l'adozione delle |
conseguenti iniziative. |
Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti
pubblica. |pubblici.

83. Al fine di incentivare il |
passaggio dal sistema |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni, |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, e' |
ridotta di 50 milioni di euro per |
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e |
il corrispondente importo e' |
destinato agli interventi |
agevolativi per la stipula di |
contratti assicurativi contro i |
danni in agricoltura alla |
produzione e alle strutture, di |
cui all'articolo 1, comma 3, |
lettera a), del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, Fondo di solidarieta' |
nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i
assicurativi. |danni all'agricoltura.

84. All'articolo 15 del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, il comma 3 e' sostituito dal |
seguente: |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta' |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni. Per la dotazione |
finanziaria del Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere |
sulle risorse del Fondo di |
protezione civile, come |
determinato ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |

modificazioni, nel limite |
stabilito annualmente dalla legge | Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria". | sostegno delle imprese agricole.

85. Per gli stessi fini di cui al |
comma 83, per l'anno 2005 la |
dotazione del Fondo per la |
riassicurazione dei rischi, |
istituito presso l'Istituto per |
studi, ricerche e informazioni |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50 |
milioni di euro, di cui 5 milioni |
di euro da destinare |
preferenzialmente agli interventi |
di riassicurazione relativi ai | Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'. | rischi ISMEA.

86. Per gli interventi previsti |
all'articolo 66, comma 3, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
la dotazione del Fondo di |
investimento nel capitale di |
rischio, previsto dal regolamento |
di cui al decreto del Ministro |
delle politiche agricole e | Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182, | mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005 | imprese agricole e
di 50 milioni di euro. | agroalimentari.

87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura |
biologica e di qualita' di cui |
all'articolo 59, comma 2-bis, |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo |
per l'attuazione del Piano |
d'azione nazionale per |
l'agricoltura biologica e i |
prodotti biologici con una |
dotazione di 5 milioni di euro |
per l'anno 2005, a valere, per la |
somma di 3 milioni di euro, sulle |
disponibilita' di cui |
all'autorizzazione di spesa |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n. |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per essere riassegnate |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa |
inerenti tale capitolo sono |
definite con apposito decreto del |
Ministro delle politiche agricole |
e forestali da emanare entro |
quattro mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente | Stanziamento per Piano nazionale
legge. | agricoltura biologica.

88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Risorse per contrattazione collettiva P.A.

89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico

90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, e' stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilita' civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

Copertura delle spese connesse alla responsabilita' civile e amministrativa del personale FF.AA.

91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88. | Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 per il settore pubblico

92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003. | Piante organiche ISFOL.

93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della

spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato

disposto dell'articolo 3, commi |
53, ultimo periodo, e 71, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre |
2004, le mobilita' che |
l'amministrazione di destinazione |
abbia avviato alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a |
processi di trasformazione o |
soppressione di amministrazioni |
pubbliche ovvero concernenti |
personale in situazione di |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5, |
terzo periodo, della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini |
del concorso delle autonomie |
regionali e locali al rispetto |
degli obiettivi di finanza |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono |
principi e norme di indirizzo per |
le predette amministrazioni e per |
gli enti del Servizio sanitario |
nazionale, che operano le |
riduzioni delle rispettive |
dotazioni organiche secondo |
l'ambito di applicazione da |
definire con il decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri di cui al comma 98 |
Riduzione delle dotazioni
organiche dello Stato e degli
enti pubblici.

94. Le disposizioni di cui al |
comma 93 non si applicano alle |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di |
polizia, al personale della |
carriera diplomatica e |
prefettizia, ai magistrati |
ordinari, amministrativi e |
contabili, agli avvocati e |
procuratori dello Stato, agli |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto |
scuola ed alle istituzioni di |
alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale. |
Deroghe

95. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 alle amministrazioni dello |
Stato, anche ad ordinamento |
autonomo, alle agenzie, incluse |
le agenzie fiscali di cui agli |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici, |
agli enti di ricerca ed agli enti |
di cui all'articolo 70, comma 4, |

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale. |Blocco assunzioni.

96. Per fronteggiare
indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza

ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Deroga al blocco delle
assunzioni.

97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

- a) del personale del settore della ricerca;
- b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia per la promozione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
- c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004. | Prioritaria immissione in servizio

98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per

le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, ad 850 milioni per l'anno 2007 ed a 940 milioni a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni per l'anno 2006, a 860 milioni per l'anno 2007 ed a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti

per le assunzioni a tempo |
indeterminato, nel rispetto delle | Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente | regioni ed enti del Servizio
comma. | sanitario nazionale.

99. Le disposizioni in materia di |
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica |
la specifica disciplina | Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. | limiti di eta'.

100. I termini di validita' delle |
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le |
amministrazioni pubbliche che per |
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono |
soggette a limitazioni delle |
assunzioni sono prorogati di un |
triennio. In attesa |
dell'emanazione del regolamento |
di cui all'articolo 9 della legge |
16 gennaio 2003, n. 3, continuano |
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61, | Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24 | delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350. | presso PP.AA.

101. Le disposizioni di cui ai |
commi 95 e 96 non si applicano al |
comparto scuola, alle universita' |
nonche' agli ordini ed ai collegi |
professionali e relativi consigli | Esclusione del comparto scuola
e federazioni. | dal blocco assunzioni.

102. Le amministrazioni pubbliche |
di cui all'articolo 1, comma 2, e |
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, non ricomprese |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, adeguano le |
proprie politiche di reclutamento |
di personale al principio del |
contenimento della spesa in |
coerenza con gli obiettivi |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
d'intesa con la Presidenza del |
Consiglio dei ministri - |
Dipartimento della funzione |
pubblica, gli organi competenti |
ad adottare gli atti di |
programmazione dei fabbisogni di |

personale trasmettono annualmente |
alle predette amministrazioni i | Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni | spesa per il reclutamento del
medesimi. | personale presso PP.AA.

103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, e |
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono, previo |
esperimento delle procedure di |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i |
limiti delle cessazioni dal |
servizio verificatesi nell'anno |
precedente. | Turn over dal 2008

104. Il secondo periodo del comma |
4 dell'articolo 35 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n. |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato, |
anche ad ordinamento autonomo, le |
agenzie, ivi compresa l'Agenzia |
autonoma per la gestione |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di |
ricerca, con organico superiore |
alle 200 unita', l'avvio delle |
procedure concorsuali e' |
subordinato all'emanazione di |
apposito decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri, da |
adottare su proposta del Ministro |
per la funzione pubblica di | Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro | procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze". | all'emanazione di apposito DPCM.

105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi |
triennali del fabbisogno di |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo |
determinato e indeterminato, |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziare nei rispettivi |
bilanci. I programmi sono |
valutati dal Ministero |
dell'istruzione, dell'universita' |
e della ricerca ai fini della |
coerenza con le risorse stanziare |
nel fondo di finanziamento |
ordinario, fermo restando il |
limite del 90 per cento ai sensi | Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente. | docente universita'

106. Per il funzionamento del |
Dipartimento Nazionale per le |
politiche antidroga e' |

autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga

107. Per le regioni, le autonomie |
locali e gli enti del Servizio |
sanitario nazionale le economie |
derivanti dall'attuazione dei |
commi da 93 a 105 conseguenti a |
misure limitative delle |
assunzioni per gli anni 2006, |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi. |enti dei risparmi.

108. E' stanziata, per l'anno |
2005, la somma di 10 milioni di |
euro per il finanziamento delle |
attivit  inerenti alla |
programmazione e realizzazione |
del sistema integrato di |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano |
generale dei trasporti e della |
logistica, approvato con |
deliberazione del Consiglio dei |
ministri del 2 marzo 2001, |
attuato dal Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
per il tramite della societ  |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa. |mare"

109. I soggetti che |
nell'esercizio di impresa si |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoltori dilettanti od |
occasionalmente non muniti di partita |
IVA sono tenuti ad emettere |
autofattura con le modalit  e |
nei termini di cui all'articolo |
21 del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972, |
n. 633, e successive |
modificazioni. In deroga |
all'articolo 21, comma 2, lettera |
a), del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972, |
n. 633, e successive |
modificazioni, i soggetti |
acquirenti di cui al primo |
periodo omettono l'indicazione |
nell'autofattura delle |
generalit  del cedente e sono |
tenuti a versare all'erario, |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle |
autofatture emesse nei termini di |
legge. La cessione di tartufo non |
obbliga il cedente raccoglitore |
dilettante od occasionale non |
munito di partita IVA ad alcun |

obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Disciplina IVA raccoglitori occasionali tartufi.

110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilita' del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, e' consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

Alloggi edilizia residenziale pubblica.

111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, e' istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

Fondo acquisto prima casa giovani coppie.

112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000. | Aumento contributo Federazione ciechi.

113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e' aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000. | Aumento contributo Associazione vittime civili di guerra.

114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "legalmente riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente costituite". | Agevolazioni fiscali per cori e bande legalmente costituite.

115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. | Destinazione finanziamento aggiuntivo Fondo per l'occupazione.

116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non

puo' superare quella sostenuta |
per lo stesso personale nell'anno |
2004. Le limitazioni di cui al |
presente comma non trovano |
applicazione nei confronti del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei |
confronti delle regioni e delle |
autonomie locali. Gli enti locali |
che per l'anno 2004 non abbiano |
rispettato le regole del patto di |
stabilita' interno non possono |
avvalersi di personale a tempo |
determinato o con convenzioni |
ovvero con contratti di |
collaborazione coordinata e |
continuativa. Per il comparto |
scuola e per quello delle |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di |
settore. | Personale a tempo determinato
| PP.AA. per l'anno 2005.

117. I Ministeri per i beni e le |
attivit  culturali, della |
giustizia, della salute e |
l'Agenzia del territorio sono |
autorizzati ad avvalersi, sino al |
31 dicembre 2005, del personale |
in servizio con contratti di |
lavoro a tempo determinato, |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350. Il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze puo' continuare ad |
avvalersi fino al 31 dicembre |
2005 del personale utilizzato ai |
sensi dell'articolo 47, comma 10, |
della legge 27 dicembre 1997, n. |
449, e successive modificazioni. |
Agenzia del territorio.

118. Possono essere prorogati |
fino al 31 dicembre 2005 i |
contratti di lavoro a tempo |
determinato stipulati dagli |
organi della magistratura |
amministrativa nonche' i |
contratti di lavoro a tempo |
determinato stipulati dall'INPS, |
dall'INPDAP e dall'INAIL gia' |
prorogati ai sensi dell'articolo |
1 del decreto-legge 28 maggio |
2004, n. 136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186, i cui oneri |
continuano ad essere posti a |
carico dei bilanci degli enti |
Proroga contratti di lavoro a |
tempo determinato magistratura e

predetti.

Istituti previdenziali.

119. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) puo' continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e' autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

Proroga contratti a tempo determinato personale APAT.

120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

Proroga contratti a tempo determinato rappresentanze diplomatiche e uffici consolari.

121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

Proroga contratti di formazione e lavoro.

122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
Salvezza assunzioni a tempo determinato per l'anno 2005, per alcuni Enti, Istituti e Agenzie.

123. I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
Proroga per il 2005 dei comandi del personale delle Poste e del Poligrafico.

124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e societa' derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attivita' e servizi in regime di monopolio e gia' proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della societa' e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
Trattamento economico aggiuntivo del personale in servizio presso enti a seguito della

modificazioni.	privatizzazione di PP. AA.

125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA," sono soppresse.	Area contrattuale dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

126. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.	Finanziamento per LSU impegnati presso istituti scolastici.

127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potra' superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.	Limite numerico personale docente nelle scuole.

128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e' impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione e' obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.	Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

129. La spesa per supplenze brevi |
del personale docente, |
amministrativo, tecnico ed |
ausiliario, al lordo degli oneri |
sociali a carico |
dell'amministrazione e |
dell'imposta regionale sulle |
attività produttive, non può |
superare l'importo di 766 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 565 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2006. Il Ministero |
dell'istruzione, dell'università |
e della ricerca adotta ogni |
idonea misura per assicurare il |
rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi.

130. Per l'attuazione del piano |
programmatico di cui all'articolo |
1, comma 3, della legge 28 marzo |
2003, n. 53, è autorizzata, a |
decorrere dall'anno 2005, |
l'ulteriore spesa complessiva di |
110 milioni di euro per i |
seguenti interventi: anticipo |
delle iscrizioni e |
generalizzazione della scuola |
dell'infanzia, iniziative di |
formazione iniziale e continua |
del personale, interventi di |
orientamento contro la |Finanziamento per garantire i
dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle
assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di
diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione
formazione. |professionale.

131. Per la realizzazione di |
interventi di edilizia e per |
l'acquisizione di attrezzature |
didattiche e strumentali di |
particolare rilevanza da parte |
delle istituzioni di cui |
all'articolo 1 della legge 21 |
dicembre 1999, n. 508, è |
autorizzata a decorrere dall'anno |Finanziamento per edilizia
2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature
euro. |didattiche.

132. Salvo diversa determinazione |
della Presidenza del Consiglio |
dei ministri - Dipartimento della |
funzione pubblica, per il |
triennio 2005-2007 è fatto |
divieto a tutte le |
amministrazioni pubbliche di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70, |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e |
successive modificazioni, di |
adottare provvedimenti per |
l'estensione di decisioni |
giurisdizionali aventi forza di |

giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. | Divieto estensione decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale PP.AA.

133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile". | Obbligo di comunicare le controversie relative a rapporti di lavoro dalla cui soccombenza derivino rilevanti oneri.

134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
"Art. 63-bis. - (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro).
- 1. L'ARAN puo' intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinarie e retributive, l'intervento in giudizio puo' essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle | Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti

finanze". |di lavoro.

135. La dotazione del Fondo di |
cui all'articolo 3, comma 149, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di
350, e' incrementata di un |garanzia per l'attuazione della
milione di euro per ciascuno |legge sullo sciopero nei servizi
degli anni 2005 e 2006. |pubblici essenziali.

136. Al fine di conseguire |
risparmi o minori oneri |
finanziari per le amministrazioni |
pubbliche, puo' sempre essere |
disposto l'annullamento di |
ufficio di provvedimenti |
amministrativi illegittimi, anche |
se l'esecuzione degli stessi sia |
ancora in corso. L'annullamento |
di cui al primo periodo di |
provvedimenti incidenti su |
rapporti contrattuali o |
convenzionali con privati deve |
tenere indenni i privati stessi |
dall'eventuale pregiudizio |
patrimoniale derivante, e |
comunque non puo' essere adottato |
oltre tre anni dall'acquisizione |
di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di
anche se la relativa esecuzione |provvedimenti amministrativi
sia perdurante. |illegittimi.

137. Al testo unico delle leggi |
concernenti il sequestro, il |
pignoramento e la cessione degli |
stipendi, salari e pensioni dei |
dipendenti delle pubbliche |
amministrazioni, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 5 gennaio 1950, n. |
180, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 1, primo comma, |
dopo le parole: "di comunicazione |
o di trasporto" sono inserite le |
seguenti: "nonche' le aziende |
private"; |
b) la rubrica del titolo III e' |
sostituita dalla seguente: "Della |
cessione degli stipendi e salari |
dei dipendenti dello Stato non |
garantiti dal Fondo, degli |
impiegati e dei salariati non |
dipendenti dallo Stato e dei |
dipendenti di soggetti privati"; |
c) l'articolo 34 e' abrogato; |
d) al primo comma dell'articolo |
54 le parole: "a norma del |
presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi
dalle seguenti: "a norma del |sul pignoramento degli stipendi a
titolo II e del presente titolo". |dipendenti.

138. L'articolo 47 del testo |
unico delle norme sulle |

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' abrogato. | Garanzia delle cessioni di quote | di retribuzione.

139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. | Adeguamento trasferimenti dallo | Stato ad INPS ed INAIL

140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b). | Importi complessivamente dovuti | dallo Stato

141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere

relativo ai trattamenti |
pensionistici liquidati |
anteriormente al 1° gennaio 1989, |
nonche' al netto delle somme di |
2,36 milioni di euro e di 54,78 |
milioni di euro di pertinenza, |Ripartizione degli importi
rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo
speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato

142. Il termine concernente i |
contributi previdenziali e i |
premi assicurativi relativi al |
sisma del 1990, riguardanti le |
imprese delle province di |
Catania, Siracusa e Ragusa, |
differito al 30 giugno 2005 |
dall'articolo 2, comma 66, della |
legge 24 dicembre del 2003, n. |Proroga termine versamento
350, e' prorogato al 30 giugno |contributi previdenziali
2006. |terremotati Sicilia orientale.

143. Ai fini della copertura dei |
maggiori oneri derivanti |
dall'assunzione, a carico del |
bilancio dello Stato, del |
finanziamento della gestione di |
cui all'articolo 37 della legge 9 |
marzo 1989, n. 88, riferiti agli |
esercizi finanziari precedenti |
l'anno 2004, per un importo pari |
a 7.581,83 milioni di euro, sono |
utilizzate: |
a) le somme trasferite dal |
bilancio dello Stato all'INPS ai |
sensi dell'articolo 35, comma 3, |
della legge 23 dicembre 1998, n. |
448, a titolo di anticipazione |
sul fabbisogno finanziario delle |
gestioni previdenziali risultate, |
nel loro complesso, eccedenti |
sulla base dei bilanci consuntivi |
per le esigenze delle predette |
gestioni, evidenziate nella |
contabilita' del predetto |
Istituto ai sensi dell'articolo |
35, comma 6, della predetta legge |
n. 448 del 1998, per un ammontare |
complessivo non superiore a 5.700 |
milioni di euro; |
b) le somme che risultano, sulla |
base del bilancio consuntivo |
dell'anno 2003, trasferite alla |
predetta gestione dell'INPS in |
eccedenza rispetto agli oneri per |
prestazioni e provvidenze varie, |
ivi comprese le somme trasferite |
in eccedenza per il finanziamento |
degli oneri di cui all'articolo |
49, comma 1, della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e fatto |
salvo quanto previsto dal |
decreto-legge 14 aprile 2003, n. |
73, convertito, con |

modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

Copertura finanziaria per i maggiori trasferimenti dallo Stato all'INPS e all'INAIL per annualita' pregresse.

144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell'INPS interessate e' definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Definizione del complesso degli effetti contabili

145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5 dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro. | Finanziamento maggiori oneri per pensioni ed indennita' ad invalidi civili, ciechi e sordomuti.

146. Per le imprese industriali che svolgono attivita' produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 entro il limite di 1.100 unita' annue. | Integrazione salariale ordinaria per le imprese di fornitura di componenti a favore di imprese operanti nel settore automobilistico.

147. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° gennaio 2006. | Estensione dell'importo massimo dell'integrazione salariale ai trattamenti speciali di disoccupazione.

148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale e' abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e i limiti

previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro. | Trattamenti economici previdenziali di malattia.

149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e

di regolamentazione, al fine di |
consentire l'avvio della nuova |
procedura di trasmissione |
telematica on line della |
certificazione di malattia |
all'INPS e di inoltrare |
dell'attestazione di malattia |
dall'INPS al datore di lavoro, |Invio telematico all'INPS da
previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei
comma del presente articolo". |certificati di malattia.

150. L'articolo 1, comma 54, |Diritto alla pensione di
della legge 23 agosto 2004, n. |vecchiaia per il personale
243, e' abrogato. |artistico degli enti lirici.

151. All'articolo 118 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, e |
successive modificazioni, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, ultimo periodo, |
sono sopresse le parole: |
"progressivamente e"; |
b) al comma 1, dopo l'ultimo |
periodo e' aggiunto il seguente: |
"Nel finanziare i piani formativi |
di cui al presente comma, i fondi |
si attengono al criterio della |
redistribuzione delle risorse |
versate dalle aziende aderenti a |
ciascuno di essi, ai sensi del |
comma 3"; |
c) il comma 3 e' sostituito dal |
seguito: |
"3. I datori di lavoro che |
aderiscono ai fondi effettuano il |
versamento del contributo |
integrativo, di cui all'articolo |
25 della legge n. 845 del 1978, e |
successive modificazioni, |
all'INPS, che provvede a |
trasferirlo, per intero, una |
volta dedotti i meri costi |
amministrativi, al fondo indicato |
dal datore di lavoro. L'adesione |
ai fondi e' fissata entro il 31 |
ottobre di ogni anno, con effetti |
dal 1° gennaio successivo; le |
successive adesioni o disdette |
avranno effetto dal 1° gennaio di |
ogni anno. L'INPS, entro il 31 |
gennaio di ogni anno, a decorrere |
dal 2005, comunica al Ministero |
del lavoro e delle politiche |
sociali e ai fondi la previsione, |
sulla base delle adesioni |
pervenute, del gettito del |
contributo integrativo, di cui |
all'articolo 25 della legge n. |
845 del 1978, e successive |
modificazioni, relativo ai datori |
di lavoro aderenti ai fondi |
stessi nonche' di quello relativo |

agli altri datori di lavoro, |
obbligati al versamento di detto |
contributo, destinato al Fondo |
per la formazione professionale e |
per l'accesso al Fondo sociale |
europeo (FSE), di cui |
all'articolo 9, comma 5, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236. Lo stesso |
Istituto provvede a disciplinare |
le modalita' di adesione ai fondi |
interprofessionali e di |
trasferimento delle risorse agli |
stessi mediante acconti |
bimestrali nonche' a fornire, |
tempestivamente e con |
regolarita', ai fondi stessi, |
tutte le informazioni relative |
alle imprese aderenti e ai |
contributi integrativi da esse |
versati. Al fine di assicurare |
continuita' nel perseguimento |
delle finalita' istituzionali del |
Fondo per la formazione |
professionale e per l'accesso al |
FSE, di cui all'articolo 9, comma |
5, del decreto-legge 20 maggio |
1993, n. 148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236, rimane fermo |
quanto previsto dal secondo | Formazione professionale e
periodo del comma 2 dell'articolo | attivita' svolte in fondi
66 della legge 17 maggio 1999, n. | comunitari e di Fondo sociale
144." | europeo.

152. E' istituito, presso la |
Presidenza del Consiglio dei |
ministri, il "Fondo per il |
sostegno delle adozioni |
internazionali" finalizzato al |
rimborso delle spese sostenute |
dai genitori adottivi per |
l'espletamento della procedura di |
adozione disciplinata dalle |
disposizioni contenute nel capo I |
del titolo III della legge 4 |
maggio 1983, n. 184. Con decreto |
di natura non regolamentare |
adottato, entro sessanta giorni |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, dal |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, vengono determinati |
l'entita' e i criteri del |
rimborso, nonche' le modalita' di |
presentazione delle istanze. In |
ogni caso, i rimborsi non |
potranno superare l'ammontare |
massimo di 10 milioni di euro per |

l'anno 2005. A favore del Fondo |
di cui al presente comma e' |
autorizzata la spesa di 10 |Fondo per il sostegno delle
milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali.

153. Nell'ambito del Fondo |
nazionale per le politiche |
sociali di cui all'articolo 59, |
comma 44, della legge 27 dicembre |
1997, n. 449, e' destinata una |
quota di 500.000 euro per l'anno |
2005 per l'istituzione di un |
Fondo speciale al fine di |
promuovere le politiche giovanili |
finalizzate alla partecipazione |
dei giovani sul piano culturale e |
sociale nella societa' e nelle |
istituzioni, mediante il sostegno |
della loro capacita' progettuale |
e creativa e favorendo il |
formarsi di nuove realta' |
associative nonche' consolidando |
e rafforzando quelle gia' |Fondo speciale per le politiche
esistenti. |giovanili sul piano culturale.

154. Il 70 per cento della quota |
del Fondo di cui al comma 153 e' |
destinato al finanziamento dei |
programmi e dei progetti del |
Forum nazionale dei giovani, con |
sede in Roma. Il restante 30 per |
cento e' ripartito tra i Forum |
dei giovani regionali e locali |
proporzionalmente alla presenza |
di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il
territorio. |Forum nazionale dei giovani.

155. In attesa della riforma |
degli ammortizzatori sociali e |
nel limite complessivo di spesa |
di 310 milioni di euro a carico |
del Fondo per l'occupazione di |
cui all'articolo 1, comma 7, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236, il Ministro |
del lavoro e delle politiche |
sociali, di concerto con il |
Ministro dell'economia e finanze, |
puo' disporre entro il 31 |
dicembre 2005, anche in deroga |
alla vigente normativa, |
concessioni, anche senza |
soluzione di continuita', dei |
trattamenti di cassa integrazione |
guadagni straordinaria, di |
mobilita' e di disoccupazione |
speciale, nel caso di programmi |
finalizzati alla gestione di |
crisi occupazionali, anche con |
riferimento a settori produttivi |
e ad aree territoriali ovvero |

miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

Trattamenti CIGS per programmi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali.

156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".

Finanziamento 2005 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";

b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n. 335" sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

Obbligo di iscrizione in apposita gestione separata previdenziale presso l'INPS per gli associati in partecipazione.

158. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti

modificazioni: |
a) al comma 2: |
1) la parola: "tredici" e' |
sostituita dalla parola: |
"dodici"; |
2) le parole: "sei eletti dagli |
iscritti al Fondo" sono |
sostituite dalle seguenti: |
"cinque designati dalle |
associazioni sindacali |
rappresentative degli iscritti al |
Fondo medesimo"; |
b) il comma 3 e' sostituito dal |
seguito: |
"3. Il comitato amministratore e' |
presieduto dal presidente |
dell'INPS o da un suo delegato |
scelto tra i componenti del |Comitato amministratore del Fondo
consiglio di amministrazione |per la gestione separata
dell'Istituto medesimo". |previdenziale.

159. Limitatamente ai soli enti |
gestori di forme di previdenza |
obbligatoria i collegi sindacali |
continuano ad esercitare il |
controllo contabile e per essi |
non trova applicazione l'articolo |Collegi sindacali di enti gestori
2409-bis, terzo comma, del codice |di forme di previdenza
civile. |obbligatoria.

160. E' costituita la Fondazione |
per la diffusione della |
responsabilita' sociale delle |
imprese. Alla Fondazione |
partecipano, quali soci |
fondatori, il Ministero del |
lavoro e delle politiche sociali, |
oltre ad altri soggetti pubblici |
e privati che ne condividano le |
finalita'. La Fondazione e' |
soggetta alle disposizioni del |
codice civile, delle leggi |
speciali e dello statuto, che |
verra' redatto dai fondatori. Per |
lo svolgimento delle sue |
attivita' istituzionali e' |
assegnato alla Fondazione un |Fondazione per la diffusione
contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale
per l'anno 2005. |delle imprese.

161. L'ente nazionale di |
previdenza e assistenza per i |
lavoratori dello spettacolo |
(ENPALS) puo' continuare ad |
avvalersi, fino al 31 dicembre |
2005, del personale in servizio |
nell'anno 2004 con contratto di |
lavoro a tempo determinato nel |
limite massimo di spesa |
complessivamente stanziata per lo |
stesso personale nell'anno 2004. |
I relativi oneri continuano ad |Proroga al 2005 dei contratti di
essere posti a carico del |lavoro a tempo determinato

bilancio dell'ente. |dell'ENPALS.

162. All'articolo 3, comma 136, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, al primo periodo, le parole: |
"31 dicembre 2004" sono |
sostituite dalle seguenti: "31 |
dicembre 2005" e, al secondo |
periodo, le parole: "31 dicembre |
2003" sono sostituite dalle |
seguenti: "31 dicembre 2004". A |
tal fine e' autorizzata, per |
l'anno 2005, la spesa di 5 |
milioni di euro a valere sul |
Fondo per l'occupazione di cui |
all'articolo 1, comma 7, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236. |Proroga contratti di solidarieta'

163. Per la prosecuzione degli |
interventi di cui all'articolo 3, |
comma 9, e all'articolo 8, comma |
4-bis, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236, e' |
autorizzato un contributo di euro |
160.102.000 per l'anno 2005. A |
tal fine, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, e' nominato un |
Commissario straordinario del |
Governo con funzioni di vigilanza |Contributo 2005 per manutenzione
sulle modalita' di attuazione del |idraulica e forestale regione
presente comma. |Calabria.

164. Per garantire il rispetto |
degli obblighi comunitari e la |
realizzazione degli obiettivi di |
finanza pubblica per il triennio |
2005-2007 il livello complessivo |
della spesa del Servizio |
sanitario nazionale, al cui |
finanziamento concorre lo Stato, |
e' determinato in 88.195 milioni |
di euro per l'anno 2005, 89.960 |
milioni di euro per l'anno 2006 e |
91.759 milioni di euro per l'anno |
2007. I predetti importi |
ricomprendono anche quello di 50 |
milioni di euro, per ciascuno |
degli anni indicati, a titolo di |
ulteriore finanziamento a carico |
dello Stato per l'ospedale |
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in |
deroga a quanto stabilito |
dall'articolo 4, comma 3, del |
decreto-legge 18 settembre 2001, |
n. 347, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 16 |
novembre 2001, n. 405, concorre |

al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù". Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Livello complessivo di spesa del SSN.

165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia e' incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalita' per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie piu' rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unita' posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere "confezioni d'avvio" per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e piu' costose, e di verificarne la tollerabilita' e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unita' posologiche. Livello della spesa farmaceutica.

166. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono

apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 10: |
1) alla lettera c), dopo le |
parole: "indicate alle lettere a) |
e b)" sono aggiunte le seguenti: |
"ad eccezione dei farmaci non |
soggetti a ricetta con accesso |
alla pubblicita' al pubblico"; |
2) dopo la lettera c), e' |
aggiunta la seguente: |
"c-bis) farmaci non soggetti a |
ricetta medica con accesso alla |
pubblicita' al pubblico (OTC)"; |
b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non
le parole: "lettera c)" sono |soggetti a ricetta medica con
sostituite dalle seguenti: |accesso alla pubblicita' al
"lettere c) e c-bis)". |pubblico (OTC).

167. All'articolo 70, comma 2, |
primo periodo, della legge 23 |
dicembre 1998, n. 448, dopo le |
parole: "l'indicazione della |
'nota'" la parola: ", |Specialita' medicinali erogabili
controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN.

168. L'Agenzia italiana del |
farmaco adotta nel limite di |
spesa annuo di 1 milione di euro |
per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, nell'ambito del |
programma annuale di attivita' |
previsto dall'articolo 48, comma |
5, lettera h), del decreto-legge |
30 settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, un piano di comunicazione |
volto a diffondere l'uso dei |
farmaci generici, ad assicurare |
una adeguata informazione del |
pubblico su tali farmaci e a |
garantire ai medici, ai |
farmacisti e agli operatori di |
settore, a mezzo di apposite |
pubblicazioni specialistiche, le |
informazioni necessarie sui |
farmaci generici e le liste |
complete di farmaci generici |Diffusione dell'uso dei farmaci
disponibili. |generici.

169. Al fine di garantire che |
l'obiettivo del raggiungimento |
dell'equilibrio economico |
finanziario da parte delle |
regioni sia conseguito nel |
rispetto della garanzia della |
tutela della salute, ferma |
restando la disciplina dettata |
dall'articolo 54 della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289, per le |
prestazioni gia' definite dal |
decreto del Presidente del |

Consiglio dei ministri 29 |
novembre 2001, pubblicato nel |
supplemento ordinario alla |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 |
febbraio 2002, e successive |
modificazioni, anche al fine di |
garantire che le modalita' di |
erogazione delle stesse siano |
uniformi sul territorio |
nazionale, coerentemente con le |
risorse programmate per il |
Servizio sanitario nazionale, con |
regolamento adottato ai sensi |
dell'articolo 17, comma 3, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, |
dal Ministro della salute, che si |
avvale della commissione di cui |
all'articolo 4-bis, comma 10, del |
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |
giugno 2002, n. 112, sono fissati |
gli standard qualitativi, |
strutturali, tecnologici, di |
processo e possibilmente di |
esito, e quantitativi di cui ai |
livelli essenziali di assistenza, |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di |
Trento e di Bolzano. Con la |
medesima procedura sono |
individuati le tipologie di |
assistenza e i servizi, relativi |
alle aree di offerta individuate |
dal vigente Piano sanitario |
nazionale. In fase di prima |
applicazione gli standard sono | Fissazione di standard di cui ai
fissati entro il 30 giugno 2005. | livelli essenziali di assistenza.

170. Alla determinazione delle |
tariffe massime per la |
remunerazione delle prestazioni e |
delle funzioni assistenziali, |
assunte come riferimento per la |
valutazione della congruita' |
delle risorse a disposizione del |
Servizio sanitario nazionale, |
provvede, con proprio decreto, il |
Ministero della salute, di |
concerto con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di |
Trento e di Bolzano. Gli importi |
tariffari, fissati dalle singole |
regioni, superiori alle tariffe |
massime restano a carico dei |
bilanci regionali. Entro il 30 |
marzo 2005, con decreto del |

Ministero della salute, di |
concerto con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di |
Trento e di Bolzano, si procede |
alla ricognizione e all'eventuale |
aggiornamento delle tariffe |
massime, coerentemente con le |
risorse programmate per il |
Servizio sanitario nazionale. Con |
la medesima modalita' e i |
medesimi criteri si procede |
all'aggiornamento biennale delle |
tariffe massime entro il 31 | Determinazione delle tariffe
dicembre di ogni secondo anno a | massime per la remunerazione
decorrere dall'anno 2005. | delle prestazioni assistenziali.

171. Ferma restando la facolta' |
delle singole regioni di |
procedere, per il governo dei |
volumi di attivita' e dei tetti |
di spesa, alla modulazione, entro |
i valori massimi nazionali, degli |
importi tariffari praticati per |
la remunerazione dei soggetti |
erogatori pubblici e privati, e' |
vietata, nella remunerazione del |
singolo erogatore, l'applicazione |
alle singole prestazioni di |
importi tariffari diversi a |
seconda della residenza del |
paziente, indipendentemente dalle |
modalita' con cui viene regolata |
la compensazione della mobilita' |
sia intraregionale che |
interregionale. Sono nulli i | Divieto di tariffe in funzione
contratti e gli accordi stipulati | della residenza del paziente per
con i soggetti erogatori in | la remunerazione dei soggetti
violazione di detto principio. | erogatori.

172. Il potere di accesso del |
Ministro della salute presso le |
aziende unita' sanitarie locali e |
le aziende ospedaliere di cui |
all'articolo 2, comma 6, del |
decreto-legge 29 agosto 1984, n. |
528, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 31 |
ottobre 1984, n. 733, e |
all'articolo 4, comma 2, della |
legge 1° febbraio 1989, n. 37, e' |
esteso a tutti gli Istituti di |
ricovero e cura a carattere |
scientifico, anche se trasformati |
in fondazioni, ai policlinici |
universitari e alle aziende |
ospedaliere universitarie ed e' |
integrato con la potesta' di |
verifica dell'effettiva |
erogazione, secondo criteri di |
efficienza ed appropriatezza, dei |

livelli essenziali di assistenza |
di cui all'articolo 1, comma 6, |
del decreto legislativo 30 |
dicembre 1992, n. 502, e |
successive modificazioni, al |
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri 29 |
novembre 2001, pubblicato nel |
supplemento ordinario alla |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 |
febbraio 2002, e all'articolo 54 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro
289, compresa la verifica dei |della salute presso Istituti di
relativi tempi di attesa. |ricovero.

173. L'accesso al finanziamento |
integrativo a carico dello Stato |
derivante da quanto disposto al |
comma 164, rispetto al livello di |
cui all'accordo Stato-regioni |
dell'8 agosto 2001, pubblicato |
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 |
del 7 settembre 2001, per l'anno |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal |
2005, e' subordinato alla stipula |
di una specifica intesa tra Stato |
e regioni ai sensi dell'articolo |
8, comma 6, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, che contempra ai |
fini del contenimento della |
dinamica dei costi: |
a) gli adempimenti gia' previsti |
dalla vigente legislazione; |
b) i casi nei quali debbano |
essere previste modalita' di |
affiancamento dei rappresentanti |
dei Ministeri della salute e |
dell'economia e delle finanze ai |
fini di una migliore definizione |
delle misure da adottare; |
c) ulteriori adempimenti per |
migliorare il monitoraggio della |
spesa sanitaria nell'ambito del |
Nuovo sistema informativo |
sanitario; |
d) il rispetto degli obblighi di |
programmazione a livello |
regionale, al fine di garantire |
l'effettivita' del processo di |
razionalizzazione delle reti |
strutturali dell'offerta |
ospedaliera e della domanda |
ospedaliera, con particolare |
riguardo al riequilibrio |
dell'offerta di posti letto per |
acuti e per lungodegenza e |
riabilitazione, alla promozione |
del passaggio dal ricovero |
ordinario al ricovero diurno, |
nonche' alla realizzazione degli |
interventi previsti dal Piano |
nazionale della prevenzione e dal

Piano nazionale
dell'aggiornamento del personale
sanitario, coerentemente con il
Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle
voci dei costi di produzione, con
esclusione di quelli per il
personale cui si applica la
specifica normativa di settore,
secondo modalita' che
garantiscono che,
complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a
decorrere dal 2005, al 2 per
cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel
bilancio dell'anno precedente, al
netto di eventuali costi di
personale di competenza di
precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in
capo alle regioni di garantire in
sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche,
l'equilibrio
economico-finanziario delle
proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende
ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico sia in sede
di preventivo annuale che di
conto consuntivo, realizzando
forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti
con gli obiettivi
dell'indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e
prevedendo l'obbligatorietà
dell'adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della
gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonché
l'ipotesi di decadenza del
direttore generale.

Finanziamento integrativo a
carico dello Stato per la spesa
del SSN.

174. Al fine del rispetto
dell'equilibrio
economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale
una situazione di squilibrio,
adotta i provvedimenti necessari.
Qualora dai dati del monitoraggio
del quarto trimestre si evidenzia
un disavanzo di gestione a fronte
del quale non sono stati adottati
i predetti provvedimenti, ovvero
essi non siano sufficienti, con
la procedura di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 5 giugno

2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.

Provvedimenti adottati dalla regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria.

175. Per le finalita' di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, gia' disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo' concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformita' rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalita', le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di

riferimento ed in conformita' ad |
essa, disporre nuovi aumenti |
dell'addizionale regionale |
all'imposta sul reddito o nuove |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP | Inizio o ripresa della decorrenza
ovvero modificare gli aumenti e | degli effetti degli aumenti
le maggiorazioni di cui al primo | dell'addizionale regionale IRE e
periodo del presente comma. | maggiorazioni dell'aliquota IRAP

176. In caso di mancato |
adempimento agli obblighi di cui |
al comma 173 e' precluso |
l'accesso al maggiore |
finanziamento previsto per gli |
anni 2005, 2006 e 2007, con |
conseguente immediato recupero |
delle somme eventualmente | Casi di preclusione al maggiore
erogate. | finanziamento.

177. Le regioni, ai sensi |
dell'articolo 4, comma 9, della |
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e |
successive modificazioni, |
definiscono le fattispecie per |
l'eventuale trasformazione da |
tempo determinato a tempo |
indeterminato del rapporto di |
lavoro dei professionisti |
convenzionati a carico del |
protocollo aggiuntivo ai sensi |
dei decreti del Presidente della |
Repubblica 28 luglio 2000, n. |
271, e 21 settembre 2001, n. 446, |
in modo da assicurare una |
riduzione della relativa spesa |
pari ad almeno il 20 per cento. |
La predetta trasformazione e' |
possibile entro il limite del |
numero di ore di incarico |
attivate a titolo convenzionale | Trasformazione a tempo
presso ciascuna azienda sanitaria | indeterminato del rapporto di
locale alla data del 31 ottobre | lavoro dei professionisti
2004. | convenzionati.

178. Il rapporto tra il Servizio |
sanitario nazionale, i medici di |
medicina generale, i pediatri di |
libera scelta, i medici |
specialisti ambulatoriali interni |
e le altre professioni sanitarie |
non dipendenti dal medesimo e' |
disciplinato da apposite |
convenzioni conformi agli accordi |
collettivi nazionali stipulati ai |
sensi dell'articolo 4, comma 9, |
della legge 30 dicembre 1991, n. |
412, e successive modificazioni, |
con le organizzazioni sindacali |
di categoria maggiormente |
rappresentative in campo |
nazionale. La rappresentativita' |
delle organizzazioni sindacali e' |
basata sulla consistenza |

associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, e' definita fino al 31 dicembre 2005. Convenzioni per il rapporto tra SSN e medici.

179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187. Obbligo per le aziende ospedaliere di comunicare alle strutture regionali situazioni di inefficienza.

180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma. Ricognizione da parte della regione delle cause di inefficienza.

181. Con riferimento agli importi |
indicati al comma 164, |
relativamente alla somma di 1.000 |
milioni di euro per l'anno 2005, |
1.200 milioni di euro per l'anno |
2006 e 1.400 milioni di euro per |
l'anno 2007, il relativo |
riconoscimento alle regioni resta |
condizionato, oltre che agli |
adempimenti di cui al comma 173, |
anche al rispetto da parte delle |
regioni medesime dell'obiettivo |
per la quota a loro carico sulla |
spesa farmaceutica previsto |
dall'articolo 48 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |Requisiti per il riconoscimento
modificazioni, dalla legge 24 |alle regioni del finanziamento
novembre 2003, n. 326. |integrativo.

182. Limitatamente all'anno 2004: |
a) l'obbligo in capo alle |
regioni, per la quota del 40 per |
cento a loro carico, di cui |
all'articolo 48, comma 5, lettera |
f), del decreto-legge 30 |
settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, in caso di superamento dei |
tetti di spesa di cui al comma 1 |
del predetto articolo 48, |
s'intende comunque adempiuto, |
anche qualora la regione non |
abbia provveduto al previsto |
ripiano, purché l'equilibrio |
complessivo del relativo sistema |
sanitario regionale venga |
rispettato, previa verifica |
dell'avvenuta erogazione dei |
livelli essenziali di assistenza |
effettuata dal Ministero della |
salute, ai sensi del comma 172; |
b) con specifica intesa tra Stato |
e regioni, sulla base dei dati |
forniti dall'Agenzia italiana del |
farmaco, su proposta del Ministro |
della salute, sono definite le |
eventuali compensazioni sugli |
effetti, per ogni singola |
regione, derivanti dai |
provvedimenti a carico delle |
aziende produttrici di cui |
all'articolo 1 del decreto-legge |
24 giugno 2004, n. 156, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 2 agosto 2004, n. |
202, nel rispetto degli equilibri |
di finanza pubblica programmati, |
anche ai fini dell'accesso |
all'integrazione dei |
finanziamenti a carico dello |

Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in
Accordo Stato-regioni dell'8 |caso di superamento del tetto di
agosto 2001. |spesa.

183. A partire dal 2005, sulla |
base delle rilevazioni condotte |
dall'Agenzia italiana del |
farmaco, le regioni che non |
adottano misure di contenimento |
della spesa farmaceutica adeguate |
al rispetto dei tetti stabiliti |
dall'articolo 48, comma 1, del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, sono |
tenute nell'esercizio successivo |
a quello di rilevazione ad |
adottare misure di contenimento |Contenimento della spesa
pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle
sfondamento. |regioni.

184. Al fine di consentire in via |
anticipata l'erogazione |
dell'incremento del finanziamento |
a carico dello Stato: |
a) in deroga a quanto stabilito |
dall'articolo 13, comma 6, del |
decreto legislativo 18 febbraio |
2000, n. 56, il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
per gli anni 2005, 2006 e 2007, |
e' autorizzato a concedere alle |
regioni a statuto ordinario |
anticipazioni con riferimento |
alle somme indicate al comma 164, |
al netto di quelle indicate al |
comma 181, da accreditare sulle |
contabilita' speciali di cui |
all'articolo 66 della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, in essere |
presso le tesorerie provinciali |
dello Stato, nella misura pari al |
95 per cento delle somme dovute |
alle regioni a statuto ordinario |
a titolo di finanziamento della |
quota indistinta del fabbisogno |
sanitario, quale risulta dalla |
deliberazione del CIPE per i |
corrispondenti anni, al netto |
delle entrate proprie regionali; |
b) per gli anni 2005, 2006 e |
2007, il Ministero dell'economia |
e delle finanze e' autorizzato a |
concedere alle regioni Sicilia e |
Sardegna anticipazioni nella |
misura pari al 95 per cento delle |
somme dovute a tali regioni a |
titolo di finanziamento della |
quota indistinta quale risulta |
dalla deliberazione del CIPE per |
i corrispondenti anni, al netto |
delle entrate proprie e delle |

partecipazioni delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

Concessione anticipata dell'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato.

185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005".

Termine per la consegna della tessera sanitaria.

186. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei

contratti per la fornitura di |
beni e servizi afferenti al |
funzionamento del NSIS nella |
misura di cinque punti |
percentuali, salva la facolta' di |
ampliare i servizi richiesti nel | Nuovo sistema informativo
limite dell'ordinario | sanitario (NSIS): riduzione spesa
stanziamento di bilancio. | per contratti.

187. In considerazione del |
rilievo nazionale ed |
internazionale nella |
sperimentazione sanitaria di |
elevata specializzazione e nella |
cura delle piu' rilevanti |
patologie, per l'anno 2005 e' |
autorizzata la spesa di 15 |
milioni di euro in favore della |
fondazione "Centro San Raffaele | Contributo per il "Centro San
del Monte Tabor". | Raffaele del Monte Tabor".

188. Le regioni che alla data del |
1° gennaio 2005 abbiano ancora in |
corso di completamento il proprio |
programma di investimenti in |
attuazione dell'articolo 20 della |
legge 11 marzo 1988, n. 67, e |
successive modificazioni, |
destinano una quota delle risorse | Destinazione quota risorse delle
residue al potenziamento ed | Regioni al potenziamento
ammodernamento tecnologico. | tecnologico.

189. Le sanzioni amministrative |
per infrazioni al divieto di |
fumare, previste dall'articolo |
51, comma 7, della legge 16 |
gennaio 2003, n. 3, sono |
aumentate del 10 per cento. |

190. I proventi delle sanzioni |
amministrative per infrazioni al |
divieto di fumare inflitte, a |
norma dell'articolo 51, comma 7, |
della legge 16 gennaio 2003, n. |
3, da organi statali affluiscono |
al bilancio dello Stato, per |
essere successivamente |
riassegnati, limitatamente ai |
maggiori proventi conseguiti per |
effetto degli aumenti di cui al |
comma 189, ad appositi capitoli |
di spesa dello stato di |
previsione del Ministero della |
salute per il potenziamento degli |
organi ispettivi e di controllo, |
nonche' per la realizzazione di |
campagne di informazione e di |
educazione alla salute |
finalizzate alla prevenzione del |
tabagismo e delle patologie ad | Aumento sanzioni per infrazioni
esso correlate. | al divieto di fumo.

191. Resta ferma l'autonoma, |

integrale disponibilita' da parte
delle singole regioni, ai sensi
degli articoli 17, terzo comma, e
29, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, dei
proventi relativi alle infrazioni
di cui al comma 189, accertate
dagli organi di polizia locale,
come tali ad esse direttamente
attribuiti.

Attribuzione delle somme riscosse
per infrazioni al divieto di
fumo.

192. Al fine di migliorare
l'efficienza operativa della
pubblica amministrazione e per il
contenimento della spesa
pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuati le
applicazioni informatiche e i
servizi per i quali si rendono
necessarie razionalizzazioni ed
eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula
contratti-quadro per
l'acquisizione di applicativi
informatici e per l'erogazione di
servizi di carattere generale
riguardanti il funzionamento
degli uffici con modalita' che
riducano gli oneri derivanti
dallo sviluppo, dalla
manutenzione e dalla gestione.

Accordi quadro del CNIPA per
eliminare duplicazioni di
carattere informatico nella
PP.AA.

193. Le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, sono tenute ad avvalersi,
uniformando le procedure e le
prassi amministrative in corso,
degli applicativi e dei servizi
di cui al comma 192, salvo i casi
in cui possano dimostrare, in
sede di richiesta di parere di
congruita' tecnico-economica di
cui all'articolo 8 dello stesso
decreto legislativo, che la
soluzione che intendono adottare,
a parita' di funzioni, risulti
economicamente piu' vantaggiosa.

Obbligo per le PP.AA. di
uniformita' nelle procedure e
nelle prassi amministrative.

194. Ai fini di cui al comma 192,
con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono
individuati interventi di
razionalizzazione delle
infrastrutture di calcolo,
telematiche e di comunicazione
delle amministrazioni di cui al
comma 193.

195. Le pubbliche amministrazioni
diverse da quelle di cui al comma
193 possono avvalersi dei servizi

di cui al medesimo comma 193, |
secondo modalita' da definire in |
sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione
cui all'articolo 8 del decreto |delle infrastrutture di calcolo,
legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione
281. |delle PP. AA.

196. Ai fini della copertura |
delle spese necessarie per lo |
svolgimento dei compiti di cui al |
comma 193, possono essere |
assegnati al CNIPA finanziamenti |
a carico del Fondo di |
finanziamento per i progetti |
strategici nel settore |
informatico di cui all'articolo |
27, comma 2, della legge 16 |Assegnazione al CNIPA di
gennaio 2003, n. 3. |finanziamenti.

197. Entro sei mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, i cedolini per il |
pagamento delle competenze |
stipendiali del personale delle |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1 del decreto |
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, purché sia già in possesso |
di caselle di posta elettronica |
fornite dall'amministrazione, |
sono trasmessi, tenuto conto del |
diritto alla riservatezza, |
esclusivamente per via telematica |
all'indirizzo di posta |
elettronica assegnato a ciascun |
dipendente. Con decreto di natura |
non regolamentare del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di |
concerto con il Ministro per |
l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini
sono emanate le relative norme |dello stipendio ai dipendenti
attuative. |delle amministrazioni statali.

198. Entro sei mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, gli uffici cassa delle |
amministrazioni, anche |
periferiche, dello Stato sono |
organizzati sulla base di |
procedure amministrative |
informatizzate. Tutti i contatti |
con il personale dipendente e con |
gli uffici, anche di altra |
amministrazione, avvengono |
utilizzando modalita' di |
trasmissione telematica dei dati. |
Con decreto di natura non |
regolamentare del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di |
concerto con il Ministro per |
l'innovazione e le tecnologie, |
sono emanate le relative norme |
attuative. |Informatizzazione Uffici cassa

199. Per l'anno finanziario 2005 |
e successivi, il Ministro |
dell'economia e delle finanze, su |
proposta del Ministro |
dell'ambiente e della tutela del |
territorio, e' autorizzato a |
provvedere con propri decreti |
alla riassegnazione alle |
pertinenti unita' previsionali di |
base dello stato di previsione |
del Ministero dell'ambiente e |
della tutela del territorio delle |
somme da versare in entrata per |
revoche ed economie dei |
finanziamenti di cui alla legge 8 |
ottobre 1997, n. 344, adottate |
con provvedimento del Ministero | Riassegnazione alle unita' |
competente, e con lo stesso | previsionali di base del |
destinate alla realizzazione di | Ministero dell'ambiente e della |
interventi finalizzati allo | tutela del territorio delle somme |
stesso progetto strategico | per revoche ed economie dei |
inseriti negli accordi di | finanziamenti volti alla |
programma quadro da stipulare con | qualificazione degli interventi e |
le regioni territorialmente | dell'occupazione in campo |
interessate. | ambientale

200. Al fine di garantire la |
prosecuzione delle iniziative di |
sostegno allo sviluppo economico |
gia' adottate e per il |
completamento delle dotazioni |
infrastrutturali gia' |
programmate, e' autorizzata la |
prosecuzione degli interventi |
previsti dall'articolo 52, comma |
59, della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, e dall'articolo 3, comma |
2-ter, secondo periodo, del |
decreto-legge 24 settembre 2002, |
n. 209, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 22 |
novembre 2002, n. 265, nei limiti |
delle risorse finanziarie per |
tali finalita' rispettivamente |
appostate e disponibili, che a |
tale fine vengono versate |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per essere riassegnate |
negli anni successivi, fino al | Prosecuzione Interventi di |
completamento delle iniziative | risanamento ambientale delle aree |
contemplate nelle citate | portuali del Basso Adriatico, e |
disposizioni di legge. | per il trasporto marittimo

201. La richiesta di cambio di |
destinazione urbanistica delle |
aree o dei manufatti industriali |
interessati da processi di |
delocalizzazione dell'intero |
processo produttivo, soprattutto |
quando essi comportino perdita di |
posti di lavoro, determina la | Cessazione benefici in caso di |
cessazione del diritto acquisito | richiesta di cambio di

dall'impresa ad eventuali |destinazione urbanistica delle
benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali
il sostegno e il miglioramento |interessati da processi di
del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione

202. Al fine di consentire |
l'avvio di un regime assicurativo|
volontario per la copertura dei |
rischi derivanti da calamita' |
naturali sui fabbricati a |
qualsunque uso destinati, |
attraverso la sottoscrizione di |
una quota parte del capitale |
sociale di una costituenda |
Compagnia di riassicurazioni |
finalizzata ad aumentare le |
capacita' riassicurative del |
mercato, e di sostenere il |
Consorzio o l'unione di |
assicurazioni destinato a coprire|
i danni derivanti da calamita' |
naturali, e' istituito un |
apposito Fondo di garanzia la cui|
gestione e' affidata alla |
Concessionaria di servizi |
assicurativi pubblici (CONSAP |
Spa). Per le predette finalita' |
e' autorizzata la spesa di 50 |
milioni di euro per l'anno 2005. |
Con apposito regolamento emanato |
entro centoventi giorni dalla |
data di entrata in vigore della |
presente legge, ai sensi |
dell'articolo 17, comma 2, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, su |
proposta del Presidente del |
Consiglio dei ministri, di |
concerto con i Ministri delle |
attivitaa' produttive e |
dell'economia e delle finanze, |
sentiti la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di |
Trento e di Bolzano e l'Istituto |
per la vigilanza sulle |
assicurazioni private e di |
interesse collettivo, che si |
esprimono entro trenta giorni, e |
acquisito successivamente il |
parere delle competenti |
Commissioni parlamentari da |
esprimere entro trenta giorni |
dalla data di trasmissione del |
relativo schema, e' costituita la |
Compagnia di riassicurazioni di |
cui al primo periodo e sono |
definite le forme, le condizioni |
e le modalita' di attuazione del |
predetto Fondo, nonche' le misure |
volte ad incentivare lo sviluppo |
delle coperture assicurative in |
questione, in ogni caso senza |
nuovi o maggiori oneri per la |

finanza pubblica, e prevedendo |
l'esclusione dell'intervento del |
Fondo per i danni prodotti dalle |
calamita' naturali a fabbricati |
abusivi, ivi compresi i |
fabbricati abusivi per i quali, | Istituzione Fondo di garanzia al
pur essendo stata presentata la | fine di costituire una Compagnia
domanda di definizione | di riassicurazioni e di sostenere
dell'illecito edilizio, non sono | il Consorzio o l'unione di
stati corrisposti interamente | assicurazioni destinato a coprire
l'oblazione e gli oneri | i danni derivanti da calamita'
accessori. | naturali

203. Il Dipartimento della |
protezione civile e' autorizzato |
ad erogare ai soggetti competenti |
contributi per la prosecuzione |
degli interventi e dell'opera di |
ricostruzione nei territori |
colpiti da calamita' naturali per |
i quali e' intervenuta la |
dichiarazione dello stato di |
emergenza ai sensi dell'articolo |
5 della legge 24 febbraio 1992, |
n. 225. Le modalita' di utilizzo |
dei contributi sono stabilite con |
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri d'intesa |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze. Alla ripartizione |
dei contributi si provvede con |
ordinanze del Presidente del |
Consiglio dei ministri, adottate |
ai sensi dell'articolo 5, comma |
2, della citata legge n. 225 del |
1992, destinando almeno il 5 per |
cento delle risorse complessive, |
per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007 alla realizzazione |
del piano di ricostruzione del |
comune di San Giuliano di Puglia, |
ai sensi dell'articolo 4 |
dell'ordinanza del Presidente del |
Consiglio dei ministri 10 aprile |
2003, n. 3279, pubblicata nella |
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 |
aprile 2003, nonche' una quota |
del 5 per cento per il |
completamento della ricostruzione |
degli edifici situati nei comuni |
delle regioni Marche ed Umbria |
danneggiati dal terremoto del |
settembre 1997, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di |
emergenza con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri del 27 settembre 1997, |
una quota del 5 per cento per gli |
interventi di ricostruzione nei |
comuni della provincia di Brescia |
colpiti dagli eventi sismici del |
24 novembre 2004, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di |

emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 7 dicembre
2004, una quota del 2 per cento
per gli interventi di
ricostruzione nei comuni della
regione Sardegna colpiti dagli
eventi calamitosi del dicembre
2004 ed una quota pari a 4
milioni di euro annui per
fronteggiare le esigenze
derivanti dalla situazione
emergenziale conseguente alle
intense precipitazioni
verificatesi nei giorni 31
ottobre e 1° novembre 2004 nel
territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonche'
una quota pari a 5 milioni di
euro annui per consentire la
prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 50, comma 1,
lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ripartendo
detta quota alla regione
Basilicata e Campania nella
misura rispettivamente del 25 per
cento e del 75 per cento. Per le
finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa
annua di 58,5 milioni di euro per
quindici anni, a decorrere
dall'anno 2005.

Contributi per la prosecuzione
degli interventi e dell'opera di
ricostruzione nei territori
colpiti da calamita' naturali per
i quali e' intervenuta la
dichiarazione dello stato di
emergenza comune di San Giuliano
di Puglia regioni Marche ed
Umbria Brescia Sardegna
Friuli-Venezia Giulia Basilicata
e Campania

204. Per gli interventi di
ricostruzione nei comuni della
provincia di Brescia colpiti
dagli eventi sismici del 24
novembre 2004, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di
emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004, e'
autorizzato un contributo di 30
milioni di euro per l'anno 2005.

30 milioni di euro per sisma
Brescia

205. Il Fondo di cui all'articolo
27, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e'
destinato alla copertura delle
spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato "PC ai
giovani", diretto ad incentivare
l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono sedici
anni nel 2005, nonche' la loro
formazione, fino all'esaurimento

delle disponibilita' del Fondo stesso. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	"PC ai giovani"
206. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.	Proroga della riduzione e della rateizzazione del costo dei pc per i docenti.
207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita' statali, nonche' al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non statali e delle universita' telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalita' attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.	Estensione della riduzione e della rateizzazione del costo dei pc anche per il personale non docente
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).	Riduzione del costo dei pc per il personale P.A.
209. La sezione speciale del	

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

Integrazione sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Assegnazione risorse del Fondo di garanzia per il credito navale al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura e' fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle

comunicazioni 30 dicembre 2003, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio |
2004, sono estese, in quanto |Rifinanziamento contribuito per
compatibili, ai contributi di cui |segnali televisivi in tecnica
al presente comma. |digitale terrestre.

212. L'intervento di cui al comma |
2 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
rifinanziato, per l'anno 2005, |
per l'importo di 30 milioni di |
euro. Il contributo si applica ai |
contratti stipulati a decorrere |
dal 1° dicembre 2004 nella misura |
di euro 50, elevata ad euro 75 |
qualora l'accesso alla rete fissa |
o alla rete mobile UMTS da parte |
dell'utente ricada nei comuni il |
cui territorio sia ricompreso |
nelle aree di cui all'obiettivo 1 |
del regolamento (CE) n. 1260/1999 |
del Consiglio, del 21 giugno |Rifinanziamento interventi per
1999, e comunque in quelli con |gli apparecchi per la
popolazione inferiore a diecimila |trasmissione o la ricezione a
abitanti. |larga banda dei dati via Internet

213. Allo scopo di promuovere il |
potenziamento della |
strumentazione tecnologica e |
l'aggiornamento della tecnologia |
impiegata nel settore della |
radiofonia, a decorrere dall'anno |
2005 la quota prevista a valere |
sui contributi di cui al comma |
190 dell'articolo 4 della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, ferma |
restando la misura del 10 per |
cento stabilita al medesimo |
comma, non puo' comunque essere |
inferiore a 1 milione di euro |
annui. Ai fini di cui al presente |
comma e' autorizzata la spesa di |
1 milione di euro annui a |
decorrere dall'anno 2005. |
L'accesso ai benefici di cui al |
citato comma 190 dell'articolo 4 |
e' subordinato alla |
presentazione, da parte dei |
soggetti interessati, della |
relativa domanda entro il 31 |
gennaio di ciascun anno. |Contributo radiofonia

214. Il finanziamento annuale |
previsto dall'articolo 52, comma |
18, della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, come rideterminato dalla |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e |
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
350, e' incrementato di 5 milioni |Incremento finanziamento annuale
di euro per l'anno 2005. |per radiofonia

215. Al fine di rafforzare |

l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa e' autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalita' positive sul territorio. | Agevolazioni alle imprese da parte di Sviluppo Italia spa

216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non puo' comunque superare i vigenti limiti massimi di intensita' di aiuto, consistono in: |
a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. E' previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato puo' coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; |
b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; |
c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese. | Tipologia delle agevolazioni di cui al comma 215 alle imprese da parte di Sviluppo Italia spa

217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, e' esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221. | Finanziamento delle agevolazioni erogate da Sviluppo Italia attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate.

218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono |

definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonche' le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.

219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalita' di erogazione.

220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i programmi di attivita' entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attivita', gia' oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonche' sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.

221. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

222. Al fine di favorire

l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' sottoscrivere e alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalita' pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

Alienazione fondi comuni di investimento per favorire l'afflusso del capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative.

223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziare con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Risorse per la vendita dei fondi comuni di investimento

224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione gia' affidata a societa'

direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.

Alienazione immobili degli enti pubblici soppressi anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione

225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "La societa' si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "La societa' puo' avvalersi anche";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E', altresì, facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia' conferiti".

Alienazione immobili degli enti pubblici soppressi anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione: correzioni relative ai poteri della societa' che si occupa della liquidazione degli enti.

226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la societa', direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e puo' procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

Attribuzione alla societa' che si occupa della liquidazione dei poteri attribuiti all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.

227. Al fine di rendere piu' efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non puo' cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.

Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "e per una durata massima di dodici mesi" sono soppresse.

Procedure liquidatorie presso consorzi agrari.

228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppreso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

Soppressione ufficio stralcio

229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

Rapporto annuale alle Camere da parte della societa' liquidatrice degli enti pubblici

230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

Risorse del Fondo Made in Italy utilizzate anche per altre attivita' volte alla tutela della proprieta' industriale

231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: "dall'AIMA" sono sostituite dalle

seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole: "mercato agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".

Somme erogate dall'AGEA e da tutti gli organismi pagatori

232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attivita' produttive puo' promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole: "per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".

Per l'utilizzo del fondo per il Made in Italy: protocolli di intesa tra MAP e associazioni di categoria e collaborazione ICE.

233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Fondo missioni internazionali di pace

234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive, appositi programmi

pluriennali. I relativi
finanziamenti, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 5
marzo 2001, n. 57, e
dell'articolo 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono
determinati, a decorrere
dall'anno 2005, in 25 milioni di
euro annui, intendendosi
corrispondentemente ridotte le
autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per 16,5
milioni di euro ed all'articolo
60, comma 3, della legge n. 289
del 2002 per 8,5 milioni di euro. | Programmi pluriennali Istituto
| per la promozione industriale

235. All'articolo 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, dopo il
comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n.
40, in materia di riduzione
compensata di pedaggi
autostradali, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
limitatamente alle imprese di
autotrasporto con sede legale e
stabilimento operativo nelle aree
interessate dalla continuita'
territoriale, modifica le
direttive ivi previste tenendo
conto dei costi marittimi
gravanti sulle imprese di
autotrasporto, nonche' delle
distanze chilometriche percorse
in mare e per raggiungere i punti
d'imbarco. Nelle medesime
direttive il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
provvede ad introdurre il
rimborso parziale dei costi
marittimi, secondo criteri che
garantiscono la parita' di
condizioni di esercizio tra tutte
le imprese del settore". | Riduzione compensata dei pedaggi
| autostradali viene operata
| tenendo conto anche dei costi
| marittimi.

236. Il fondo di cui all'articolo
145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, deve
intendersi destinato al settore
della nautica da diporto, nella
misura e con le modalita'
disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del
comma 14 dell'articolo 22 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. | Estensione fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri anche al settore della nautica da diporto

237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005. | Osservatorio sul mercato creditizio regionale

238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. | Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione

239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 | Riapertura dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa dei

del citato decreto legislativo, | lavoratori chiamati a ricoprire
possono esercitare tale facolta' | funzioni pubbliche elettive o
entro il 31 marzo 2005. | cariche sindacali

240. All'articolo 24, comma 6, |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "comma 7-bis" |
sono aggiunte le seguenti: ", e |
degli organismi di cui agli |
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 |
ottobre 1977, n. 801, che sono |
disciplinati con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, emanato su proposta del |
Comitato di cui all'articolo 2 |
della citata legge n. 801 del |
1977, previa intesa con il | Deroga al limite massimo dei
Ministro dell'economia e delle | lavori in economia per i servizi
finanze". | segreti.

241. Al fine di garantire |
l'efficienza e la sostenibilita' |
delle infrastrutture olimpiche |
finanziate, quali opere connesse |
ai sensi della legge 9 ottobre |
2000, n. 285, e quali opere di |
accompagnamento ai sensi |
dell'articolo 21 della legge 1° |
agosto 2002, n. 166, e' |
autorizzato l'utilizzo dei fondi |
previsti anche successivamente |
all'evento olimpico onde |
garantire il completamento |
funzionale di alcune opere per |
l'uso post-olimpico. | Infrastrutture olimpiche

242. Per il triennio 2005-2007 e' |
autorizzato uno stanziamento pari |
a 5.418.000 euro per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, |
destinato all'adeguamento delle |
risorse previste per il | Alto Commissario per la
funzionamento dell'Alto | prevenzione e il contrasto della
Commissario di cui al comma 2 | corruzione e delle altre forme di
dell'articolo 1 della legge 16 | illecito all'interno della
gennaio 2003, n. 3. | pubblica amministrazione

243. Nella regione Sardegna, in |
deroga al disposto dell'articolo |
10, comma 15, del decreto-legge |
28 marzo 2003, n. 49, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 30 |
maggio 2003, n. 119, e successive |
modificazioni, sono consentiti i |
trasferimenti a titolo |
temporaneo, fino al 31 dicembre |
2007, di quote latte anche tra |
zone disomogenee. | Quote latte Sardegna

244. All'articolo 141 del testo |
unico delle disposizioni |
sull'edilizia popolare ed |

economica, di cui al regio	
decreto 28 aprile 1938, n. 1165,	
sono apportate le seguenti	
modificazioni:	
a) dopo il primo comma e'	
inserito il seguente:	
"Nelle cooperative edilizie a	
proprietà divisa qualora i soci	
si siano accollati l'intero	
importo del mutuo pro capite, si	
può procedere allo scioglimento	
delle cooperative stesse.";	
b) al secondo comma, le parole:	
"previsto dal precedente comma"	
sono sostituite dalle seguenti:	
"previsto dal primo comma".	Cooperative edilizie

245. Allo scopo di favorire	
l'ammodernamento e il	
potenziamento del comparto della	
pesca, anche ai fini	
dell'adozione di tecniche di	
pesca finalizzate a garantire la	
protezione delle risorse	
acquatiche, e' autorizzata, per	
ciascuno degli anni 2005, 2006 e	
2007, la spesa di 5 milioni di	
euro per la concessione di	
contributi a favore delle piccole	
e medie imprese operanti nelle	
aree per le quali sia stata	
prevista l'interruzione	
temporanea obbligatoria delle	
attività di pesca. Il contributo	
di cui al presente comma e'	
riconosciuto nei limiti della	
normativa comunitaria in materia	Contributo per pescatori e fermo
di aiuti di Stato.	biologico

246. Per la prosecuzione degli	
interventi previsti dall'articolo	
4, comma 153, della legge 24	
dicembre 2003, n. 350, e'	
autorizzata, per l'anno 2005, la	
spesa di 1 milione di euro.	Infrastrutture aeroportuali

247. Allo scopo di rafforzare il	
monitoraggio del rischio sismico	
attraverso l'utilizzo di nuove	
tecnologie, il Centro di	
geomorfologia integrata per	
l'area del Mediterraneo provvede	
alla predisposizione di	
metodologie scientifiche	
innovative integrate dei fattori	
di rischio delle diverse aree del	
territorio. A tal fine, e'	
autorizzata la spesa di 1,5	
milioni di euro per ciascuno	Centro di geomorfologia integrata
degli anni 2005, 2006 e 2007.	per l'area del Mediterraneo

248. Al fine di incentivare lo	
sviluppo delle energie prodotte	

da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialita' di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica e' istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla meta' del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di universita', laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale.

Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili

249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Istituto nazionale di astrofisica

250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e' istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital

251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da

societa' operanti nel settore |
aeronautico, di cui alla legge 24 | Societa' operanti nel settore
dicembre 1985, n. 808. | aeronautico

252. Il Fondo rotativo nazionale |
per gli interventi nel capitale |
di rischio delle imprese, di cui |
all'articolo 4, comma 106, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
e' rifinanziato per un importo |
pari a 10 milioni di euro per il | Fondo rotativo interventi nel
2005. | capitale di rischio delle imprese

253. All'articolo 67, comma 1, |
lettera m), del testo unico di |
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 dicembre |
1986, n. 917, e successive |
modificazioni, dopo le parole: |
"associazioni sportive |
dilettantistiche" sono inserite |
le seguenti: "e di cori, bande e |
filodrammatiche da parte del |
direttore e dei collaboratori |
tecnici". | Esenzione per cori e bande

254. Per le esigenze connesse |
all'esercizio dei compiti di |
vigilanza e controllo operativi |
in materia di sicurezza delle |
navi e delle strutture portuali |
svolti dal Corpo delle |
Capitanerie di porto-Guardia |
costiera, e' autorizzata la spesa |
di 10 milioni di euro per l'anno |
2005 e per ciascuno degli anni |
2006 e 2007, iscritta in un fondo |
dello stato di previsione del |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti, da ripartire nel |
corso della gestione tra le |
unita' previsionali di base |
interessate con decreto del |
Ministro delle infrastrutture e |
dei trasporti, da comunicare, |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |
alle competenti Commissioni |
parlamentari e alla Corte dei |
conti. | Capitanerie di porto

255. Agli enti non commerciali di |
cui all'articolo 41, comma 7, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
che abbiano almeno una sede |
operativa nei territori di cui al |
decreto-legge 4 novembre 2002, n. |
245, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
dicembre 2002, n. 286, si applica |

la sospensione dei termini di cui |
all'articolo 4 del citato |
decreto-legge n. 245 del 2002 |
fino al 31 dicembre 2005 nonche', |
per i versamenti non eseguiti a |
questa ultima data, compresi i |
sostituti di imposta, l'articolo |
3, comma 2, e l'articolo 4, comma |
3, dell'ordinanza del Presidente |
del Consiglio dei ministri 7 | Sospensione termini tributari per
maggio 2004, n. 3354, pubblicata | enti non commerciali che hanno
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 | una sede operativa in regioni
del 14 maggio 2004. | Molise, Sicilia e Puglia

256. Per la prosecuzione degli |
interventi necessari allo |
svolgimento dei Campionati |
mondiali di sci alpino del 2005 |
in Valtellina e' autorizzata la |
spesa di 2 milioni di euro per |
l'anno 2005. | Campionati mondiali di sci alpino

257. Al fine di garantire la |
piena realizzazione della misura |
di riconversione di cui |
all'articolo 2 del decreto-legge |
7 maggio 2002, n. 85, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 6 |
luglio 2002, n. 134, e' |
autorizzata l'ulteriore spesa di | Riconversione reti da pesca
260.000 euro. | derivanti

258. Al fine di consentire la |
piena realizzazione degli |
obiettivi di ammodernamento della |
flotta peschereccia delle regioni |
dell'obiettivo 1, il Ministero |
delle politiche agricole e |
forestali e' autorizzato a |
liquidare le istanze di |
contributo ritenute idonee ai |
sensi del decreto 15 marzo 2002 |
recante modalita' di attuazione |
delle misure di costruzione di |
nuove navi e di ammodernamento di |
navi esistenti non ancora ammessi |
a finanziamento per mancanza |
delle relative risorse | Ammodernamento flotta
finanziarie, valutate in 320.000 | peschereccia nelle regioni
euro per l'anno 2005. | obiettivo 1.

259. Per la liquidazione delle |
istanze risultate idonee ai sensi |
della legge 28 agosto 1989, n. |
302, pervenute al Ministero delle |
politiche agricole e forestali |
entro il 31 dicembre 1999, |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 52, comma 82, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
e' incrementata di 833.000 euro |
per l'anno 2005. | Contributo credito peschereccio

260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Comitato nazionale per la celebrazione di Cristoforo Colombo

261. Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato, puo' avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonche' di consulenti dotati di specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Monitoraggio politiche pubbliche

262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a concedere, nel

limite complessivo di 98 milioni |
di euro, in prosecuzione degli |
interventi per favorire |
l'occupazione previsti |
dall'articolo 3 del decreto-legge |
25 marzo 1997, n. 67, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 23 |
maggio 1997, n. 135, contributi |
per spese pubbliche nei comuni di |
Napoli e Palermo. |LSU

263. Nel limite di spesa |
complessivo di 1 milione di euro, |
il Ministero del lavoro e delle |
politiche sociali e' autorizzato |
a prorogare, limitatamente |
all'anno 2005, le convenzioni di |
cui all'articolo 3, comma 82, |
della legge 24 dicembre 2003, |
n.350, avvalendosi della |
graduatoria allegata al decreto |
dirigenziale del Ministero del |
lavoro e delle politiche sociali |
del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU

264. All'onere di cui ai commi |
262 e 263, pari a 157 milioni di |
euro per l'anno 2005, si provvede |
a valere sul Fondo per |
l'occupazione di cui all'articolo |
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19 |Copertura finanziaria commi 262
luglio 1993, n. 236. |e263.

265. Gli interventi di |
reindustrializzazione e di |
promozione industriale di cui al |
decreto-legge 1° aprile 1989, n. |
120, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |
maggio 1989, n. 181, sono estesi |
al territorio dei comuni di |
Arese, Rho, Garbagnate Milanese e |
Lainate (provincia di Milano), |
limitatamente alle aree |
individuato nell'accordo di |
programma per la |
reindustrializzazione dell'area |
Fiat-Alfa Romeo, approvato con |
decreto del presidente della |
Giunta regionale della Lombardia |
n. 58158 del 26 giugno 1997, |
pubblicato nel Bollettino |
Ufficiale della regione Lombardia |
n. 29 del 14 luglio 1997, e |
aggiornato con decreto del |
presidente della Giunta regionale |
della Lombardia n. 8980 del 20 |
maggio 2004, pubblicato nel |
Bollettino Ufficiale della |
regione Lombardia n. 23 del 31 |
maggio 2004, nonche' al comune di |

Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.	Deindustrializzazione di aree

266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potra' prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.	Estensione del programma di reindustrializzazione di cui al comma 265 alla bonifica di aree industriali dimesse

267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.	Inclusione anche degli interventi per la promozione imprenditoriale

268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 e' concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.	Contributo straordinario per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267.

269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuita' territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.	Continuita' territoriale Trapani Pantelleria e Lampedusa

270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti: a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;	

legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.

Proroga dell'indennizzo per cessazione di attivita' commerciale.

273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi" sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi".

Quota parte delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili adibiti ad uffici pubblici a copertura di ogni incombenza connessa alla locazione degli immobili.

274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprieta' dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si

estinguono di diritto con |
l'esatto adempimento di quanto |Riscossione a mezzo ruolo canoni
previsto nel medesimo periodo. |demaniali

275. Ai fini della valorizzazione |
del patrimonio immobiliare le |
operazioni, gli atti, i |
contratti, i conferimenti ed i |
trasferimenti di immobili di |
proprietà dei comuni, ivi |
comprese le operazioni di |
cartolarizzazione di cui alla |
legge n. 410 del 2001, in favore |
di fondazioni o società sono |
esenti dall'imposta di registro, |
dall'imposta di bollo, dalle |
imposte ipotecaria e catastale e |
da ogni altra imposta indiretta, |
nonché da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per
diritto. |operazioni di cartolarizzazione

276. Al fine di consentire il |
tempestivo pagamento dei canoni, |
oneri e ogni ulteriore incombenza |
connessi agli immobili locati ai |
sensi dell'articolo 4, comma |
2-ter, del decreto-legge 25 |
settembre 2001, n. 351, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, l'Agenzia del demanio può |
richiedere al Dipartimento della |
Ragioneria generale dello Stato |
anticipazioni di tesoreria per |
gli importi necessari. Alla |
regolazione contabile |
dell'anticipazione di tesoreria |
si provvede con le modalità |
stabilite dal predetto |
Dipartimento d'intesa con |
l'Agenzia del demanio. |
L'anticipazione di tesoreria è |
comunque estinta entro l'anno a |
valere sul fondo di cui al comma |
1, quinto periodo, dell'articolo |
29 del decreto-legge 30 settembre |
2003, n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |Anticipazioni di cassa per canoni
novembre 2003, n. 326. |di locazione di immobili.

277. Al comma 6-bis dell'articolo |
1 del decreto-legge 25 settembre |
2001, n. 351, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 23 |
novembre 2001, n. 410, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al primo periodo, dopo le |
parole: "sono alienati" sono |
inserite le seguenti: "e |
valorizzati"; |
b) all'ultimo periodo, dopo le |
parole: "al momento |

dell'alienazione" sono inserite |Valorizzazione beni ferrovie
le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato

278. Per il potenziamento delle |
attività di ricerca, formazione |
e studi internazionali della |
Scuola di ateneo per la |
formazione europea Jean Monnet, |
costituita in facoltà, e' |Attività di ricerche, formazione
autorizzata la spesa di 2 milioni |e studi della Scuola di Ateneo
di euro a decorrere dall'anno |per la formazione europea "Jean
2005. |Monnet."

279. Per dare attuazione alle |
azioni della Convenzione sulla |
biodiversità fatta a Rio de |
Janeiro il 5 giugno 1992, di cui |
alla legge 14 febbraio 1994, n. |
124, e per dare avvio |
all'esecuzione del Protocollo di |
Cartagena sulla prevenzione dei |
rischi biotecnologici relativo |
alla Convenzione sulla diversità |
biologica, fatto a Montreal il 29 |
gennaio 2000, di cui alla legge |
15 gennaio 2004, n. 27, e' |
autorizzata la spesa complessiva |
di 2 milioni di euro per l'anno |
2005 per campagne di |
comunicazione e sensibilizzazione |
riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversità'
internazionali. |biologica.

280. A decorrere dal 1° gennaio |
2005 le dichiarazioni di |
conformità di cui all'articolo |
76, commi 6 e 7, del decreto |
legislativo 30 aprile 1992, n. |
285, sono assoggettate |
all'imposta di bollo di cui |
all'articolo 2 della tariffa, |
parte prima, allegata al decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 642, e |
successive modificazioni. Una |
quota pari a 5 milioni di euro |
per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007 delle maggiori |
entrate derivanti dalle |
disposizioni di cui al presente |
comma e' destinata al |
funzionamento e |
all'implementazione del centro |
elaborazione dati del |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti. A |
valere sulle maggiori entrate di |
cui al presente comma, e' |
autorizzata la spesa di 2 milioni |
di euro per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007 per la |
realizzazione a cura del |

Dipartimento dei trasporti |
terrestri del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti di |
una campagna di comunicazione |
volta a diffondere i valori della |
sicurezza stradale e ad |
assicurare una adeguata |
informazione agli utenti, |
soprattutto di piu' giovane eta', |
al fine di consolidare e |
accrescere l'attivita' di |
prevenzione in materia di | Imposta di bollo per
circolazione e antinfortunistica | dichiarazioni di conformita' dei
stradale. | veicoli.

281. A partire dal 1° gennaio |
2005, una quota parte delle |
entrate erariali ed extraerariali |
derivanti dai concorsi pronostici |
su base sportiva, dalle |
scommesse, dal gioco del lotto, |
dall'enalotto, dal bingo, dagli |
apparecchi da divertimento ed |
intrattenimento, dalle lotterie |
ad estrazione istantanea e |
differita, nonche' da eventuali | Destinazione al Coni di quota
giochi di istituzione successiva | parte delle entrate derivanti da
a tale data, e' destinata al CONI | concorsi pronostici e altri
per il finanziamento dello sport. | giochi.

282. Le modalita' operative di |
determinazione della base di |
calcolo delle entrate erariali ed |
extraerariali provenienti dai |
giochi di cui al comma 281, |
nonche' le modalita' di |
trasferimento periodico dei fondi |
per il finanziamento del CONI, |
sono determinate con |
provvedimento del Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato, d'intesa con |
il Dipartimento della ragioneria |
generale dello Stato, da emanare |
entro il 31 marzo 2005. Per il |
quadriennio 2005-2008, le risorse |
a favore del CONI sono stabilite |
in misura pari a 450 milioni di |
euro annui, secondo quanto |
stabilito dall'articolo 4 del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n. |
138, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 8 |
agosto 2002, n. 178. Dette |
risorse sono comprensive del |
contributo straordinario |
finalizzato alla preparazione |
degli atleti per i Giochi | Modalita' destinazione al Coni di
olimpici invernali di Torino 2006 | quota parte delle entrate
e per i Giochi olimpici di | derivanti da concorsi pronostici
Pechino 2008. | e altri giochi.

283. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e' cosi' rideterminata:

a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
b) 50 per cento, come montepremi;
c) 33,84 per cento, come imposta unica;

d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;

e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1°

gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

Rideterminazione della posta di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva.

284. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data

cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

Aliquota per scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli

285. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 1° ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e' cosi' rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133:

- a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
- b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
- c) 20 per cento, come imposta unica;
- d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
- e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, e' abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Rideterminazione posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli

286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in

particolare per quanto attiene |
agli aspetti organizzativi, |
gestionali, amministrativi, | Riordino delle scommesse su
impositivi, sanzionatori, nonche' | eventi sportivi diversi dalle
a quelli relativi al contenzioso | corse dei cavalli e su eventi non
ed al riparto dei proventi. | sportivi.

287. Con provvedimenti del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
sono stabilite le nuove modalita' |
di distribuzione delle scommesse |
a quota fissa su eventi diversi |
dalle corse dei cavalli e su |
eventi non sportivi, da adottare |
nel rispetto della disciplina |
comunitaria e nazionale, secondo |
principi di: |
a) armonizzazione delle modalita' |
di commercializzazione a quella |
dei concorsi pronostici; |
b) economicita' ed efficienza |
delle reti di vendita, fisiche e |
telematiche; |
c) diffusione capillare delle |
stesse sul territorio nazionale; |
d) sicurezza e trasparenza del |
gioco nonche' tutela della buona |
fede dei partecipanti; |
e) salvaguardia dei diritti |
derivanti dall'applicazione del | Nuove modalita' di distribuzione
regolamento di cui al decreto del | delle scommesse a quota fissa su
Ministro delle finanze 2 giugno | eventi diversi dalle corse dei
1998, n. 174. | cavalli e su eventi non sportivi

288. Ciascun concessionario per |
l'adduzione delle scommesse a |
totalizzatore al totalizzatore |
nazionale e per la ricezione del |
nulla osta all'emissione della |
ricevuta di scommessa, nonche' |
per l'adduzione delle scommesse a |
libro al servizio centrale di |
registrazione utilizza e remunera |
i servizi di un operatore da |
indicare entro sessanta giorni |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge nel rispetto |
dei rapporti contrattuali in |
corso. L'operatore deve essere in |
possesso di requisiti di |
capacita' tecnica ed |
affidabilita' economica accertati |
dal Ministero dell'economia e |
delle finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato e |
deve dimostrare di essere stato |
indicato da non meno di trecento |
concessionari. Il rapporto tra |
l'operatore e l'Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato e' |
regolato da apposita convenzione. |

Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:

- a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
- b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
- c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;
- d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.

Utilizzo da parte del concessionario per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, di un operatore.

289. A decorrere dal 1° febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa non puo' essere inferiore a 3 euro.

Posta unitaria per scommesse a libro sulle corse di cavalli.

290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

291. Per le attivita' di |
diffusione e gestione di cui al |
comma 290, il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
sulla base di apposita direttiva |
del Ministro, puo' costituire |
societa' di scopo ovvero puo' |
procedere, attraverso |
l'Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato, |
all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte
soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la
procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di
nel rispetto della normativa |pagamento per la partecipazione
nazionale e comunitaria. |al gioco a distanza

292. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
regola le lotterie, differite ed |
istantanee, con partecipazione a |
distanza definendo la |
ripartizione percentuale della |
posta di gioco relativamente |
all'erario, ai giocatori ed ai |
soggetti terzi, nonche' i criteri |
e le modalita' di gestione delle |
lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con
telematiche. |partecipazione a distanza

293. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
puo' organizzare, congiuntamente |
alle amministrazioni competenti |
di altri Stati dell'Unione |
europea, la gestione di giochi |
ovvero di singoli concorsi od |
estrazioni. |

294. Nel caso di cui al comma |
293, l'Amministrazione autonoma |
dei monopoli di Stato, in accordo |
con le amministrazioni competenti |
degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con
ripartizione della posta di |Amministrazione europee per la
gioco. |gestione di giochi

295. In aggiunta a quanto |
previsto dal comma 8, le |
dotazioni iniziali delle unita' |
previsionali di base dello stato |
di previsione dei Ministeri per |
consumi intermedi non aventi |
natura obbligatoria sono |
ulteriormente ridotte in maniera |
lineare, assicurando una minore |
spesa pari a 700 milioni di euro |
per l'anno 2005 ed una minore |Riduzione delle dotazioni
spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri
euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi

296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.

Riduzione dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C

297. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Fondo per interventi strutturali di politica economica.

298. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e' assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonche' di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalita' e termini dei versamenti di cui al presente comma.

Versamento al bilancio dello Stato di quota parte dell'aliquota della componente della tariffa elettrica

299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono

ridotti, per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007, per gli |
importi di seguito indicati: |
a) Ferrovie dello Stato Spa |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - |
Ferrovie dello Stato): 90 milioni |
di euro per il 2005, 100 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |
di euro per il 2007; |
b) Poste italiane Spa (Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
u.p.b. 3.1.2.4. - Poste |
italiane): 40 milioni di euro per |
il 2005, 50 milioni di euro per |
il 2006 e 40 milioni di euro per |
il 2007; |
c) ANAS Spa (Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 |
milioni di euro per il 2005, 50 |
milioni di euro per il 2006 e 40 |
milioni di euro per il 2007; |
d) altre imprese pubbliche |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo |
contratti programma): 90 milioni |
di euro per il 2005, 130 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |
di euro per il 2007. |

Riduzione dei trasferimenti
correnti alle imprese pubbliche

300. Gli importi fissi |
dell'imposta di registro, della |
tassa di concessione governativa, |
dell'imposta di bollo, |
dell'imposta ipotecaria e |
catastale, delle tasse ipotecarie |
e dei diritti speciali di cui al |
titolo III della tabella A |
allegata al decreto-legge 31 |
luglio 1954, n. 533, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 26 |
settembre 1954, n. 869, e |
successive modificazioni, sono |
aggiornati, con decreto non |
avente natura regolamentare del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da emanare entro il 31 |
gennaio 2005, tenuto conto anche |
dell'aumento dei prezzi al |
consumo quale risultante dagli |
indici ISTAT per le famiglie |
degli operai e degli impiegati, e |
dell'esigenza di semplificazione |
o di integrazioni innovative per |
servizi telematici a valore |
aggiunto, in misura tale da |
assicurare un maggiore gettito |
annuo, pari a 1.120 milioni di |
euro per gli anni 2005 e 2006, e |
a 1.320 milioni di euro a |
decorrere dall'anno 2007. |

Aggiornamento dell'imposta di
registro, della tassa di
concessione governativa,
dell'imposta di bollo,
dell'imposta ipotecaria e
catastale, delle tasse ipotecarie
e dei diritti speciali

<p>301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento.</p>	<p>Acconto IRE e IRES</p>

<p>302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il versamento e' determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro".</p>	<p>Versamento delle somme riscosse dai concessionari della riscossione</p>

<p>303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.</p>	<p>Concessione ai privati dei beni culturali immobili</p>

<p>304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalita' e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.</p>	<p>Determinazione del canone di concessione</p>

<p>305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza</p>	<p>Beni culturali che possono</p>

pubblica. | formare oggetto di concessione

306. All'articolo 10, comma 4, |
del testo unico di cui al decreto |
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, le |
parole: "il processo di valore |Esenzione dal contributo
inferiore a euro 1.100 e" sono |unificato per le spese di
soppresse. |giustizia

307. I commi 1 e 2 dell'articolo |
13 del testo unico di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 30 maggio 2002, n. |
115, sono sostituiti dai |
seguenti: |
"1. Il contributo unificato e' |
dovuto nei seguenti importi: |
a) euro 30 per i processi di |
valore fino a 1.100 euro; |
b) euro 70 per i processi di |
valore superiore a euro 1.100 e |
fino a euro 5.200 e per i |
processi di volontaria |
giurisdizione, nonche' per i |
processi speciali di cui al libro |
IV, titolo II, capo VI, del |
codice di procedura civile; |
c) euro 170 per i processi di |
valore superiore a euro 5.200 e |
fino a euro 26.000 e per i |
processi contenziosi di valore |
indeterminabile di competenza |
esclusiva del giudice di pace; |
d) euro 340 per i processi di |
valore superiore a euro 26.000 e |
fino a euro 52.000 e per i |
processi civili e amministrativi |
di valore indeterminabile; |
e) euro 500 per i processi di |
valore superiore a euro 52.000 e |
fino a euro 260.000; |
f) euro 800 per i processi di |
valore superiore a euro 260.000 e |
fino a euro 520.000; |
g) euro 1.110 per i processi di |
valore superiore a euro 520.000. |
2. Per i processi di esecuzione |
immobiliare il contributo dovuto |
e' pari a euro 200. Per gli altri |
processi esecutivi lo stesso |
importo e' ridotto della meta'. |
Per i processi di opposizione |
agli atti esecutivi il contributo |Rideterminazione della misura del
dovuto e' pari a euro 120". |contributo unificato

308. L'articolo 46, comma 1, |
della legge 21 novembre 1991, n. |
374, e' sostituito dal seguente: |
"1. Le cause e le attivita' |
conciliative in sede non |
contenziosa il cui valore non |
eccede la somma di euro 1.033,00 |

e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni"

Contributo unificato per le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa

309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Destinazione del maggior gettito

310. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui".

Limite massimo per le indennita' del giudice di pace

311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.

Compensi dei giudici tributari

312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorita' giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta

giorni dalla comunicazione |
all'avente diritto alla |
restituzione dell'ordinanza di | Alienazione di veicoli giacenti
cui alla lettera a) senza che | presso i custodi a seguito
questi abbia provveduto al | dell'applicazione di
ritiro. | provvedimenti di sequestro

313. La cessione di cui al comma |
312 e' disposta, anche in assenza |
di documentazione in ordine allo |
stato di conservazione, sulla |
base di elenchi predisposti dalla |
cancelleria o dalla segreteria |
nei quali i veicoli sono |
individuati secondo il tipo, il |
modello e il numero di targa o di |
telaio. | Modalita' della cessione

314. All'alienazione di cui ai |
commi 312 e 313 e alle attivita' |
ad essa funzionali e connesse |
procede una commissione |
costituita presso i tribunali e |
presso i tribunali per i |
minorenni, secondo modalita' |
stabilite con decreto del |
Ministero della giustizia di | Commissione costituita presso i
concerto con le altre | tribunali e presso i tribunali
amministrazioni interessate. | per i minorenni

315. L'alienazione del veicolo si |
perfeziona con la notifica al |
custode acquirente del |
provvedimento, eventualmente |
relativo ad elenchi di veicoli, |
dal quale risulta la |
determinazione all'alienazione da |
parte dell'ufficio giudiziario |
competente. | Perfezionamento dell'alienazione

316. Il provvedimento di |
alienazione e' comunicato |
all'autorita' giudiziaria che | Comunicazione all'A.G. del
aveva disposto il sequestro. | provvedimento di alienazione

317. Il provvedimento di |
alienazione e' altresì |
comunicato al pubblico registro |
automobilistico competente, il |
quale provvede, senza oneri, |
all'aggiornamento delle relative |
iscrizioni. | Comunicazione al PRA

318. Al custode e' riconosciuto, |
in deroga alle tariffe previste |
dagli articoli 59 e 276 del testo |
unico di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 30 |
maggio 2002, n. 115, un importo |
complessivo forfettario, |
comprensivo del trasporto, |
determinato, per ciascuno degli |
anni di custodia, nel modo |

segunte:	
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;	
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;	
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.	Importo complessivo forfetario riconosciuto al custode

319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.	Riduzione degli importi forfetari riconosciuti al custode.

320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.	Rateizzazione delle somme

321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.	Procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse

322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e previo parere del consiglio dell'ordine," sono soppresse.	Onorario e spese del difensore

323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente: "1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di	

trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio,
in modo forfettizzato, nella
misura di euro 8, eccetto che nei
processi previsti dall'articolo
unico della legge 2 aprile 1958,
n. 319, e successive
modificazioni, e in quelli in cui
si applica lo stesso articolo".

324. La tabella di cui
all'allegato n. 1 del testo unico
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e' abrogata.

Anticipazioni forfettarie dai
privati all'erario nel processo
civile

325. All'articolo 3, comma 1,
della legge 19 febbraio 1981, n.
27, le parole: "assenza
obbligatoria o facoltativa
previsti negli articoli 4 e 7
della legge 30 dicembre 1971, n.
1204," sono sostituite dalle
seguenti: "astensione facoltativa
previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151".

Attribuzione dell'indennitaai
magistrati ordinari in caso di
assenza obbligatoria.

326. Al comma 1 dell'articolo 5
del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, dopo la
lettera i), e' aggiunta la
seguente:
"i-bis) le spese relative alle
prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali
all'utilizzo delle prestazioni
medesime".

Spese di giustizia ripetibili

327. All'articolo 205 del testo
unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le spese relative alle
prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni,
e quelle funzionali all'utilizzo
delle prestazioni medesime sono
recuperate in misura fissa
stabilita con decreto del
Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, commi 3 e

4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno".

Recupero delle spese del processo anticipate dall'erario

328. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dai seguenti:
"Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita' ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalita' di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente".

329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".

Prestazioni obbligatorie effettuate a fini di giustizia da parte degli operatori delle comunicazioni

330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.

Applicazione delle nuove disposizioni

331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Attuazione senza oneri a carico del bilancio

332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

"e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera";

2) alla lettera g-ter), dopo le parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica," sono inserite le seguenti: "di servizi idrici e del gas,";

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6";

2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza";

3) il sesto comma e' sostituito dal seguente:

"Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in

evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria";

4) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:

"Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";

5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "il direttore dell'Agenzia delle entrate".

333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

Disposizioni in materia di codice fiscale e comunicazioni all'anagrafe tributaria

334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unita' immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.

Individuazione univoca delle unita' immobiliari

335. La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23 |
marzo 1998, n. 138, e il |
corrispondente valore medio |
catastale ai fini |
dell'applicazione dell'imposta |
comunale sugli immobili si |
discosta significativamente |
dall'analogo rapporto relativo |
all'insieme delle microzone |
comunali, e' richiesta dai comuni |
agli Uffici provinciali |
dell'Agenzia del territorio. Per |
i calcoli di cui al precedente |
periodo, il valore medio di |
mercato e' aggiornato secondo le |
modalita' stabilite con il |
provvedimento di cui al comma |
339. L'Agenzia del territorio, |
esaminata la richiesta del comune |
e verificata la sussistenza dei |
presupposti, attiva il |
procedimento revisionale con | Revisione del classamento delle
provvedimento del direttore | unita' immobiliari private site
dell'Agenzia medesima. | in microzone comunali.

336. I comuni, constatata la |
presenza di immobili di |
proprietà privata non dichiarati |
in catasto ovvero la sussistenza |
di situazioni di fatto non più |
coerenti con i classamenti |
catastali per intervenute |
variazioni edilizie, richiedono |
ai titolari di diritti reali |
sulle unita' immobiliari |
interessate la presentazione di |
atti di aggiornamento redatti ai |
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Ministro delle |
finanze 19 aprile 1994, n. 701. |
La richiesta, contenente gli |
elementi constatati, tra i quali, |
qualora accertata, la data cui |
riferire la mancata presentazione |
della denuncia catastale, e' |
notificata ai soggetti |
interessati e comunicata, con gli |
estremi di notificazione, agli |
uffici provinciali dell'Agenzia |
del territorio. Se i soggetti |
interessati non ottemperano alla |
richiesta entro novanta giorni |
dalla notificazione, gli uffici |
provinciali dell'Agenzia del |
territorio provvedono, con oneri |
a carico dell'interessato, alla |
iscrizione in catasto |
dell'immobile non accatastato |
ovvero alla verifica del |
classamento delle unita' |
immobiliari segnalate, |
notificando le risultanze del |
classamento e la relativa |

rendita. Si applicano le sanzioni |
previste per le violazioni |
dell'articolo 28 del regio |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 | Aggiornamento del classamento
agosto 1939, n. 1249, e | catastale per intervenute
successive modificazioni. | variazioni edilizie

337. Le rendite catastali |
dichiarate o comunque attribuite |
a seguito della notificazione |
della richiesta del comune di cui |
al comma 336 producono effetto |
fiscale, in deroga alle vigenti |
disposizioni, a decorrere dal 1° |
gennaio dell'anno successivo alla |
data cui riferire la mancata |
presentazione della denuncia |
catastale, indicata nella |
richiesta notificata dal comune, |
ovvero, in assenza della suddetta |
indicazione, dal 1° gennaio |
dell'anno di notifica della | Decorrenza degli effetti fiscali
richiesta del comune. | delle variazioni catastali

338. Gli importi minimo e massimo |
della sanzione amministrativa |
prevista per l'inadempimento |
degli obblighi di cui |
all'articolo 31 del regio |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 |
agosto 1939, n. 1249, |
dall'articolo 31 del medesimo |
regio decreto-legge n. 652 del |
1939, come rideterminati |
dall'articolo 8, comma 1, del |
decreto-legge 30 settembre 1989, |
n. 332, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
novembre 1989, n. 384, con |
riferimento al mancato |
adempimento degli obblighi |
previsti dagli articoli 20 e 28 |
del citato decreto-legge 13 |
aprile 1939, n. 652, sono elevati |
rispettivamente a euro 258 e a |
euro 2.066. | Aumento delle sanzioni

339. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia del |
territorio, da adottare entro |
trenta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, e da pubblicare nella |
Gazzetta Ufficiale, sono |
stabilite, previa intesa con la |
Conferenza Stato-città' ed |
autonomie locali, le modalità' |
tecniche e operative per |
l'applicazione delle disposizioni |

di cui ai commi 336 e 337. |Modalita' tecniche

340. Al comma 3 dell'articolo 70 |
del decreto legislativo 15 |
novembre 1993, n. 507, sono |
aggiunti i seguenti periodi: "A |
decorrere dal 1° gennaio 2005, |
per le unita' immobiliari di |
proprietà privata a destinazione |
ordinaria censite nel catasto |
edilizio urbano, la superficie di |
riferimento non può in ogni caso |
essere inferiore all'80 per cento |
della superficie catastale |
determinata secondo i criteri |
stabiliti dal regolamento di cui |
al decreto del Presidente della |
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; |
per gli immobili già denunciati, |
i comuni modificano d'ufficio, |
dandone comunicazione agli |
interessati, le superfici che |
risultano inferiori alla predetta |
percentuale a seguito di incrocio |
dei dati comunali, comprensivi |
della toponomastica, con quelli |
dell'Agenzia del territorio, |
secondo modalità di interscambio |
stabilite con provvedimento del |
direttore della predetta Agenzia, |
sentita la Conferenza |
Stato-città ed autonomie locali. |
Nel caso in cui manchino, negli |
atti catastali, gli elementi |
necessari per effettuare la |
determinazione della superficie |
catastale, i soggetti privati |
intestatari catastali, |
provvedono, a richiesta del |
comune, a presentare all'ufficio |
provinciale dell'Agenzia del |
territorio la planimetria |
catastale del relativo immobile, |
secondo le modalità stabilite |
dal regolamento di cui al decreto |
del Ministro delle finanze 19 |
aprile 1994, n. 701, per |
l'eventuale conseguente modifica, | Superficie di riferimento minima
presso il comune, della | ai fini della tassa per lo
consistenza di riferimento". | smaltimento dei rifiuti

341. Al testo unico delle |
disposizioni concernenti |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 aprile 1986, n. |
131, e successive modificazioni, |
dopo l'articolo 52 e' inserito il |
seguito: |
"Art. 52-bis. - (Liquidazione |
dell'imposta derivante dai |
contratti di locazione) - 1. La |
liquidazione dell'imposta |

complementare di cui all'articolo
42, comma 1, e' esclusa qualora
l'ammontare del canone di
locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, risulti
dal contratto non inferiore al 10
per cento del valore
dell'immobile determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4,
e successive modificazioni.
Restano comunque fermi i poteri
di liquidazione dell'imposta per
le annualita' successive alla
prima".

Liquidazione dell'imposta di
registro derivante dai contratti
di locazione

342. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo l'articolo
41-bis e' inserito il seguente:
"Art. 41-ter.- (Accertamento dei
redditi di fabbricati) - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli
32, primo comma, numero 7), 38,
40 e 41-bis non si applicano con
riferimento ai redditi di
fabbricati derivanti da locazione
dichiarati in misura non
inferiore ad un importo
corrispondente al maggiore tra il
canone di locazione risultante
dal contratto ridotto del 15 per
cento e il 10 per cento del
valore dell'immobile.
2. In caso di omessa
registrazione del contratto di
locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova
contraria, l'esistenza del
rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d'imposta
antecedenti quello nel corso del
quale e' accertato il rapporto
stesso; ai fini della
determinazione del reddito si
presume, quale importo del
canone, il 10 per cento del
valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,
il valore dell'immobile e'
determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del
testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni".

Accertamento dei redditi di
fabbricati

343. Le disposizioni degli
articoli 52-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. | Esclusione dell'applicazione dei commi 341 e 342.

344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita' telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita' telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12. | Comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza

345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attivita' di intermediazione nel settore |

immobiliare; la comunicazione e' |
dovuta per le cessioni di cui i |
predetti soggetti hanno diretta |
conoscenza, per avervi concorso |
ovvero assistito in ragione della |
loro attivita', e, relativamente |
a quelle diverse dalle cessioni |
in proprieta', anche per le |
cessioni di durata inferiore al |
mese. In caso di violazione |
dell'obbligo di cui al precedente |
periodo, si applica la sanzione |
amministrativa di cui al quarto |
comma dell'articolo 12 del |
decreto-legge 21 marzo 1978, n. |
59, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 18 |
maggio 1978, n. 191; in caso di |
seconda violazione, il sindaco |
del comune in cui operano i |
soggetti di cui al primo periodo, |
su segnalazione dell'Agenzia | Comunicazione da parte dei
delle entrate, dispone nei | soggetti che esercitano
riguardi dei medesimi soggetti la | abitualmente attivita' di
sospensione per un mese della | intermediazione nel settore
loro attivita'. | immobiliare

346. I contratti di locazione, o |
che comunque costituiscono |
diritti relativi di godimento, di |
unita' immobiliari ovvero di loro |
porzioni, comunque stipulati, |
sono nulli se, ricorrendone i | Nullita' dei contratti non
presupposti, non sono registrati. | registrati

347. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 15 dicembre 1997, n. |
446, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) nel comma 1, lettera a), sono |
aggiunte, in fine, le seguenti |
parole: ", nonche'", per i |
soggetti di cui all'articolo 3, |
comma 1, lettere da a) ad e), i |
costi sostenuti per il personale |
addetto alla ricerca e sviluppo, |
ivi compresi quelli per il |
predetto personale sostenuti da |
consorzi tra imprese costituiti |
per la realizzazione di programmi |
comuni di ricerca e sviluppo, a |
condizione che l'attestazione di |
effettivita' degli stessi sia |
rilasciata dal presidente del |
collegio sindacale ovvero, in |
mancanza, da un revisore dei |
conti o da un professionista |
iscritto negli albi dei revisori |
dei conti, dei dottori |
commercialisti, dei ragionieri e |
periti commerciali o dei |
consulenti del lavoro, nelle |

forme previste dall'articolo 13, |
comma 2, del decreto-legge 28 |
marzo 1997, n. 79, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 28 |
maggio 1997, n. 140, e successive |
modificazioni, ovvero dal |
responsabile del centro di |
assistenza fiscale"; |
b) nel medesimo comma 1, lettera |
b), il numero 1) e' sostituito |
dal seguente: |
"1) fatte salve le disposizioni |
di cui alla lettera a), i costi |
relativi al personale |
classificabili nell'articolo |
2425, primo comma, lettera B), |
numeri 9) e 14), del codice |
civile"; |
c) il comma 4-bis e' sostituito |
dal seguente: |
"4-bis. Per i soggetti di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
da a) ad e), sono ammessi in |
deduzione, fino a concorrenza, i |
seguenti importi: |
a) euro 8.000 se la base |
imponibile non supera euro |
180.759,91; |
b) euro 6.000 se la base |
imponibile supera euro 180.759,91 |
ma non euro 180.839,91; |
c) euro 4.000 se la base |
imponibile supera euro 180.839,91 |
ma non euro 180.919,91; |
d) euro 2.000 se la base |
imponibile supera euro 180.919,91 |
ma non euro 180.999,91"; |
d) dopo il comma 4-ter, sono |
aggiunti i seguenti: |
"4-quater. Per i soggetti di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettere |
da a) ad e), che incrementano il |
numero di lavoratori dipendenti |
assunti con contratto a tempo |
indeterminato, rispetto al numero |
dei lavoratori assunti con il |
medesimo contratto mediamente |
occupati nel periodo d'imposta in |
corso al 31 dicembre 2004, e' |
deducibile il costo del predetto |
personale per un importo annuale |
non superiore a 20.000 euro per |
ciascun nuovo dipendente assunto, |
e nel limite dell'incremento |
complessivo del costo del |
personale classificabile |
nell'articolo 2425, primo comma, |
lettera B), numeri 9) e 14), del |
codice civile. Rilevano gli |
incrementi del predetto personale |
nei tre periodi d'imposta |
successivi a quello in corso al |
31 dicembre 2004; la media |

dell'incremento occupazionale |
raggiunto nei predetti periodi di |
imposta costituisce l'incremento |
massimo agevolabile nei periodi |
d'imposta successivi. |
L'incremento della base |
occupazionale va considerato al |
netto delle diminuzioni |
occupazionali verificatesi in |
società controllate o collegate |
ai sensi dell'articolo 2359 del |
codice civile o facenti capo, |
anche per interposta persona, |
allo stesso soggetto. Per i |
soggetti di cui all'articolo 3, |
comma 1, lettera e), la base |
occupazionale di cui al terzo |
periodo è individuata con |
riferimento al personale |
dipendente con contratto di |
lavoro a tempo indeterminato |
impiegato nell'attività |
commerciale e la deduzione spetta |
solo con riferimento |
all'incremento dei lavoratori |
utilizzati nell'esercizio di tale |
attività. In caso di lavoratori |
impiegati anche nell'esercizio |
dell'attività istituzionale si |
considera, sia ai fini della |
individuazione della base |
occupazionale di riferimento e |
del suo incremento, sia ai fini |
della deducibilità del costo, il |
solo personale dipendente con |
contratto di lavoro a tempo |
indeterminato riferibile |
all'attività commerciale |
individuato in base al rapporto |
di cui all'articolo 10, comma 2. |
Non rilevano ai fini degli |
incrementi occupazionali i |
trasferimenti di dipendenti |
dall'attività istituzionale |
all'attività commerciale. |
Nell'ipotesi di imprese di nuova |
costituzione non rilevano gli |
incrementi occupazionali |
derivanti dallo svolgimento di |
attività che assorbono anche |
solo in parte attività di |
imprese giuridicamente |
preesistenti, ad esclusione delle |
attività sottoposte a limite |
numerico o di superficie. Nel |
caso di impresa subentrante ad |
altra nella gestione di un |
servizio pubblico, anche gestito |
da privati, comunque assegnata, |
la deducibilità del costo del |
personale spetta limitatamente al |
numero di lavoratori assunti in |
più rispetto a quello |

dell'impresa sostituita. |
4-quinquies. Nelle aree |
ammissibili alle deroghe previste |
dall'articolo 87, paragrafo 3, |
lettere a) e c), del Trattato che |
istituisce la Comunita' europea, |
individuata dalla Carta italiana |
degli aiuti a finalita' regionale |
per il periodo 2000-2006, |
l'importo deducibile determinato |
ai sensi del comma 4-quater e' |Deducibilita' dalla base
raddoppiato". |imponibile IRAP

348. Le disposizioni del comma |
347 si applicano a partire dal |
periodo d'imposta che inizia |
successivamente al 31 dicembre |
2004, ad eccezione di quelle |
della lettera d), che si |
applicano a decorrere dal periodo |
d'imposta in cui interviene |
l'approvazione da parte della |
Commissione europea ai sensi |
dell'articolo 88, paragrafo 3, |
del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni
Comunita' europea. |del comma 347

349. A decorrere dal 1° gennaio |
2005, al testo unico delle |
imposte sui redditi, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
917, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) nell'articolo 3, comma 1, le |
parole: "nonche' della deduzione |
spettante ai sensi dell'articolo |
11" sono sostituite dalle |
seguenti: "nonche' delle |
deduzioni effettivamente |
spettanti ai sensi degli articoli |
11 e 12"; |
b) l'articolo 13 e' rinumerato in |
articolo 12 e la relativa rubrica |
e' sostituita dalla seguente: |
"Deduzioni per oneri di |
famiglia"; nel medesimo articolo |
sono, altresì, apportate le |
seguenti modificazioni: |
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti |
dai seguenti: |
"1. Dal reddito complessivo si |
deducono per oneri di famiglia i |
seguenti importi: |
a) 3.200 euro per il coniuge non |
legalmente ed effettivamente |
separato; |
b) 2.900 euro per ciascun figlio, |
compresi i figli naturali |
riconosciuti, i figli adottivi e |
gli affidati o affiliati, nonche' |
per ogni altra persona indicata |

nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.";

2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o

minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.";

c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro, 39 per cento";

3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge";

d) l'articolo 14 e' abrogato.

Riduzione delle aliquote IRE e trasformazione delle detrazioni per oneri di famiglia in deduzioni

350. E' introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Contributo di solidarietà'

351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti

disposizioni contenute negli |
articoli che recano la |Riferimento a disposizioni
numerazione disposta dal medesimo |contenute in articoli del testo
comma 349. |unico delle imposte sui redditi

352. I contribuenti, in sede di |
dichiarazione dei redditi per |
l'anno 2005, possono applicare le |
disposizioni del testo unico |
delle imposte sui redditi in |
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero |
quelle in vigore al 31 dicembre | Clausola di salvaguardia ai fini
2004, se piu' favorevoli. | IRE

353. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 600, e successive |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) nell'articolo 23: |
1) nel comma 2, lettera a), le |
parole: "al netto della deduzione |
di cui all'articolo 10-bis del |
medesimo testo unico, ed |
effettuando le detrazioni |
previste negli articoli 12 e 13 |
del citato testo unico, |
rapportate al periodo stesso. Le |
detrazioni di cui agli articoli |
12 e 13 del citato testo unico |
sono effettuate" sono sostituite |
dalle seguenti: "al netto delle |
deduzioni di cui agli articoli 11 |
e 12 commi 1 e 2 del medesimo |
testo unico, rapportate al |
periodo stesso. Le deduzioni di |
cui all'articolo 12 commi 1 e 2 |
del citato testo unico sono |
riconosciute"; nel medesimo |
comma, lettera c), dopo le |
parole: "biennio precedente" sono |
aggiunte le seguenti: ", al netto |
delle deduzioni di cui agli |
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
medesimo testo unico"; |
2) nel comma 3, il primo periodo |
e' sostituito dal seguente: "I |
soggetti indicati nel comma 1 |
devono effettuare, entro il 28 |
febbraio dell'anno successivo e, |
in caso di cessazione del |
rapporto di lavoro, alla data di |
cessazione, il conguaglio tra le |
ritenute operate sulle somme e i |
valori di cui alle lettere a) e |
b) del comma 2, e l'imposta |
dovuta sull'ammontare complessivo |
degli emolumenti stessi, tenendo |
conto delle deduzioni di cui agli |
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
testo unico delle imposte sui |
redditi, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 22 |

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.";

3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso;

b) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";

2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare".

Trasformazione di detrazioni in deduzioni.

354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese". Il Fondo e' finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo

preventivo della Corte dei conti, |
il Fondo e' ripartito per essere |
destinato ad interventi |
agevolativi alle imprese, |
individuati dalle stesse delibere |
sulla base degli interventi gia' |
disposti a legislazione vigente e |
per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo
stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese

356. Il CIPE, con una o piu' |
delibere adottate con le |
modalita' previste dal comma 355: |
a) stabilisce i criteri generali |
di erogazione dei finanziamenti |
agevolati; |
b) approva una convenzione tipo |
che regola i rapporti tra la |
Cassa depositi e prestiti Spa e i |
soggetti abilitati a svolgere le |
istruttorie dei finanziamenti, |
stabilendo le modalita' per |
assicurare che l'importo |
complessivo dei finanziamenti |
erogati non superi l'importo |
assegnato dal CIPE e che vengano |
comunque rispettati i limiti |
annuali di spesa a carico del |
bilancio dello Stato stabiliti ai |
sensi del comma 361; |
c) prevede la misura minima del |
tasso di interesse da applicare; |
d) stabilisce la durata massima |
del piano di rientro; |
e) prevede che le nuove modalita' |
di attuazione ed erogazione delle |
misure agevolative previste dai |
commi da 354 a 361 si applichino |
a programmi di investimento per i |
quali, alla data di pubblicazione |
del decreto di cui al comma 357, |
non e' stata ancora presentata |
richiesta di erogazione relativa |
all'ultimo stato di avanzamento e |
non sono stati adottati |
provvedimenti di revoca totale o |
parziale, a condizione che |
l'impresa agevolata manifesti |
formale opzione e comunque previo |
parere conforme del soggetto |
responsabile dell'istruttoria. |Delibere del CIPE

357. Con decreto di natura non |
regolamentare il Ministro |
competente, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, stabilisce, in relazione |
ai singoli interventi previsti |
dal comma 355, nel rispetto dei |
principi contenuti nei commi da |
354 a 361 e di quanto disposto |
dal comma 356, i requisiti e le |
condizioni per l'accesso ai |

finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 e 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato.

Decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati

358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.

Determinazione del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione

359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e

corrispondenti per gli esercizi |
successivi. | Garanzia dello Stato

360. Alla Cassa depositi e |
prestiti Spa, sulle somme erogate |
in anticipazione, e' |
riconosciuto, a valere sui |
finanziamenti stabiliti ai sensi |
del comma 356, lettera a), il |
rimborso delle spese di gestione |
del Fondo in misura pari allo |
0,40 per cento complessivo delle | Rimborso alla Cassa depositi e
somme erogate annualmente. | prestiti

361. Per le finalita' previste |
dai commi da 354 a 360 e' |
autorizzata la spesa di 80 |
milioni di euro per l'anno 2005 e |
di 150 milioni di euro annui a |
decorrere dall'anno 2006. Una |
quota dei predetti oneri, pari a |
55 milioni di euro per l'anno |
2005 e 100 milioni di euro per |
ciascuno degli anni 2006 e 2007, |
e' posta a carico del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per gli |
interventi finanziati dallo |
stesso. La restante quota |
relativa agli anni 2005 e 2006, |
pari rispettivamente a 25 milioni |
di euro e a 50 milioni di euro, |
e' posta a carico della parte del |
Fondo unico per gli incentivi |
alle imprese non riguardante gli |
interventi nelle aree |
sottoutilizzate; alla quota |
relativa all'anno 2007 e |
all'onere decorrente dal 2008, |
pari rispettivamente a 50 milioni |
di euro e a 150 milioni di euro, |
si provvede con le maggiori | Autorizzazione di spesa per gli
entrate derivanti dal comma 300. | anni 2005 e 2006

362. Nello stato di previsione |
del Ministero dell'economia e |
delle finanze e' istituito un |
"Fondo per i pagamenti dei debiti |
di fornitura", al quale vengono |
riassegnate le dotazioni in conto |
residui, previamente versate in |
entrata, relative a debiti |
scaduti ed esigibili alla data |
del 31 dicembre 2004, derivanti |
dalla fornitura di beni e servizi |
alle amministrazioni dello Stato, |
ceduti alla Cassa depositi e |
prestiti Spa dai fornitori sulla | Istituzione del Fondo per i
base di idonei titoli giuridici. | pagamenti dei debiti di fornitura

363. La Cassa depositi e prestiti |
Spa, in relazione alle cessioni |
di credito di cui al comma 362, |
dispone i pagamenti a valere su |

un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

Pagamento della Cassa depositi e prestiti Spa a valere su apposito fondo

364. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonche', a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.

Pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa

365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalita', ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.

Rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo

366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300.

Copertura degli oneri finanziari

367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, e' vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

| Divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti catastali ed ipotecari

368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

| Definizione di riutilizzazione commerciale

369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, e' stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio per l'acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

| Casi di esclusione della riutilizzazione commerciale

370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

| Tributi dovuti per la riutilizzazione commerciale

371. Le attivita' di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalita' e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonche' il controllo del limite di riutilizzo consentito.

Attivita' di riutilizzazione commerciale consentite

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, e' soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Sanzioni per gli atti di riutilizzazione non consentiti

373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 e' demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettivita' all'indicata azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 e' avviato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attivita' di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione puo' partecipare, su base

convenzionale, anche il personale
designato da enti locali o altri
enti pubblici per le analoghe
esigenze di consolidamento
dell'azione di contrasto
all'elusione fiscale, in presenza
di coincidenti ragioni di
pubblico interesse.

Accertamento delle violazioni del
divieto di riutilizzazione
commerciale

374. Alla presentazione degli
atti di aggiornamento del catasto
si puo' provvedere, a decorrere
dal 1° marzo 2005, con procedure
telematiche, mediante un modello
unico informatico di
aggiornamento degli atti
catastali sottoscritto con firma
elettronica avanzata dal tecnico
che li ha redatti ovvero dal
soggetto obbligato alla
presentazione. In caso di
irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la
trasmissione per via telematica
e' sostituita dalla presentazione
su supporto informatico. Con
provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del territorio:
a) e' stabilita la progressiva
attivazione del servizio, anche
limitatamente a determinati
soggetti, a specifiche aree
geografiche ed a particolari
tipologie di adempimenti;
b) e' approvato il modello unico
informatico di aggiornamento
degli atti catastali e sono
stabilite le modalita' tecniche
necessarie per la trasmissione
dei dati relativi alla procedura
telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i termini, le
condizioni e le modalita'
relative: alla presentazione del
modello unico informatico di
aggiornamento degli atti
catastali; alla presentazione dei
documenti e degli atti da
allegare al predetto modello,
anche al fine di accertare
l'avvenuto deposito presso i
comuni, per gli atti per i quali
e' previsto; alla conservazione,
a cura dei soggetti interessati,
dei documenti cartacei originali
sottoscritti dal tecnico che li
ha redatti e dai soggetti che
hanno la titolarita' sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con
il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le
modalita' di versamento dei

Presentazione con procedure
telematiche degli atti di

tributi dovuti.	aggiornamento del catasto
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.	Comunicazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali
376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 settembre 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".	Proroga dei termini di versamento per rivalutazione terreni e partecipazioni negoziate.
377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 10.000".	Obbligo di presentazione della dichiarazione, compresa quella unificata.
378. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonche' il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario e' sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione e' altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi	Immatricolazione dei veicoli

veicoli.	d'importazione
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378.	Modalita' di attuazione del comma 378.
380. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.	Trasmissione telematica delle informazioni
381. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta".	Comunicazione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione d'intenti
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attivita' di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.	Condivisione di informazioni da parte dell'Agenzia delle entrate
383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la	

comunicazione di cui all'articolo |
1, comma 1, lettera c), ultimo |
periodo, del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, | Sanzioni in materia di
dalla legge 27 febbraio 1984, n. | comunicazione telematica dei dati
17, o la invia con dati | contenuti nella dichiarazione
incompleti o inesatti". | d'intenti

384. Chiunque omette di inviare, |
nei termini previsti, la |
comunicazione di cui all'articolo |
1, comma 1, lettera c), ultimo |
periodo, del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, introdotto dal comma 381, o |
la invia con dati incompleti o |
inesatti, e' responsabile in |
solido con il soggetto acquirente |
dell'imposta evasa correlata |
all'infedelta' della | Responsabilita' solidale con il
dichiarazione ricevuta. | soggetto acquirente

385. Il direttore dell'Agenzia |
delle entrate determina, con suo |
provvedimento, i contenuti e le |
modalita' della comunicazione di |
cui all'articolo 1, comma 1, |
lettera c), ultimo periodo, del |
decreto-legge 29 dicembre 1983, |
n. 746, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
febbraio 1984, n. 17, introdotto | Contenuti e modalita' della
dal comma 381. | comunicazione

386. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972, |
n. 633, dopo l'articolo 60, e' |
inserito il seguente: |
"Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel |
pagamento dell'imposta). - 1. Con |
decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, su |
proposta degli organi competenti |
al controllo, sulla base di |
analisi effettuate su fenomeni di |
frode, sono individuati i beni |
per i quali operano le |
disposizioni dei commi 2 e 3. |
2. In caso di mancato versamento |
dell'imposta da parte del cedente |
relativa a cessioni effettuate a |
prezzi inferiori al valore |
normale, il cessionario, soggetto |
agli adempimenti ai fini del |
presente decreto, e' obbligato |
solidalmente al pagamento della |
predetta imposta. |
3. L'obbligato solidale di cui al |
comma 2 puo' tuttavia |
documentalmente dimostrare che il |

prezzo inferiore dei beni e' |
stato determinato in ragione di |
eventi o situazioni di fatto |
oggettivamente rilevabili o sulla |
base di specifiche disposizioni |
di legge e che comunque non e' |
connesso con il mancato pagamento |Solidarieta' nel pagamento
dell'imposta". |dell'imposta sul valore aggiunto

387. A decorrere dal periodo di |
imposta in corso al 1° gennaio |
2005, e' introdotto l'istituto |
della pianificazione fiscale |
concordata alla quale possono |
accedere i titolari di reddito |
d'impresa e gli esercenti arti e |
professioni cui si applicano gli |
studi di settore per il periodo |
di imposta in corso al 1° gennaio |
2003. L'adesione alla |
pianificazione fiscale determina |
preventivamente, per un triennio, |
la base imponibile caratteristica |
dell'attivita' svolta e comporta |
una riduzione dell'imposizione |
fiscale e contributiva per gli |
importi eccedenti la base |Istituzione della pianificazione
imponibile pianificata. |fiscale concordata

388. Non possono accedere alla |
pianificazione fiscale i titolari |
di reddito d'impresa e gli |
esercenti arti e professioni: |
a) per i quali sussistano cause |
di esclusione o di |
inapplicabilita' degli studi di |
settore per il periodo di imposta |
in corso al 1° gennaio 2003; |
b) che svolgono dal 1° gennaio |
2004 una attivita' diversa da |
quella esercitata nel biennio |
2002 e 2003; |
c) che non erano in attivita' in |
almeno uno dei periodi di imposta |
in corso al 1° gennaio 2002, al |
1° gennaio 2003 ovvero al 1° |
gennaio 2004; |
d) che hanno omesso di dichiarare |
il reddito derivante |
dall'attivita' svolta per almeno |
uno dei periodi di imposta in |
corso al 1° gennaio 2002 e al 1° |
gennaio 2003; |
e) che hanno omesso di presentare |
la dichiarazione ai fini |
dell'imposta sul valore aggiunto |
per i medesimi periodi di imposta |
di cui alla lettera d); |
f) che hanno omesso di comunicare |
i dati rilevanti ai fini |
dell'applicazione degli studi di |
settore per il periodo di imposta |Soggetti esclusi dalla
in corso al 1° gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata

<p>389. La proposta individuale di pianificazione fiscale e' formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attivita', della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.</p>	<p>Proposta individuale di pianificazione fiscale</p>
<p>390. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruita' dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo di imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attivita' svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.</p>	<p>Perfezionamento dell'adesione alla pianificazione fiscale</p>
<p>391. L'adesione alla proposta di pianificazione fiscale e' comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta puo' essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:</p> <p>a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attivita' rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;</p> <p>b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti</p>	<p>Termini per la comunicazione di</p>

sensibilmente, all'atto dell'adesione. | adesione alla proposta di pianificazione fiscale

392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 puo' essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti. | Asseverazione delle circostanze previste al comma 394

393. Per i periodi di imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;
c) e' esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonche' la facolta' di effettuare i versamenti su base volontaria. | Benefici a favore dei soggetti che aderiscono alla pianificazione fiscale concordata

394. Per gli stessi periodi di imposta di cui al comma 393, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo

conto della esistenza di |
operazioni non soggette ad |
imposta ovvero soggette a regimi |
speciali, l'aliquota media |
risultante dal rapporto tra |
l'imposta relativa alle |
operazioni imponibili, diminuita |
di quella relativa alle cessioni |
di beni ammortizzabili, e il |
volume d'affari dichiarato; |
c) sono inibiti i poteri |
spettanti all'amministrazione |
finanziaria in base alle |
disposizioni di cui agli articoli |
54, secondo comma, secondo |
periodo, e 55, secondo comma, |
numero 3), del decreto del | Applicazione delle disposizioni
Presidente della Repubblica 26 | in materia di IVA per i soggetti
ottobre 1972, n. 633, e | che aderiscono alla
successive modificazioni. | pianificazione fiscale concordata

395. In caso di mancato rispetto |
della pianificazione, da |
comunicare nella dichiarazione |
presentata ai fini dell'imposta |
sul reddito, l'Agenzia delle |
entrate procede ad accertamento |
parziale in ragione del reddito |
oggetto della pianificazione |
nonche', per l'imposta sul valore |
aggiunto, in ragione del volume |
d'affari corrispondente ai ricavi |
o compensi caratteristici a base |
della stessa, salve le ipotesi di |
documentati accadimenti |
straordinari e imprevedibili; in |
tale ultima ipotesi trova |
applicazione il procedimento di |
accertamento con adesione |
previsto dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218. La |
disposizione di cui al presente |
comma si applica anche nel caso |
di mancato adeguamento alle |
risultanze degli studi di | Mancato rispetto della
settore. | pianificazione fiscale concordata

396. L'inibizione dei poteri di |
cui ai commi 393, lettera a), e |
394, lettera c) ed i benefici di |
cui al comma 393, lettere b) e |
c), non operano qualora: |
a) il reddito dichiarato |
differisca da quanto |
effettivamente conseguito, ovvero |
non siano adempiuti gli obblighi |
di cui al comma 394, lettera a), |
ferma restando, comunque, in tale |
caso l'inibizione dei poteri di |
cui all'articolo 39, secondo |
comma, lettera d), del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |

successive modificazioni, e
all'articolo 55, secondo comma,
numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del
contribuente che integrano le
fattispecie di cui agli articoli
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Casi di esclusione dei benefici
derivanti dalla pianificazione
fiscale concordata

397. Salva l'applicazione del
comma 391, nei casi in cui a
seguito di controlli e
segnalazioni, anche di fonte
esterna all'amministrazione
finanziaria, emergano dati ed
elementi difformi da quelli
comunicati dal contribuente,
qualora presi a base per la
formulazione della proposta, nei
suoi confronti non opera
l'inibizione dei poteri di cui ai
commi 393, lettera a), e 394,
lettera c), nonche' i benefici di
cui al comma 393, lettere b) e
c).

Non operativita' dell'inibizione
dei poteri in caso di dati ed
elementi difformi da quelli
comunicati dal contribuente.

398. Nel caso in cui l'attivita'
effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio,
l'istituto della pianificazione
fiscale concordata cessa di avere
effetto dal periodo di imposta
nel corso del quale si e'
verificata la variazione. Con
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, sono
individuati le singole categorie
di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del
triennio, decorre l'applicazione
della pianificazione fiscale
concordata nonche' approvate una
o piu' note metodologiche per la
formulazione della proposta di
cui al comma 389. Con i medesimi
decreti sono conseguentemente
rideterminati i periodi d'imposta
di cui al comma 388, per i
contribuenti nei cui confronti la
pianificazione fiscale opera a
decorrere da periodi di imposta
diversi da quello indicato al
comma 387. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le
modalita' di invio delle
proposte, anche in via
telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il

tramite degli intermediari di cui |
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto |
del Presidente della Repubblica |
22 luglio 1998, n. 322, nonche' |
le modalita' di adesione. |Variazione dell'attivita'.

399. Gli studi di settore |
previsti all'articolo 62-bis del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 29 |
ottobre 1993, n. 427, sono |
soggetti a revisione, di norma, |
ogni quattro anni dalla data di |
entrata in vigore dello studio di |
settore ovvero da quella |
dell'ultima revisione, al fine di |
mantenere la rappresentativita' |
degli stessi rispetto alla |
realta' economica cui si |
riferiscono. La revisione puo' |
essere disposta anche prima del |
decorso del termine previsto dal |
primo periodo, tenuto anche conto |
di dati ed informazioni ufficiali |
quali i dati di contabilita' |
nazionale, sentito il parere |
della commissione di esperti di |
cui all'articolo 10, comma 7, |
della legge 8 maggio 1998, n. |
146. La revisione degli studi di |
settore e' programmata con |
provvedimento del direttore |Revisione quadriennale degli
dell'Agenzia della entrate da |studi di settore e possibilita'
emanare entro il mese di febbraio |di anticipare l'intervento di
di ciascun anno. |revisione.

400. In deroga a quanto previsto |
al comma 399, entro il mese di |
febbraio 2005, l'Agenzia delle |
entrate completa l'attivita' di |
revisione relativa agli studi di |
settore gia' precedentemente |
individuati, con effetto dal |
periodo di imposta in corso al 31 |
dicembre 2004, ai sensi |
dell'articolo 1 del regolamento |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di |
applicazione degli studi di |Completamento della revisione
settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di
Presidente della Repubblica 31 |settore gia' individuati
maggio 1999, n. 195. |dall'Agenzia delle entrate.

401. Gli organi preposti al |
controllo, in conseguenza della |
revisione e del potenziamento |
degli studi di settore, sulla |
base delle disposizioni dei commi |
da 387 a 432, programmano |
l'impiego di maggiore capacita' |
operativa per l'attivita' di |

contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.	Rafforzamento attivita' di contrasto all'evasione fiscale nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi.
---	---

402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: "alle operazioni a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,";

1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria," sono soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione postale," fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie";

3) al numero 6-bis), il primo periodo e' sostituito dal

seguente: "richiedere, previa
autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa,
ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del
comandante regionale, ai soggetti
sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio
di una dichiarazione contenente
l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi
identificativi dei rapporti
intrattenuti con le banche, la
societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli
organismi di investimento
collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del
risparmio e le societa'
fiduciarie, nazionali o
stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta";

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo e'
sostituito dai seguenti:
"richiedere, previa
autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa,
ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del
comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli
organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del
risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od
operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con
i loro clienti, nonche' alle
garanzie prestate da terzi. Alle
societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966,
e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico
delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, puo' essere
richiesto, tra l'altro,

specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le |
generalita' dei soggetti per |
conto dei quali esse hanno |
detenuto o amministrato o gestito |
beni, strumenti finanziari e |
partecipazioni in imprese, |
inequivocamente individuati." |
4.2) nel secondo periodo, dopo le |
parole: "deve essere indirizzata" |
sono inserite le seguenti: "al |
responsabile della struttura |
accentrata, ovvero"; |
b) nel secondo comma: |
1) al secondo periodo, la parola: |
"sessanta" e' sostituita dalla |
seguinte: "trenta"; |
2) il terzo periodo e' sostituito |
dal seguente: "Il termine puo' |
essere prorogato per un periodo |
di venti giorni su istanza |
dell'operatore finanziario, per |
giustificati motivi, dal |
competente direttore centrale o |
direttore regionale per l'Agenzia |
delle entrate, ovvero, per il |
Corpo della guardia di finanza, |
dal comandante regionale."; |
c) dopo il secondo comma e' |
inserito il seguente: |
"Le richieste di cui al primo |
comma, numero 7), nonche' le |
relative risposte, anche se |
negative, devono essere |
effettuate esclusivamente in via |
telematica. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabilite le |
disposizioni attuative e le |
modalita' di trasmissione delle |
richieste, delle risposte, |
nonche' dei dati e delle notizie |
riguardanti i rapporti e le |
operazioni indicati nel citato |
numero 7)".

Accertamento e acquisizione dati:
invito ai contribuenti a
comparire per fornire dati e
notizie rilevanti.

403. All'articolo 51 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, |
concernente l'istituzione e la |
disciplina dell'imposta sul |
valore aggiunto, sono apportate |
le seguenti modificazioni: |
a) nel secondo comma: |
1) al numero 2): |
1.1) nel primo periodo, le parole |
da: "alle operazioni" a: |
"acquisita" sono sostituite dalle |
seguinti: "ai rapporti ed alle |
operazioni, i cui dati, notizie e |
documenti siano stati acquisiti"; |
la parola: "rilevate" e' |

sostituita dalla seguente: |
"rilevati"; |
1.2) nel secondo periodo, le |
parole: "I singoli dati ed |
elementi risultanti dai conti" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"I dati ed elementi attinenti ai |
rapporti ed alle operazioni |
acquisiti e rilevati |
rispettivamente a norma del |
numero 7) e dell'articolo 52, |
ultimo comma, o dell'articolo 63, |
primo comma,"; |
2) al numero 5): |
2.1) nel primo periodo, le parole |
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse; |
2.2) nel quarto periodo, le |
parole da: "all'Amministrazione |
postale," fino alla fine del |
numero sono sostituite dalle |
seguenti: "alle banche, alla |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e |
creditizie, agli intermediari |
finanziari, alle imprese di |
investimento, agli organismi di |
investimento collettivo del |
risparmio, alle societa' di |
gestione del risparmio e alle |
societa' fiduciarie"; |
3) al numero 6-bis) il primo |
periodo e' sostituito dal |
seguente: "Richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa, |
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, ai soggetti |
sottoposti ad accertamento, |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente |
l'indicazione della natura, del |
numero e degli estremi |
identificativi dei rapporti |
intrattenuti con le banche, la |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le |
imprese di investimento, gli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, le |
societa' di gestione del |
risparmio e le societa' |
fiduciarie, nazionali o |
stranieri, in corso ovvero |
estinti da non piu' di cinque |
anni dalla data della |
richiesta."; |
4) al numero 7): |
4.1) il primo periodo e' |
sostituito dai seguenti: |

"Richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste Italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.";

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere indirizzata" sono inserite le seguenti: "al responsabile della struttura accentrata, ovvero";

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.";

c) dopo il terzo comma e' |
inserito il seguente: |
"Le richieste di cui al secondo |
comma, numero 7), nonche' le |
relative risposte, anche se |
negative, sono effettuate |
esclusivamente in via telematica. | Modifiche all'articolo 51 del
Con provvedimento del direttore | TUIR.
dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a
stabilite le disposizioni | presentare documenti posti a base
attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli
trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente
delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto
e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che
rapporti e le operazioni indicati | non si riferiscono ad operazioni
nel citato numero 7)". | imponibili.

404. Le disposizioni di cui al |
terzo comma dell'articolo 32 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, nonche' quelle di cui al |
quarto comma dell'articolo 51 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633, introdotte rispettivamente |
dai commi 402 e 403, hanno |
effetto dal 1° luglio 2005. Con |
uno o piu' provvedimenti del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate puo' essere prevista una |
diversa decorrenza successiva, in |
considerazione delle esigenze di | Richiesta in via telematica dal 1
natura esclusivamente tecnica. | luglio 2005.

405. Al fine di una maggiore |
efficienza, efficacia ed |
effettivita' dell'istituto della |
pianificazione fiscale |
concordata, al primo periodo del |
comma 1 dell'articolo 41-bis del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) le parole da: "gli uffici |
delle imposte" fino a: "delle |
imposte dirette" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti |
uffici dell'Agenzia delle |
entrate, qualora dagli accessi, |
ispezioni e verifiche nonche' |
dalle segnalazioni effettuati |
dalla Direzione centrale |
accertamento, da una Direzione |
regionale ovvero da un ufficio |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali"; |
b) dopo le parole: "non |
spettanti," sono inserite le |
seguenti: "nonche' l'esistenza di |
imposte o di maggiori imposte non |

versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

|Variazione uffici competenti.

406. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "l'ufficio dell'imposta" fino a: "indirette sugli affari" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";

b) dopo le parole: "l'esistenza di corrispettivi" sono inserite le seguenti: "o di imposta";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

|Variazione uffici competenti.

407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: "alle altre categorie reddituali" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,".

|Accertamento sulla base degli studi di settore: estensione degli accertamenti potenzialmente eseguibili.

408. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle

medesime o alle altre categorie
reddituiali nonche' con
riferimento ad ulteriori
operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto";
b) al comma 2, le parole da:
"qualora" fino a:
"indipendentemente" sono
sostituite dalle seguenti:
"indipendentemente dalla
sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi e".

Estensione degli accertamenti
previsti e basati su studi di
settore.

409. All'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguinte:
"2. Nei confronti degli esercenti
attivit  d'impresa in regime di
contabilit  ordinaria, anche per
effetto di opzione, e degli
esercenti arti e professioni, la
disposizione del comma 1 trova
applicazione quando in almeno in
due periodi di imposta su tre
consecutivi considerati, compreso
quello da accertare, l'ammontare
dei compensi o dei ricavi
determinabili sulla base degli
studi di settore risulta
superiore all'ammontare dei
compensi o ricavi dichiarati con
riferimento agli stessi periodi
di imposta. La disposizione del
comma 1 trova applicazione in
ogni caso nei confronti degli
esercenti attivita' d'impresa in
regime di contabilit  ordinaria,
anche per effetto di opzione,
quando emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto
ad indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale,
individuati con apposito
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,
sentito il parere della
commissione di esperti di cui al
comma 7.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il
seguinte:
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai
commi 2 e 3 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di
accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n.
218.";
c) il comma 6 e' sostituito dal

seguente: |
"6. I maggiori ricavi, compensi e |
corrispettivi, conseguenti |
all'applicazione degli |
accertamenti di cui al comma 1, |
ovvero dichiarati per effetto |
dell'adeguamento di cui |
all'articolo 2 del regolamento |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di |
applicazione degli studi di |
settore, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 31 | Possibilita' di effettuare gli
maggio 1999, n. 195, non rilevano | accertamenti sulla base degli
ai fini dell'obbligo della | studi di settore nei confronti
trasmissione della notizia di | dei contribuenti con contabilita'
reato ai sensi dell'articolo 331 | ordinaria e degli esercenti arti
del codice di procedura penale". | e professioni.

410. Le disposizioni dei commi 2 |
e 3-bis dell'articolo 10 della |
legge 8 maggio 1998, n. 146, come |
modificato dal comma 409 del |
presente articolo, hanno effetto |
a decorrere dal periodo di |
imposta in corso al 31 dicembre | Entrata in vigore delle
2004. | disposizioni del comma 409.

411. All'articolo 2 del |
regolamento di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 31 |
maggio 1999, n. 195, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1: |
1) le parole: "il primo periodo" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"i periodi"; |
2) le parole: "nella |
dichiarazione dei redditi" sono |
sostituite dalle seguenti: "nelle |
dichiarazioni di cui all'articolo |
1 del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 luglio 1998, n. |
322, e successive |
modificazioni,"; |
3) le parole: "per adeguare i |
ricavi o i compensi" sono |
sostituite dalle seguenti: "per |
adeguare gli stessi, anche ai |
fini dell'imposta regionale sulle |
attivit  produttive,"; |
b) al comma 2: |
1) le parole da: "Per il primo |
periodo d'imposta" fino a: |
"revisione del medesimo," sono |
sostituite dalle seguenti: "Per i |
medesimi periodi d'imposta di cui |
al comma 1,"; |
2) le parole: "puo' essere" sono |
sostituite dalla seguente: "e'"; |
3) le parole: "di presentazione |

della dichiarazione dei redditi" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"del versamento a saldo |
dell'imposta sul reddito; i |
maggiori corrispettivi devono |
essere annotati, entro il |
suddetto termine, in un'apposita |
sezione dei registri di cui agli |
articoli 23 e 24 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, e |
riportati nella dichiarazione |
annuale"; |
c) dopo il comma 2, e' aggiunto |
il seguente: |
"2-bis. L'adeguamento di cui ai |
commi 1 e 2 e' effettuato, per i |
periodi d'imposta diversi da |
quello in cui trova applicazione |
per la prima volta lo studio, |
ovvero le modifiche conseguenti |
alla revisione del medesimo, a |
condizione che sia versata, entro |
il termine per il versamento a |
saldo dell'imposta sul reddito, |
una maggiorazione del 3 per |
cento, calcolata sulla differenza |
tra ricavi o compensi derivanti |
dall'applicazione degli studi e |
quelli annotati nelle scritture |
contabili. La maggiorazione non |
e' dovuta se la predetta |
differenza non e' superiore al 10 |
per cento dei ricavi o compensi |
annotati nelle scritture |
contabili". |

Adeguamento alle risultanze degli |
studi di settore, in sede di |
dichiarazione annuale. |

412. In esecuzione dell'articolo |
6, comma 5, della legge 27 luglio |
2000, n. 212, l'Agenzia delle |
entrate comunica mediante |
raccomandata con avviso di |
ricevimento ai contribuenti |
l'esito dell'attivita' di |
liquidazione, effettuata ai sensi |
dell'articolo 36-bis del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, |
relativamente ai redditi soggetti |
a tassazione separata. La |
relativa imposta o la maggiore |
imposta dovuta, a decorrere dal |
periodo d'imposta 2001, e' |
versata mediante modello di |
pagamento, di cui all'articolo 19 |
del decreto legislativo 9 luglio |
1997, n. 241, precompilato |
dall'Agenzia. In caso di mancato |
pagamento entro il termine di |
trenta giorni dal ricevimento |
dell'apposita comunicazione si |

procede all'iscrizione a ruolo, |
secondo le disposizioni di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
con l'applicazione della sanzione |
di cui all'articolo 13, comma 2, |
del decreto legislativo 18 |
dicembre 1997, n. 471, e degli |
interessi di cui all'articolo 20 |
del predetto decreto n. 602 del |
1973, a decorrere dal primo |
giorno del secondo mese |
successivo a quello di |
elaborazione della predetta |
comunicazione. |

Comunicazione dell'esito
dell'attivita' di liquidazione.

413. Ai commi 2 e 1, |
rispettivamente, degli articoli 2 |
e 3 del decreto legislativo 18 |
dicembre 1997, n. 462, e |
successive modificazioni, con |
riferimento alle dichiarazioni |
presentate dal 1° gennaio 1999, |
sono aggiunte, in fine, le |
seguate parole: "e gli interessi |
sono dovuti fino all'ultimo |
giorno del mese antecedente a |
quello dell'elaborazione della |
comunicazione". |

Pagamento interessi.

414. Al decreto legislativo 10 |
marzo 2000, n. 74, dopo |
l'articolo 10 e' inserito il |
seguate:
"Art. 10-bis. - (Omesso |
versamento di ritenute |
certificate). - 1. E' punito con |
la reclusione da sei mesi a due |
anni chiunque non versa entro il |
termine previsto per la |
presentazione della dichiarazione |
annuale di sostituto di imposta |
ritenute risultanti dalla |
certificazione rilasciata ai |
sostituiti, per un ammontare |
superiore a cinquantamila euro |
per ciascun periodo d'imposta". |

Omesso versamento di ritenute
certificate.

415. All'articolo 49, comma 1, |
del decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "costituisce |
titolo esecutivo" sono aggiunte |
le seguenti: "; il concessionario |
puo' altresì promuovere azioni |
cautelari e conservative, nonche' |
ogni altra azione prevista dalle |
norme ordinarie a tutela del |
creditore". |

Esperibilita' delle azioni
cautelari da parte del
concessionario.

416. All'articolo 19 del decreto |

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonche'";
b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari ed esecutive" sono inserite le seguenti: "nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

| Discarico per inesigibilita'.

417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente," sono inserite le seguenti: "la specie del ruolo,";

b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: "ad espropriazione forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto";

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella e' relativa ad un ruolo straordinario".

| Modifiche in tema di ruoli e di
| poteri di riscossione:
| indicazione della natura e della
| specie del ruolo.

418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: "garanzia con le modalita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il

comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle
rate successive, se il garante
non versa l'importo garantito
entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle
somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa,
il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo
delle predette somme a carico del
contribuente e dello stesso
garante";
b) all'articolo 15, comma 2, le
parole: "commi 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi
2, 3 e 3-bis".

Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale:
previsione della fideiussione
bancaria per il pagamento
dell'importo delle rate
successive.

419. All'articolo 48, comma 3,
del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, le parole:
"garanzia secondo le modalita' di
cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633" sono sostituite dalle
seguenti: "garanzia mediante
polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria"; al
medesimo articolo 48, dopo il
comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle
rate successive, se il garante
non versa l'importo garantito
entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle
somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa,
il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo
delle predette somme a carico del
contribuente e dello stesso
garante".

Iscrizione a ruolo in caso di
mancato versamento di una sola
rata.

420. Le disposizioni del comma
416, lettera a), e del comma 417,
lettere a) e c), si applicano con
riferimento ai ruoli resi
esecutivi successivamente al 1°
luglio 2005.

Termine di decorrenza
dell'applicazione dei ruoli
differenziati.

421. Ferme restando le
attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni,

nonche' quelli previsti dagli |
articoli 51 e seguenti del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633, e successive modificazioni, |
per la riscossione dei crediti |
indebitamente utilizzati in tutto |
o in parte, anche in |
compensazione ai sensi |
dell'articolo 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. |
241, e successive modificazioni, |
l'Agenzia delle entrate puo' |
emanare apposito atto di recupero |
motivato da notificare al |
contribuente con le modalita' |
previste dall'articolo 60 del |
citato decreto del Presidente |
della Repubblica n. 600 del 1973. |
La disposizione del primo periodo |
non si applica alle attivita' di |
recupero delle somme di cui |
all'articolo 1, comma 3, del |
decreto-legge 20 marzo 2002, n. |
36, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 17 |
maggio 2002, n. 96, e |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto-legge 24 dicembre 2002, |
n. 282, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 21 |
febbraio 2003, n. 27. |
Atto di recupero motivato per |
riscossione crediti indebitamente |
utilizzati.

422. In caso di mancato |
pagamento, in tutto o in parte, |
delle somme dovute entro il |
termine assegnato dall'ufficio, |
comunque non inferiore a sessanta |
giorni, si procede alla |
riscossione coattiva con le |
modalita' previste dal decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 602, e |
successive modificazioni. |
Riscossione coattiva in caso di |
inadempienza all'atto di |
recupero.

423. La competenza all'emanazione |
degli atti di cui al comma 421, |
emessi prima del termine per la |
presentazione della |
dichiarazione, spetta all'ufficio |
nella cui circoscrizione e' il |
domicilio fiscale del soggetto |
per il precedente periodo di |
imposta. |
Atto di recupero: competenza |
dell'Ufficio periferico.

424. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, i |
termini di decadenza per |
l'iscrizione a ruolo previsti |
dall'articolo 17, comma 1, |
lettera a), del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003. Proroga dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.

425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore". Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le irregolarita' connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto Riscossione mediante ruolo per il

del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma. |recupero delle somme dovute dal concessionario per inadempimento. Definizione agevolata di irregolarita' pregresse.

427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, e' prorogata al 31 dicembre 2006. |Proroga durata concessioni.

428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attivita' di redazione e giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. |Termini per la redazione e il giuramento di perizie.

429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. |Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con

popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. | Definizione imprese di grande distribuzione.

431. Le modalita' tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente. | Definizione delle modalita' tecniche e dei termini per la trasmissione telematica con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. | Sanzioni.

433. Nell'ambito delle attivita' volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare. Il prezzo di vendita e' stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonche' di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione. | Vendita a trattativa privata di quote indivise, fondi interclusi.

434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato

le opere di urbanizzazione di cui
all'articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, e
successive modificazioni, sono
trasferite in proprieta', a
titolo oneroso, nello stato di
fatto e di diritto in cui si
trovano, al patrimonio
indisponibile del comune che le
richiede, con vincolo decennale
di inalienabilita'. La richiesta
di trasferimento e' presentata
alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente
competente, corredata dalle
planimetrie e dagli atti
catastali che identificano le
aree oggetto di trasferimento. Il
corrispettivo del trasferimento
e' determinato secondo i
parametri fissati nell'elenco 3
allegato alla presente legge. I
parametri sono aggiornati
annualmente, a decorrere dal 1°
gennaio 2006, nella misura dell'8
per cento.

Trasferimento ai comuni dei beni
immobili dello Stato su cui i
comuni hanno realizzato opere di
urbanizzazione.

435. Le somme dovute dai comuni
per l'occupazione delle aree di
cui al comma 434, non versate
fino alla data di stipulazione
dell'atto del loro trasferimento,
sono corrisposte, contestualmente
al trasferimento, in misura pari
a un terzo degli importi di cui
all'elenco 3 allegato alla
presente legge, per ogni anno di
occupazione, nei limiti della
prescrizione quinquennale. Con il
trasferimento delle aree si
estinguono i giudizi pendenti,
promossi dall'amministrazione
demaniale e comunque preordinati
alla liberazione delle aree di
cui al comma 434, e restano
compensate fra le parti le spese
di lite.

Versamento delle somme per
occupazione di aree ed estinzione
giudizi pendenti.

436. I beni immobili che non
formano oggetto delle procedure
di dismissione disciplinate dal
decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, di valore
non superiore a 100.000 euro,
individuati con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 1, dello
stesso decreto-legge n. 351 del
2001, possono essere alienati
direttamente dall'Agenzia del
demanio a trattativa privata, se
non aggiudicati in vendita, al

prezzo piu' alto, a seguito di |
procedura di invito pubblico ad |
offrire, della quale sia data |
adeguata pubblicita' almeno su |
due quotidiani a diffusione |
nazionale e su almeno due |
periodici a diffusione locale, di |
durata non inferiore al mese, |Vendita a trattativa privata
esperito telematicamente |degli alloggi cartolarizzabili di
attraverso il sito INTERNET della |valore non superiore a 100.000
medesima Agenzia. |euro.

437. Le alienazioni di cui al |
comma 436 non sono soggette alla |
disposizione di cui al comma 113 |
dell'articolo 3 della legge 23 |
dicembre 1996, n. 662, |
concernente il diritto di |
prelazione degli enti locali |
territoriali. Non sono altresì |
soggette alla disposizione di cui |
al primo periodo le alienazioni |
effettuate direttamente dalla |
Agenzia del demanio a trattativa |
privata, a seguito di asta |
pubblica deserta, aventi ad |
oggetto immobili di valore |
inferiore a 250.000 euro; in caso |
di valore pari o superiore al |
predetto importo, il diritto di |
prelazione e' esercitato |
dall'ente locale entro quindici |
giorni dal ricevimento della |
comunicazione della |
determinazione a vendere, e delle |Esclusione del diritto di
relative condizioni, da parte |prelazione degli enti locali
dell'Agenzia del demanio. |territoriali

438. Relativamente agli immobili |
di cui al comma 436 e' fatto |
salvo il diritto di prelazione in |
favore dei concessionari, dei |
conduttori nonche' dei soggetti |
che si trovano comunque nel |
godimento dell'immobile oggetto |
di alienazione, a condizione che |
gli stessi abbiano soddisfatto |Diritto di prelazione in favore
tutti i crediti richiesti |dei concessionari e dei
dall'amministrazione competente. |conduttori.

439. Le disposizioni agevolative |
previste dalla normativa vigente |
in favore di enti locali |
territoriali e di enti pubblici e |
privati, in materia di utilizzo |
di beni immobili di proprieta' |
statale sono applicate in regime |
di reciprocita' in favore delle |
amministrazioni dello Stato che a |
loro volta utilizzano, per usi |Condizione di reciprocita'
governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di
proprieta' degli stessi enti. |utilizzo degli immobili.

440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.

|Abrogazione della disciplina in
|materia di permuta di immobili
|demaniali ad uso di
|Amministrazioni governative con
|altri immobili da destinare agli
|stessi o ad analoghi usi.

441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonche' agli alloggi di cui al comma 442.

|Trasferimento ai comuni degli
|alloggi di edilizia residenziale
|pubblica.

442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprieta' agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.

|Cessione di alloggi di edilizia
|residenziale pubblica agli
|assegnatari o loro congiunti.

443. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

"13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da

ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".

Dismissioni immobili della difesa.

444. Le finalita' di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

Locazione, anche finanziaria, degli immobili destinati a caserme e alloggi di servizio della G.d.F.

445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' abrogato.

Abrogazione della possibilita' di acquisizione gratuita da parte dei Comuni dei beni del demanio dello Stato.

446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio

immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle

superfici il cui utilizzo e' |Obbligo di comunicazione annuale
ritenuto non piu' necessario |all'Agenzia del demanio da parte
all'esecuzione delle predette |dei Ministeri e delle Agenzie
finalita'. |fiscali.

447. L'Agenzia del demanio |
elabora linee guida |
tecnico-operative per la |
formazione o l'aggiornamento dei |
programmi triennali degli |
interventi, finalizzate al |
raggiungimento degli obiettivi |
indicati dal Governo, e fornisce |
alle amministrazioni di cui al |
comma 446 il supporto informatico |
per la redazione e la |Potesta' dell'Agenzia del demanio
trasmissione dei programmi |per la formazione e
triennali e degli elenchi |l'aggiornamento dei programmi
annuali. |triennali degli interventi.

448. L'Agenzia del demanio, entro |
il 30 aprile di ogni anno, |
presenta al Ministero |
dell'economia e delle finanze una |
relazione sulle attivita' svolte |
in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione
di cui al comma 447. |della relazione annuale.

449. I piani di investimento |
immobiliare deliberati dall'INAIL |
sono approvati dal Ministro del |
lavoro e delle politiche sociali, |
di concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, e |
gli investimenti sono orientati |
alle finalita' annualmente |
individuare con decreto del |
Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sentiti il |
Ministro della salute e il |
Ministro dell'istruzione, |piani di investimento immobiliare
dell'universita' e della ricerca. |INAIL.

450. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, con uno o piu' |
decreti, avvia programmi di |
dismissioni immobiliari da |
realizzare tramite |
cartolarizzazioni di fondi |
immobiliari o cessioni dirette. |
Con decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di |
concerto con il Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
sentite le competenti Commissioni |
parlamentari, possono essere |
trasferiti, a prezzo di mercato, |
a Infrastrutture Spa, tratti di |
rete stradale nazionale di cui |
all'articolo 7, comma 1-bis, del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n. |

138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178,
assoggettabili a pedaggio
figurativo comunque non a carico
degli utenti. Il prezzo e'
fissato con modalita' concordate
tra il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e
Infrastrutture Spa. Le modalita'
di pianificazione, gestione e
manutenzione dei tratti di cui al
secondo periodo, rimangono le
stesse della restante rete
stradale di interesse nazionale e
saranno disciplinate da apposita
convenzione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, vengono ridefiniti
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, i rapporti finanziari tra
ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i
Ministeri interessati.

Dismissioni immobiliari e
cartolarizzazioni. Vendita di
strade nazionali assoggettabili a
pedaggio.

451. E' fatta salva
l'applicazione delle disposizioni
del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.

Applicazione delle norme del
codice dei beni culturali.

452. Per il completamento degli
interventi infrastrutturali
necessari a garantire l'integrale
attuazione della Convenzione tra
l'Italia e la Francia, conclusa a
Roma il 24 giugno 1970, di cui
alla legge 18 giugno 1973, n.
475, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per dodici anni,
a decorrere dal 2005, a valere
sulle risorse previste
dall'articolo 19-bis, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la
realizzazione delle opere di
viabilita' stradale e
autostradale speciale e di grande
comunicazione connesse al
percorso di cui alla stessa
Convenzione. A tal fine, per
garantire effettivita' alla
realizzazione delle iniziative in
grado di potenziare e rendere
piu' efficiente la grande
viabilita' lungo il percorso tra

Italia e Francia, viene assicurata prioritariamente al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' perfezionata la fase della progettazione preliminare.

| Autorizzazione di spesa per
| l'attuazione della Convenzione
| Italia-Francia.

453. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina, e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS Spa, a decorrere dall'anno 2005. La Cassa di risparmio di Sondrio e' autorizzata a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

| Strada statale per l'accesso alla
| Valtellina.

454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "alla procedura" sono inserite le seguenti: "di esecuzione di lavori e".

| Estensione all'esecuzione dei
| lavori della procedura di
| autorizzazione per i servizi per
| le informazioni e la sicurezza e
| disciplina del segreto di Stato.

455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle citta' metropolitane a piu' intensa circolazione viaria, nonche' tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilita' con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente |
legge, sono individuati gli |
interventi ammessi alla fruizione |
dei contributi e gli importi |
massimi erogabili per ciascun |
intervento, nel rispetto delle |
disposizioni comunitarie in | Istituzione del Fondo per la
materia di aiuti di Stato. |viabilita'.

456. Per la concessione di |
contributi alla realizzazione di |
infrastrutture ad elevata |
automazione e a ridotto impatto |
ambientale di supporto a nodi di |
scambio viario intermodali e' |
autorizzata la spesa di 10 |
milioni di euro per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con |
decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti da |
emanare, previo parere delle |
competenti Commissioni |
parlamentari, entro sessanta |
giorni dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, sono |
individuati le tipologie di |
intervento che possono fruire dei |
contributi e gli importi massimi | Contributo per infrastrutture ad
erogabili per ciascun intervento, |elevata automazione e a ridotto
nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a
comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario
di Stato. |intermodali.

457. Per la prosecuzione degli |
interventi previsti all'articolo |
4, comma 158, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' | Progettazione e realizzazione di
autorizzata la spesa di 3 milioni |tutte le opere di integrazione
di euro per l'anno 2005. |del passante di Mestre.

458. E' autorizzata la spesa di 3 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2005 allo scopo della |
prosecuzione degli interventi |
infrastrutturali previsti ai |
sensi dell'articolo 3, comma 127 |
della legge 24 dicembre 2003, n. | Parco della Salute e delle nuove
350. |Molinetto di Torino.

459. Per le finalita' di cui |
all'articolo 45, comma 3, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
come rideterminate dal comma 180 |
dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
autorizzata la spesa di 3 milioni |
di euro per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007. Al relativo |
onere si provvede mediante |
corrispondente riduzione |
dell'autorizzazione di spesa di |
cui all'articolo 13, comma 1, | Fiera del Levante di Bari, d Fiera
della legge 1° agosto 2002, n. |di Verona, Fiera di Foggia e

460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

| Non concorrenza alla formazione
| del reddito delle somme destinate
| a riserve indivisibili nei limiti
| degli utili annuali destinati
| alla riserva minima obbligatoria

461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

| Esclusione dall'esenzione del 20%
| degli utili delle cooperative
| agricole accantonati a riserva.

462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

| Limitazione dell'agevolazione al
| reddito imponibile derivante
| dall'indeducibilita' IRAP.

463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme previste dall'articolo 11 della

| Esclusione dalla limitazione
| delle agevolazioni per le

legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni. | cooperative sociali e i loro consorzi.

464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto. | Trattamento fiscale delle società cooperative: limitazione alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali.

465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. | Indeducibilità degli interessi eccedenti.

466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003. | Decorrenza delle disposizioni dei commi da 460 a 465 dal 31 dicembre 2003.

467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi |

dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.

| IVA prestazioni
| socio-assistenziali qualora
| effettuate da parte di
| cooperative e loro consorzi.

468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo e' soppresso.

| Abrogazione della possibilita'
| per le casse rurali e artigiane
| di calcolare la quota di utili
| del 3 per cento sulla base degli
| utili, al netto delle riserve
| obbligatorie.

469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari";
b) il comma 4 e' abrogato.

| Esenzione Iva per i consorzi fra
| banche.

470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

| Pubblicita' negli stadi.

471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalita' di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto

contenute nel regolamento di cui |
al decreto del Ministro delle |
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, |
e nel regolamento di cui al |
decreto del Ministro delle |
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, |
non si applicano ai soggetti che |
nell'anno solare precedente hanno |
versato imposta sul valore |
aggiunto per un importo superiore |
a 2 milioni di euro. I soggetti |
di cui al presente comma hanno |
facolta' di eseguire le |
annotazioni relative alle |
operazioni effettuate entro il |
giorno 15 del mese successivo a |
quello di effettuazione |
dell'operazione. |

Versamenti periodici IVA con
cadenza mensile.

472. All'articolo 4, comma 1, del |
testo unico delle disposizioni |
legislative concernenti le |
imposte sulla produzione e sui |
consumi e relative sanzioni |
penali e amministrative, di cui |
al decreto legislativo 26 ottobre |
1995, n. 504, e successive |
modificazioni, dopo il terzo |
periodo, e' inserito il seguente: |
"In tal caso resta altresì |
sospesa la procedura di |
riscossione dell'imposta sul |
valore aggiunto gravante sulle |
accise stesse". |

Sospensione della procedura di
riscossione dell'IVA gravante
sulle accise.

473. Le riserve e i fondi in |
sospensione di imposta, anche se |
imputati al capitale sociale o al |
fondo di dotazione, esistenti nel |
bilancio o nel rendiconto |
dell'esercizio in corso alla data |
del 31 dicembre 2004, possono |
essere assoggettati, in tutto o |
in parte, ad imposta sostitutiva |
dell'imposta sul reddito delle |
persone fisiche, dell'imposta sul |
reddito delle societa' e |
dell'imposta regionale sulle |
attivita' produttive, nella |
misura del 10 per cento. La |
disposizione del primo periodo |
non si applica alle riserve per |
ammortamenti anticipati. |

Smobilizzo, mediante pagamento di
un'imposta sostitutiva del 10%,
delle riserve e dei fondi in
sospensione di imposta esistenti
nel bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2004.
Esclusione delle riserve
costituite per ammortamenti
anticipati

474. Per i saldi attivi di |
rivalutazione costituiti ai sensi |
delle leggi 29 dicembre 1990, n. |
408, 30 dicembre 1991, n. 413, e |
21 novembre 2000, n. 342, |
compresi quelli costituiti ai |
sensi dell'articolo 14 della |
legge 21 novembre 2000, n. 342, |
l'imposta sostitutiva di cui al |

Riduzione della misura
dell'imposta sostitutiva nelle

comma 473 e' ridotta al 4 per cento. | ipotesi di affrancamento di saldi attivi di rivalutazione.

475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. | Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della societa' delle riserve, dei fondi, dei saldi di rivalutazione, qualora siano assoggettati ad imposta sostitutiva.

476. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 473 ed e' versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio. | Liquidazione dell'imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. | Indeducibilita' dell'imposta sostitutiva versata.

478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. | Applicazione delle regole previste per le imposte dirette.

479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e' incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005. | Fondo bieticolo nazionale

480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicita'.";

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.";

c) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalita' previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicita' commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai

comuni interessati, ai quali
compete l'obbligo di inoltrare
alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre
2005. In caso di mancata
richiesta da parte dei comuni, la
provincia destinerà le entrate
al settore ecologia. La
definizione di cui al presente
comma non dà luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme
eventualmente già riscosse a
titolo di sanzioni per le
predette violazioni. Il termine
per il versamento è fissato, a
pena di decadenza dal beneficio
di cui al presente comma, al 31
maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell'articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.";

d) all'articolo 23, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Se il manifesto riguarda
l'attività di soggetti elencati
nell'articolo 20, il responsabile
è esclusivamente colui che
materialmente è colto in
flagranza nell'atto d'affissione.
Non sussiste responsabilità
solidale.";

e) all'articolo 24, dopo il comma
5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter. Se il manifesto riguarda
l'attività di soggetti elencati
nell'articolo 20, il responsabile
è esclusivamente colui che
materialmente è colto in
flagranza nell'atto di
affissione. Non sussiste
responsabilità solidale".

Affissioni manifesti

481. All'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo il comma 13-quater, è
aggiunto il seguente:
"13-quinquies. Se il manifesto
riguarda l'attività di soggetti
elencati nell'articolo 20 del
decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive
modificazioni, il responsabile è
esclusivamente colui che
materialmente è colto in
flagranza nell'atto di
affissione. Non sussiste
responsabilità solidale".

Esclusione della responsabilità
solidale.

482. Alla legge 4 aprile 1956, n.
212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6 è aggiunto il
seguente comma:

"E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale.";
b) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma:
"E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale".

|Norme per la disciplina della
|propaganda elettorale.

483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 3, le parole: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilita' solidale neppure del committente";
b) all'articolo 15, comma 19, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La responsabilita' in materia di manifesti e' personale e non sussiste responsabilita' neppure del committente".

|Disciplina delle campagne
|elettorali per l'elezione alla
|Camera dei deputati e al Senato
|della Repubblica.

484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

|Proroga del credito d'imposta a
|favore delle imprese editrici di
|quotidiani e periodici.

485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito

complessivo pari a 500 milioni di |
euro per l'anno 2005 e a 1.000 |
milioni di euro annui a decorrere |
dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi.

486. Per il perseguimento di |
obiettivi di pubblico interesse, |
ivi compresi quelli di difesa |
della salute pubblica, con |
provvedimento direttoriale del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato, |
sentito il Ministero della |
salute, possono essere |
individuati criteri e modalita' |
di determinazione di un prezzo |
minimo di vendita al pubblico dei |Prezzo minimo di vendita al
tabacchi lavorati. |pubblico dei tabacchi lavorati.

487. La vendita al pubblico delle |
sigarette e' ammessa |
esclusivamente in pacchetti |
confezionati con dieci o venti |Confezionamento sigarette
pezzi. |limitato in dieci o venti pezzi.

488. Al fine di una tendenziale |
armonizzazione della misura del |
prelievo erariale sul Lotto a |
quella vigente per altri tipi di |
gioco, le percentuali delle |
ritenute previste dagli articoli |
2, nono comma, della legge 6 |
agosto 1967, n. 699, e successive |
modificazioni, e 17, quarto |
comma, della legge 29 gennaio |
1986, n. 25, sono sostituite con |
una ritenuta unica del 6 per |Ritenuta unica del 6% sulle
cento. |vincite al lotto.

489. Il primo comma dell'articolo |
2 della legge 2 agosto 1982, n. |
528, e' sostituito dal seguente: |
"Il gioco del lotto si basa |
sull'utilizzo dei numeri da 1 a |
90 inclusi, sopra le ruote di |
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, |
Milano, Napoli, Palermo, Roma, |
Torino, Venezia, e sopra la ruota |
denominata ruota nazionale. I |
cinque numeri estratti |
determinano le vincite |
relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota
Le estrazioni della ruota |per il gioco del lotto denominata
nazionale sono svolte in Roma". |"ruota nazionale".

490. Le scommesse sulla ruota |
nazionale si effettuano puntando |
sulla ruota stessa con esclusione |
di tutte le altre ruote. La |
raccolta delle scommesse sulla |
ruota nazionale viene effettuata |
dal concessionario del gioco del |

lotto attraverso la rete | Modalita' di raccolta per le
automatizzata del lotto. | scommesse sulla ruota nazionale.

491. Il primo ed il secondo comma |
dell'articolo 8 della legge 2 |
agosto 1982, n. 528, sono |
sostituiti dai seguenti: |
"I premi sono fissati come |
appresso: |
a) sorti del gioco: premi per |
ogni combinazione; |
b) estratto semplice: undici |
volte e duecentotrentadue |
millesimi della posta; |
c) estratto determinato: |
cinquantacinque volte la posta; |
d) ambo: duecentocinquanta volte |
la posta; |
e) terno: quattromilacinquecento |
volte la posta; |
f) quaterna: centoventimila volte |
la posta; |
g) cinquina: seimilioni di volte |
la posta. |
Il premio massimo cui puo' dar |
luogo ogni scontrino di giocata, |
comunque sia ripartito tra le |
poste l'importo delle scommesse, |
non puo' eccedere la somma di 6 | Incremento del valori dei premi.
milioni di euro". | Tetto massimo alle vincite.

492. Resta fermo quanto stabilito | Possibilita' di adeguamento del
dal terzo comma dell'articolo 8 | limite di importo massimo del
della legge 2 agosto 1982, n. | premio con decreto del Ministro
528. | dell'economia e delle finanze.

493. E' istituita la scommessa |
dell'estratto determinato. La |
giocata dell'estratto determinato |
si effettua aggiungendo |
all'indicazione del numero |
pronosticato la specificazione |
relativa alla successione | Istituzione della scommessa
ordinale di primo, secondo, | denominata "estratto
terzo, quarto e quinto estratto. | determinato".

494. Con provvedimento |
direttoriale del Ministero |
dell'economia e delle finanze- |
Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato puo' essere |
istituita una ulteriore | Possibilita' di istituire una
estrazione settimanale del gioco | ulteriore estrazione settimanale
del lotto abbinata al concorso | del gioco del lotto abbinata al
Enalotto. | concorso Enalotto.

495. All'articolo 110, comma 7, |
del testo unico di cui al regio |
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e |
successive modificazioni, la | Soppressione degli apparecchi che
lettera b) e' abrogata. | non consentono vincite in denaro.

496. La disposizione di cui al |
secondo periodo del comma 7 |
dell'articolo 39 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, si intende |
nel senso che dalle date del 1° |
gennaio e 1° maggio 2004, |
previste in funzione del rilascio |
o meno del nulla osta, gli |
apparecchi e congegni di cui alla |
medesima disposizione, se non |
convertiti in apparecchi e |
congegni per il gioco lecito, |
sono illeciti ancorche' non |
consentano il prolungamento o la | Norma interpretativa in tema di
ripetizione della partita. | giochi.

497. L'esenzione di cui |
all'articolo 10, primo comma, |
numero 6), del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, si applica |
alla raccolta delle giocate con |
gli apparecchi da intrattenimento |
di cui all'articolo 110, comma 6, |
del testo unico delle leggi di |
pubblica sicurezza, di cui al |
regio decreto 18 giugno 1931, n. |
773, e successive modificazioni, |
anche relativamente ai rapporti | Esenzione dall'imposta sul valore
tra i concessionari della rete | aggiunto alla raccolta delle
per la gestione telematica ed i | giocate con gli apparecchi di
terzi incaricati della raccolta | intrattenimento di cui al comma 6
stessa. | dell'articolo 10 del TULPS.

498. E' istituita, entro tre mesi |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, con |
provvedimento direttoriale del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato, |
sentito il Ministero delle |
politiche agricole e forestali - |
Dipartimento della qualita' dei |
prodotti agroalimentari e dei |
servizi, una nuova scommessa |
ippica a totalizzatore, proposta |
dall'UNIRE. Con il medesimo |
provvedimento sono stabilite le |
disposizioni attuative relative |
alla nuova scommessa ippica, da |
effettuarsi nelle reti dei punti |
di vendita dei concorsi |
pronostici, delle agenzie ippiche |
e sportive nonche' negli |
ippodromi, tenendo conto che la |
raccolta deve essere ripartita |
assegnando il 72 per cento come |
montepremi e compenso per |

l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE. | Istituzione di una nuova scommessa ippica a totalizzatore da realizzarsi su proposta dell'UNIRE

499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 e' applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". | Sanzioni in materia di apparecchi da divertimento

500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7".
501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati. | Coordinamento testuale

502. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilita' a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti. | Requisiti tecnici del nulla osta

503. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: " 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2005". | L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e' prorogata al 31 dicembre 2005

504. All'articolo 2, comma 11, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "Per l'anno 2003 e per |
l'anno 2004" sono sostituite | Proroga al 2005 dell'esenzione
dalle seguenti: "Per gli anni | IRPEF di 8000 euro per i
2003, 2004 e 2005". | lavoratori transfrontalieri.

505. Per l'anno 2005 il limite di |
non concorrenza alla formazione |
del reddito di lavoro dipendente, |
relativamente ai contributi di |
assistenza sanitaria, di cui |
all'articolo 51, comma 2, lettera |
a), del testo unico delle imposte |
sui redditi, di cui al decreto |
del Presidente della Repubblica | Esenzione IRPEF dei contributi
22 dicembre 1986, n. 917, e | versati per assistenza sanitaria
successive modificazioni, e' | dai lavoratori dipendenti nel
fissato in euro 3.615,20. | limite di 3.615,20

506. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 2 settembre 1997, n. |
313, concernente il regime |
speciale per gli imprenditori |
agricoli, e successive |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) al comma 5, primo e secondo |
periodo, le parole: "anni dal |
1998 al 2004" sono sostituite |
dalle seguenti: "anni dal 1998 al |
2005"; | Proroga agevolazioni in
b) il comma 5-bis e' abrogato. | agricoltura e nel settore ittico

507. Il termine previsto | Proroga esenzione imposte di
dall'articolo 43, comma 3, della | bollo, registro, ipotecarie e
legge 1° agosto 2002, n. 166, | catastali nonche' dalle tasse di
prorogato, da ultimo, al 31 | concessione governativa per gli
dicembre 2004 dall'articolo 2, | atti, contratti, documenti e
comma 19, della legge 24 dicembre | formalita' occorrenti per la
2003, n. 350, e' ulteriormente | ricostruzione o la riparazione
prorogato al 31 dicembre 2005. | degli immobili distrutti o
| danneggiati nei comuni della
| valle del Belice

508. All'articolo 19, comma 3, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "31 dicembre 2004" |
sono sostituite dalle seguenti: | Proroga della detrazione IRPEF
"31 dicembre 2005". | per la salvaguardia dei boschi

509. All'articolo 45, comma 1, |
del decreto legislativo 15 |
dicembre 1997, n. 446, e |
successive modificazioni, le |
parole da: "per i cinque periodi |
d'imposta successivi" fino alla |
fine del comma sono sostituite |
dalle seguenti: "per i sei |
periodi d'imposta successivi |

l'aliquota e' stabilita nella |
misura dell'1,9 per cento; per il |
periodo d'imposta in corso al 1° |
gennaio 2005 l'aliquota e' | Proroga agevolazioni Irap
stabilita nella misura del 3,75 | agricoltura e cooperative piccola
per cento". | pesca

510. Per l'anno 2005 sono |
prorogate le disposizioni di cui | Proroga agevolazioni fiscali
all'articolo 11 della legge 23 | imprese che esercitano la pesca
dicembre 2000, n. 388. | nelle acque interne e lagunari

511. A decorrere dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e fino al 31 dicembre 2005, |
si applicano: |
a) le disposizioni in materia di |
riduzione di aliquote di accisa |
sulle emulsioni stabilizzate, di |
cui all'articolo 24, comma 1, |
lettera d), della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, nonche' la |
disposizione contenuta |
nell'articolo 1, comma 1-bis, del |
decreto-legge 28 dicembre 2001, |
n. 452, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
febbraio 2002, n. 16, e, per il |
medesimo periodo, l'aliquota di |
cui al numero 1) della predetta |
lettera d) e' stabilita in euro |
256,70 per mille litri; |
b) le disposizioni in materia di |
aliquota di accisa sul gas metano |
per combustione per uso |
industriale di cui all'articolo 4 |
del decreto-legge 1° ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
c) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio e sul |
GPL impiegati nelle zone montane |
e in altri specifici territori |
nazionali, di cui all'articolo 5 |
del decreto-legge 1° ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
d) le disposizioni in materia di |
agevolazione per le reti di |
teleriscaldamento alimentate con |
biomassa ovvero con energia |
geotermica, di cui all'articolo 6 |
del decreto-legge 1° ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
e) le disposizioni in materia di |
aliquote di accisa sul gas metano |
per combustione per usi civili, |
di cui all'articolo 27, comma 4, |

della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Prooroga agevolazioni in materia di accise

512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

Affidamento all'ISMEA, della gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del Fondo interbancario di garanzia

513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Rinvio dell'introduzione della disciplina sulla Carbontax

514. E' abrogato il comma 4

| Soppressione della

dell'articolo 8 della legge 23 |rideterminazione delle accise
dicembre 1998, n. 448. |sugli oli minerali

515. A decorrere dal 1° gennaio |
2004 e fino al 31 dicembre 2004, |
l'aliquota prevista nell'allegato |
I al testo unico delle |
disposizioni legislative |
concernenti le imposte sulla |
produzione e sui consumi e |
relative sanzioni penali e |
amministrative, di cui al decreto |
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, e successive modificazioni, |
per il gasolio per autotrazione |
utilizzato dagli esercenti le |
attività di trasporto merci con |
veicoli di massa massima |
complessiva superiore a 3,5 |
tonnellate e' ridotta di euro |
33,21391 per mille litri. Per i |
soggetti che si avvalgono del |
beneficio di cui all'articolo 8, |
comma 10, lettera e), della legge |
23 dicembre 1998, n. 448, e |
successive modificazioni, la |
riduzione di aliquota di cui al |
primo periodo e' limitata ad euro |
16,03656 per mille litri. |

516. La riduzione prevista al |
comma 515, primo periodo, si |
applica altresì ai seguenti |
soggetti: |
a) agli enti pubblici e alle |
imprese pubbliche locali |
esercenti l'attività di |
trasporto di cui al decreto |
legislativo 19 novembre 1997, n. |
422, e relative leggi regionali |
di attuazione; |
b) alle imprese esercenti |
autoservizi di competenza |
statale, regionale e locale di |
cui alla legge 28 settembre 1939, |
n. 1822, al regolamento (CEE) n. |
684/92 del Consiglio, del 16 |
marzo 1992, e successive |
modificazioni, e al citato |
decreto legislativo n. 422 del |
1997; |
c) agli enti pubblici e alle |
imprese esercenti trasporti a |
funi in servizio pubblico per |
trasporto di persone. |
517. Per ottenere il rimborso di |
quanto spettante, anche mediante |
la compensazione di cui |
all'articolo 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. |
241, e successive modificazioni, |
i destinatari del beneficio di |
cui ai commi 515 e 516 del |

presente articolo, presentano, |
entro il 30 giugno 2005, appositamente |
dichiarazione ai competenti |
uffici dell'Agenzia delle dogane, |
secondo le modalita' e con gli |
effetti previsti dal regolamento |
recante disciplina |
dell'agevolazione fiscale a |
favore degli esercenti le |
attivita' di trasporto merci, di |
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 9 giugno 2000, |
n. 277. Tali effetti, anche per |
l'agevolazione fiscale di cui al |
predetto regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica n. 277 del 2000, |
rilevano altresì ai fini delle |
disposizioni di cui al titolo I |
del decreto legislativo 15 | Agevolazioni sul gasolio per gli
dicembre 1997, n. 446. | autotrasportatori

518. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 2, del |
decreto-legge 28 dicembre 1998, |
n. 451, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 26 |
febbraio 1999, n. 40, come |
prorogati dall'articolo 45, comma |
1, lettera b), della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e' |
autorizzata per l'anno 2005 una |
ulteriore spesa di 15 milioni di |
euro, di cui 6,5 milioni di euro |
quale copertura dell'onere |
relativo all'anno 2004 e 8,5 |
milioni di euro quale copertura |
dell'onere relativo all'anno |
2005. |

519. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 3, del |
decreto-legge 28 dicembre 1998, |
n. 451, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 26 |
febbraio 1999, n. 40, come |
prorogati dall'articolo 45, comma |
1, lettera c), della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e' |
autorizzata per l'anno 2005 una | Riduzione premi INAIL per
ulteriore spesa di 20 milioni di | autotrasporto e finanziamento
euro. | albo autotrasportatori

520. All'articolo 22, comma 2, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "dal 1° gennaio 2003" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"dal 1° gennaio 2005". Al decreto |
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, all'articolo 21, comma |
6-ter, le parole: "lire 30 | Differimento al 1° gennaio 2005
miliardi annue" sono sostituite | della decorrenza dell'inizio del

dalle seguenti: "73 milioni di euro annui". | progetto sperimentale triennale
|"bioetanolo",

521. Il comma 6 dell'articolo 21 |
del testo unico di cui al decreto |
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, e successive modificazioni, |
e' sostituito dai seguenti: |

"6. Le disposizioni del comma 2 |
si applicano anche al biodiesel |
(codice NC 3824 90 99) usato come |
carburante, come combustibile, |
come additivo, ovvero per |
accrescere il volume finale dei |
carburanti e dei combustibili. La |
fabbricazione o la miscelazione |
con oli minerali del biodiesel e' |
effettuata in regime di deposito |
fiscale. Nell'ambito di un |
programma della durata di sei |
anni, a decorrere dal 1° gennaio |
2005 fino al 31 dicembre 2010, il |
biodiesel, puro o miscelato con |
oli minerali, e' esentato |
dall'accisa nei limiti di un |
contingente annuo di 200.000 |
tonnellate. Con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con i |
Ministri delle attivita' |
produttive, dell'ambiente e della |
tutela del territorio e delle |
politiche agricole e forestali, |
sono determinati i requisiti che |
gli operatori, e i rispettivi |
impianti di produzione, nazionali |
e comunitari, devono possedere |
per partecipare al programma |
pluriennale, nonche' le |
caratteristiche fiscali del |
prodotto con i relativi metodi di |
prova, le percentuali di |
miscelazione con gli oli minerali |
consentite, le modalita' di |
distribuzione e di assegnazione |
dei quantitativi esenti agli |
operatori. Nelle more |
dell'entrata in vigore del |
suddetto decreto trovano |
applicazione, in quanto |
compatibili, le disposizioni del |
regolamento di cui al decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze 25 luglio 2003, n. 256. |
Per il trattamento fiscale del |
biodiesel destinato al |
riscaldamento valgono, in quanto |
applicabili, le disposizioni |
dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di |
ogni anno di validita' del |
programma di cui al comma 6, i |
Ministeri delle attivita' |

produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari".

522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Esenzione dall'accisa per il biodiesel

523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle

Proroga del termine per l'adozione del regolamento per

seguenti: "sei anni".		tariffa rifiuti solidi urbani

524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.		Eliminazione del credito d'imposta investimenti nelle aree cuscinetto

525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.		Riduzioni dell'autorizzazione di spesa per il fondo progettazione OOPP

526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, e' ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.		Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la realizzazione di grandi opere

527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: "periodi anteriori al 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "periodi anteriori al 1° gennaio 2003" e le parole: "possono esercitare tali facolta' entro il 31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "possono esercitare tali facolta' entro il 31 marzo 2005".		Proroga del termine per le domande di accredito della contribuzione figurativa per i soggetti che ricoprono cariche sindacali

528. In virtu' del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilita' di Stato.		Finanziamenti nel settore dei trasporti in favore della regione Sicilia

529. All'articolo 195 del decreto		

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite".

Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada

530. E' autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:

a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);

b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);

c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).

531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa' di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.

532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al

comma 530 verra' calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto gia' percepito da altri enti pubblici.

533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto gia' impegnato.

534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B.

Risorse per il calcio femminile

535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

Assegno sostitutivo a grandi invalidi di guerra o per servizio

536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta' pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste.

Permanenza in servizio per i perseguitati politici antifascisti o razziali

537. Onde poter assicurare la continuita' nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e'

autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco. | Finanziamento al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e' implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro. | Finanziamento ordinario delle universita' statali

539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4 e 4-bis del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. | Differimento dei termini per la redazione del conto economico degli enti locali

540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attivita' industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento. | Rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attivita' industriale

541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del

carabiniere di quartiere, oltre
alle autorizzazioni alle
assunzioni eventualmente disposte
ai sensi dell'articolo 3, commi
54 e 55, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono stanziati 32
milioni di euro per l'anno 2005,
56 milioni di euro per l'anno
2006, 86 milioni di euro per
l'anno 2007 e 88 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2008, per
l'assunzione, in deroga a quanto
previsto dal comma 53 del
medesimo articolo 3 della legge
n. 350 del 2003 e dalla presente
legge, di 1.324 agenti della
Polizia di Stato e di 1.400
carabinieri, come incremento
d'organico dei rispettivi ruoli.

542. Alla copertura dei posti per
agente della Polizia di Stato di
cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per
l'anno 2005, mediante
reclutamento riservato
prioritariamente agli agenti
ausiliari trattenuti della
Polizia di Stato, in servizio al
momento della presentazione delle
domande e, per il restante, ai
giovani che, al momento della
presentazione delle domande,
hanno concluso il periodo di
servizio di leva nella Polizia di
Stato o nell'Arma dei carabinieri
quali ausiliari da almeno un anno
e da non più di quattro anni,
secondo le modalità ed i criteri
stabiliti con decreto del capo
della polizia - direttore
generale della pubblica
sicurezza, d'intesa con il capo
di stato maggiore della difesa.
Anche al predetto personale si
applica la disciplina prevista
per gli agenti ausiliari
trattenuti che abbiano chiesto di
essere ammessi nel ruolo degli
agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per
l'anno 2006, per 267 posti,
attraverso i volontari di truppa
delle Forze armate, in servizio o
in congedo secondo le modalità
previste dai bandi di concorso ai
sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n.
332, a partire da quello indetto
in data 30 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4^a serie speciale, n. |
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai |
restanti 327 posti, si provvede |
attraverso l'immissione diretta |
dei volontari in ferma prefissata |
di un anno delle Forze armate |
idonei ed utilmente collocati |
nelle graduatorie di cui |
all'articolo 16, comma 3, della | Poliziotto e carabiniere di
legge 23 agosto 2004, n. 226, in | quartiere. Ulteriori stanziamenti
aggiunta alle immissioni di cui | per l'assunzione di 1.324 agenti
al comma 4 del medesimo articolo. | della Polizia di Stato.

543. Alla copertura dei posti per |
carabiniere di cui al comma 541, |
l'Arma dei carabinieri e' |
autorizzata a procedere ad un |
reclutamento di carabinieri in |
ferma quadriennale: |
a) nel limite di 770 posti, per |
l'anno 2005 mediante reclutamento |
riservato ai carabinieri |
ausiliari che abbiano completato |
il servizio di leva, ovvero in |
ferma biennale o richiamati nelle |
forze di completamento, oppure ai |
carabinieri ausiliari, congedati |
da non oltre un anno, da |
riammettere in servizio ai sensi |
dell'articolo 8 del decreto |
legislativo 12 maggio 1995, n. |
198, e successive modificazioni; |
b) per i restanti 630 posti, per |
l'anno 2006, per 441 posti, |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o |
in congedo secondo le modalita' |
previste dai bandi di concorso ai |
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 2 settembre 1997, n. |
332, a partire da quello indetto |
in data 4 giugno 2002, pubblicato |
nella Gazzetta Ufficiale, 4^a |
serie speciale, n. 47 del 14 |
giugno 2002. Quanto ai restanti |
189 posti, si provvede attraverso |
l'immissione diretta dei |
volontari in ferma prefissata di |
un anno delle Forze armate idonei |
ed utilmente collocati nelle |
graduatorie di cui all'articolo |
16, comma 3, della legge 23 |
agosto 2004, n. 226, in aggiunta |
alle immissioni di cui al comma 4 | Incremento di organico di 1.400
del medesimo articolo. | carabinieri

544. Per l'attuazione del |
programma di cooperazione AENEAS, |
di cui al regolamento (CE) n. |
491/2004 del Parlamento europeo e |
del Consiglio, del 10 marzo 2004, |
finalizzato a dare ai Paesi terzi |

interessati assistenza
finanziaria e tecnica in materia
di flussi migratori e di asilo,
nonche' per proseguire gli
interventi intesi a realizzare
nei Paesi di accertata
provenienza di flussi di
immigrazione clandestina apposite
strutture e' autorizzata la spesa
di 23 milioni di euro iscritta in
un fondo dello stato di
previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 2005 e di
20 milioni di euro per l'anno
2006.

545. La spesa di cui al comma 544
e' ripartita nel corso delle
gestioni tra le unita'
previsionali di base interessate
con decreto del Ministro
dell'interno da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei
conti.

Finanziamento programma di
cooperazione AENEAS in materia di
flussi migratori

546. Per conseguire piu' elevati
livelli di efficienza ed
efficacia nello svolgimento dei
compiti e delle funzioni
istituzionali, nonche' per
avviare la graduale sostituzione
del contingente dei vigili del
fuoco ausiliari di leva, la
dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementata fino ad un massimo
di cinquecento unita'
complessive. Con decreto del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per
qualifiche dirigenziali e per
profili professionali delle
unita' portate in aumento ai
sensi della presente disposizione
nel limite di spesa di euro 5
milioni per l'anno 2005, euro 12
milioni per l'anno 2006 ed euro
13 milioni a decorrere dal 2007.
Con successivo decreto del
Ministro dell'interno, da
comunicare al Ministro per la
funzione pubblica, si provvede
alla ripartizione per sedi di
servizio delle unita' portate in
aumento ai sensi della presente
disposizione. Alla copertura dei

posti derivanti dal presente |
incremento di organico |
disponibili nel profilo di vigile |
del fuoco si provvede, nella |
misura del 50 per cento, mediante |
l'assunzione degli idonei della |
graduatoria del concorso pubblico |
a centottantaquattro posti di |
vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 6 |
marzo 1998, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale, 4^a serie |
speciale, n. 24 del 27 marzo |
1998, per il rimanente 50 per |
cento e per i posti eventualmente |
non coperti con la predetta |
graduatoria, si provvede mediante |
l'assunzione degli idonei della |
graduatoria del concorso per |
titolo a centosettantatre posti |
di vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 5 |
novembre 2001, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale, 4^a serie |
speciale, n. 92 del 20 novembre |
2001. Le predette graduatorie |
rimangono valide fino al 31 |
dicembre 2006. Le assunzioni del |
personale portato in aumento ai |
sensi della presente disposizione |
sono effettuate in deroga alle |
vigenti procedure di | Aumento della dotazione organica
programmazione ed approvazione. | dei Vigili del fuoco

547. Per il potenziamento |
dell'attivit  di soccorso |
tecnico urgente in materia di |
rischi nucleare, batteriologico, |
chimico e radiologico e per il |
proseguimento del programma di |
interventi previsto dall'articolo |
52, comma 7, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, per il |
Corpo nazionale dei vigili del |
fuoco e   autorizzata la spesa di |
5 milioni di euro per l'anno | Programma di interventi per la
2005, di 6 milioni di euro per | prevenzione dei rischi nucleare,
l'anno 2006 e di 1 milione per | batteriologico, chimico e
l'anno 2007. | radiologico.

548. Per le specifiche esigenze |
dell'Amministrazione della |
pubblica sicurezza, compresa |
l'Arma dei carabinieri e le altre |
forze messe a disposizione delle |
autorit  provinciali di pubblica |
sicurezza, finalizzate alla |
prevenzione e al contrasto del |
terrorismo, anche internazionale, |
e della criminalit  organizzata, |
ad integrazione di quanto |
previsto dall'articolo 3, commi |
151 e 152, della legge 24 |

dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' sicurezza pubblica.

549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Interventi infrastrutturali per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalita' organizzata

550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la

percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza

dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate".

Prezzo dei materiali da costruzione

551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Impugnabilità provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie

552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica

553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.

554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione

europea, nel rispetto dei vincoli
conseguenti dalle disposizioni in
vigore e salvo che possa
derivarne un pericolo per gli
interessi nazionali.

556. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa, con il
Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinati i
trattamenti economici degli
ufficiali di collegamento in
misura non inferiore a quelli
previsti per gli esperti di cui
all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.

Reti di collegamento delle Forze
di polizia

557. I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i
consorzi tra enti locali gerenti
servizi a rilevanza non
industriale, le comunita' montane
e le unioni di comuni possono
servirsi dell'attivita'
lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati
dall'amministrazione di
provenienza.

Personale degli enti locali.
Utilizzo da parte di altre
amministrazioni

558. All'articolo 23, comma 7,
del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Contestualmente
presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno
comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la
sanzione di cui all'articolo 37,
comma 5".

Variazioni catastali

559. Fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, a decorrere
dal periodo di paga in corso al
1° gennaio 2005, l'assegno per il
nucleo familiare viene erogato al
coniuge dell'avente diritto. Con
decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, |
sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge
attuazione del presente comma. |dell'avente diritto

560. Gli importi da iscrivere nei |
fondi speciali di cui |
all'articolo 11-bis della legge 5 |
agosto 1978, n. 468, introdotto |
dall'articolo 6 della legge 23 |
agosto 1988, n. 362, per il |
finanziamento dei provvedimenti |
legislativi che si prevede |
possano essere approvati nel |
triennio 2005-2007, restano |
determinati, per ciascuno degli |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle |
misure indicate nelle Tabelle A e |
B, allegate alla presente legge, |
rispettivamente per il fondo |
speciale destinato alle spese |
correnti e per il fondo speciale |
destinato alle spese in conto |
capitale. |

561. Le dotazioni da iscrivere |
nei singoli stati di previsione |
del bilancio 2005 e triennio |
2005-2007, in relazione a leggi |
di spesa permanente la cui |
quantificazione e' rinviata alla |
legge finanziaria, sono indicate |
nella Tabella C allegata alla |
presente legge. |

562. Ai sensi dell'articolo 11, |
comma 3, lettera f), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, come |
sostituita dall'articolo 2, comma |
16, della legge 25 giugno 1999, |
n. 208, gli stanziamenti di spesa |
per il rifinanziamento di norme |
che prevedono interventi di |
sostegno dell'economia |
classificati fra le spese in |
conto capitale restano |
determinati, per ciascuno degli |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle |
misure indicate nella Tabella D |
allegata alla presente legge. |

563. Ai termini dell'articolo 11, |
comma 3, lettera e), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, le |
autorizzazioni di spesa recate |
dalle leggi indicate nella |
Tabella E allegata alla presente |
legge sono ridotte degli importi |
determinati nella medesima |
Tabella. |

564. Gli importi da iscrivere in |
bilancio in relazione alle |
autorizzazioni di spesa recate da |
leggi a carattere pluriennale |
restano determinati, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, |
nelle misure indicate nella |

Tabella F allegata alla presente legge.	
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.	
566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.	
567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.	Fondi speciali e tabelle

568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.	Prospetto di copertura degli oneri correnti della finanziaria

569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.	Applicazione della legge finanziaria nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome

570. Le disposizioni della	

presente legge costituiscono |
norme di coordinamento della |
finanza pubblica per gli enti |
territoriali. |

571. Il termine del 31 dicembre |
2004, di cui al comma 3 |
dell'articolo 2 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, |
concernente le agevolazioni |
tributarie per la formazione e |
l'arrotondamento della proprieta' |
contadina, e' prorogato al 31 |
dicembre 2005. Le somme iscritte |
nel conto residui di stanziamento |
per l'anno 2004 di pertinenza |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.3.4 "informazione e ricerca" |
dello stato di previsione del |
Ministero delle politiche |
agricole e forestali destinate |
alle azioni di promozione |
agricola sono destinate per |
l'importo di 30 milioni di euro |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per il 2005. |

|Formazione e arrotondamento della
|proprieta' contadina

572. La presente legge entra in |
vigore il 1° gennaio 2005. |Entrata in vigore